

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

98^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 6 MARZO 1964

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 5317
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	5317
Presentazione	5318
Trasmissione	5317

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Svolgimento:

ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	5334
BRAMBILLA	5341, 5355
* COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i>	5344, 5355
DE LUCA Luca	5322, 5327
GOMEZ D'AYALA	5329, 5337
MAMMUCARI	5354
MANCINI, <i>Ministro della sanità</i>	5326
* RODA	5350, 5357
STEFANELLI	5336

INTERPELLANZE

Annunzio	Pag. 5357
--------------------	-----------

INTERROGAZIONI

Annunzio	5357
Annunzio di risposte scritte	5317
Svolgimento:	
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	5318, 5320
MORVIDI	5319
RUSSO	5321

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte
scritte ad interrogazioni 5363

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

G E N C O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 febbraio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati CERAVOLO ed altri e DE MARIA ed altri. — « Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali » (458);

« Estensione della competenza delle Sezioni autonome del Genio civile di Avezzano, Cassino, Isernia e Rimini » (459);

Deputati COCCO ORTU ed altri; ALICATA ed altri e SARAGAT ed altri. — « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont » (460).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge dai senatori:

Zelioli Lanzini, Lami Starnuti, Parri, Paratore, Cornaggia Medici, Macaggi, Bergamasco, Artom, Roda, Terracini, Maris, Passoni e Picchiotti:

« Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano » (461).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

« Orari di lavoro e riposi del personale degli automezzi adibiti al trasporto di cose » (456);

« Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi » (457).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato ha deferito il seguente disegno di legge in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri » (454), (previo parere della 5ª Commissione).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Presentazione di disegno di legge

M A N C I N I, *Ministro della sanità*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N C I N I, *Ministro della sanità*.
Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici » (462).

P R E S I D E N T E. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione del predetto disegno di legge.

Svolgimento di interrogazioni

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dei senatori Morvidi e Compagnoni al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Se ne dia lettura.

G E N C O, *Segretario*:

« Per sapere:

a) se sia a conoscenza della circolare n. 015069 inviata in data 7 ottobre 1963 a tutte le organizzazioni sindacali della provincia di Viterbo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con la quale circolare — nel trasmettere il modulo per la domanda della concessione, ai sensi delle leggi 10 dicembre 1958, n. 1094, e 3 aprile 1961, n. 255, del contributo per l'acquisto di semi — si prescrive che la precedenza, per la concessione stessa agli aventi diritto, sarà stabilita dalla data del timbro postale di partenza della domanda esigendo che il timbro postale sia quello di residenza del richiedente;

b) se non ritenga che tale obbligo della spedizione dall'ufficio postale di residenza costituisca un'illegittima limitazione della libertà personale e comunque sia una modalità non pertinente nè idonea ad un qualsiasi scopo legittimo che l'Ispettorato possa essersi proposto;

c) se sia a conoscenza che l'Ispettorato stesso ha restituito ai singoli coltivatori diretti richiedenti le loro domande invitando a ritrasmetterle a mezzo posta in partenza dal luogo di residenza e facendo così perdere loro il turno che avevano acquisito con la precedente trasmissione postale;

d) se non ritenga che tale restituzione sia illegittima, arbitraria e tale da far sorgere una responsabilità per risarcimento di danni a carico di chi l'ha eseguita e, di conseguenza, indirettamente, a carico dello Stato, e ciò perchè:

1) nessuna sanzione di nullità era stata comminata nella circolare per il caso che l'ufficio postale di partenza della domanda non fosse quello di residenza dell'interessato;

2) perchè la circolare prescrivente la spedizione della domanda dall'ufficio postale di residenza è stata inviata alle organizzazioni sindacali e non ai singoli coltivatori diretti che potevano pertanto non conoscere l'eccezionale restrizione, dimodochè si è reso privo ovvero menomato di un diritto chi non è stato posto a sicura conoscenza delle modalità per l'esercizio del diritto stesso » (175).

P R E S I D E N T E. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

A N T O N I O Z Z I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. I motivi che hanno indotto l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Viterbo ad emanare la circolare richiamata dagli onorevoli interroganti e relativa alla procedura da seguire per la presentazione della domanda per ottenere la concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi

selezionate a norma della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, sono da ricercarsi principalmente nel fatto che, negli anni scorsi, le Associazioni sindacali hanno adottato il sistema di presentare le domande stesse per tutti i coltivatori associati, alcuni dei quali, poi, non hanno ritirato la semente.

In tal modo, si è spesso verificato l'inconveniente che molti buoni per l'acquisto del prodotto sono rimasti inutilizzati, mentre molte centinaia di coltivatori, che avevano presentato la domanda singolarmente, non avevano potuto beneficiare della provvidenza, perchè l'ufficio aveva già impegnato i fondi disponibili per la particolare iniziativa.

Per ovviare a tale inconveniente e rendere nel contempo più spedita la procedura, l'Ispettorato ha ritenuto opportuno e logico che ogni coltivatore interessato si facesse personalmente promotore della richiesta, spedendo la domanda dal luogo di residenza, senza portarla o inviarla alla sede dell'Associazione sindacale a Viterbo.

Una tale disposizione sembra, perciò, a vantaggio degli interessati e consente, nel tempo stesso, all'ufficio di rispettare strettamente l'ordine cronologico della presentazione delle domande nell'assegnazione dei buoni per l'acquisto della semente.

Una analoga procedura viene da tempo seguita dalla locale Commissione per l'applicazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente il piano decennale di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti. Di detta Commissione fanno parte, oltre al Prefetto che la presiede, anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, i quali non hanno mai mosso obiezioni.

Ritengo opportuno rilevare che la procedura stessa ha già dato risultati quanto mai lusinghieri, come è dimostrato dal fatto che quest'anno, con una disponibilità di fondi pressochè uguale a quella degli scorsi esercizi finanziari, è stato possibile soddisfare tutte le domande di contributo presentate.

Posso assicurare gli onorevoli interroganti che in una riunione tenutasi a Viterbo nello scorso mese di dicembre, con la partecipazione di un rappresentante della Con-

federazione generale dei lavoratori, di quelli delle Associazioni sindacali locali e del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, la questione è stata chiarita con reciproca soddisfazione.

Chiarisco, da ultimo, che la circolare di cui trattasi è stata inviata soltanto alle organizzazioni sindacali, per l'impossibilità di avvertire singolarmente i coltivatori interessati a causa del gran numero di questi ultimi.

L'Ispettorato, però, per il tramite dei propri uffici staccati e dei funzionari tecnici che quotidianamente si recano nelle campagne per l'adempimento dei loro compiti d'istituto, non ha mancato di svolgere attiva azione di propaganda per portare a conoscenza degli interessati la nuova procedura.

D'altra parte non risulta che la procedura stessa abbia dato luogo a lagnanze da parte dei coltivatori aventi diritto.

P R E S I D E N T E . Il senatore Morvidi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

M O R V I D I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, diceva il marchese Colombi che le accademie si fanno o non si fanno, intendendo dire evidentemente che, se si fanno, si debbono fare per bene, altrimenti è inutile farle. Nel caso lamentato si è fatto un'accademia, si è fatta male, e si è conclusa peggio.

Io non posso ritenermi soddisfatto, anche perchè a me sembra che, mentre si è chiamato a cuori, si è risposto a picche. La circolare del 7 ottobre 1963 fu inviata dall'Ispettorato provinciale proprio alle organizzazioni di categoria, e fu un fatto giusto. Se nonchè, ad un certo punto, si richiedeva con tale circolare che la domanda interessante i singoli coltivatori recasse il timbro postale del paese di residenza di ciascun coltivatore, il che evidentemente incominciava a dare un intralcio enorme alla distribuzione, senza considerare che questa richiesta di far porre il timbro del paese di residenza dell'interessato è illegittima; tanto illegittima che tra i motivi di non rice-

vimento e di nullità della domanda non è affatto prevista, nella circolare, la mancanza del timbro del paese di residenza. Dice infatti la circolare: « Si precisa inoltre che le domande presentate incomplete particolarmente nelle generalità, nella qualifica e sua convalida, nell'indirizzo e nella varietà del seme saranno respinte da questo ufficio al richiedente che assumerà diritto alla concessione con la nuova data di spedizione ». Quindi nessun cenno al timbro del paese di residenza o alla sua mancanza.

Senonchè che cosa è avvenuto? Che, quando l'Ispettorato agrario ha ricevuto le domande non corredate dal timbro del paese di residenza e le ha ricevute necessariamente dall'organizzazione sindacale alla quale la circolare era stata inviata, le ha prese e una per una le ha restituite singolarmente agli interessati nei luoghi di residenza, per modo che questi hanno perduto automaticamente il turno; cioè, in un primo momento si è presa in considerazione l'organizzazione sindacale e in un secondo momento, quando faceva comodo all'Ispettorato agrario, l'organizzazione sindacale è stata pretermessa e si è ritornati all'origine, ai singoli. In tal modo si sono venuti a sacrificare gli interessi di moltissimi che avevano diritto al premio. Se, come dice l'onorevole Sottosegretario, si sia avuta a Viterbo una riunione tra l'Ispettorato dell'agricoltura e le diverse organizzazioni non lo so. Se questa riunione è avvenuta con piena soddisfazione delle parti tanto meglio; rimane però l'inconcepibile procedimento dell'Ispettorato dell'agricoltura per quel che riguarda l'emanazione della circolare suddetta ed il sistema con cui si sono ricevute e respinte le richieste di sussidio. Spero, non avendo ragione di dubitare circa la conciliazione che sarebbe avvenuta tra l'Ispettorato dell'agricoltura e le singole organizzazioni, che questa conciliazione impedisca in avvenire che si verifichino fatti analoghi a quelli verificatisi nel passato.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Russo al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Per conoscere:

1) se sia consapevole del disagio in cui versano gli olivicoltori pugliesi per la raccolta delle olive, compromessa dalla scarsa mano d'opera e per i salari praticati;

2) se, ciò premesso, non intenda, nella revisione del prezzo reclamato dai produttori dell'olio extra vergine, tener presenti le gravi e reali esigenze di tutti gli altri produttori di olio pregiato e commestibile, elevando, con lo stesso rapporto definito in sede di decreto ammasso, il prezzo del loro prodotto, nell'interesse di tutto il sud barese che fornisce la maggiore quantità d'olio, da Monopoli e centri vicini della provincia di Bari, a Fasano e tutto il brindisino, fino a Taranto e provincia » (188).

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

A N T O N I O Z Z I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste segue con particolare interesse il problema della disponibilità di mano d'opera per la raccolta delle olive, ed è quindi a conoscenza delle difficoltà che incontrano gli agricoltori della Puglia e di ogni altra zona olivicola italiana .

Purtroppo, i vari tipi di attrezzature meccaniche, fin qui proposti e sperimentati per la sostituzione della raccolta manuale, non hanno ancora raggiunto la funzionalità e l'efficacia che ne consentano l'applicazione generalizzata nella comune pratica agricola. Gli olivicoltori sono perciò costretti a far ricorso ai consueti sistemi ed a pagare gli elevati salari (anche 3 volte le precedenti misure) imposti dalla mutata situazione nel settore della mano d'opera agricola. Da ciò deriva un sensibile aumento delle spese di raccolta, le quali possono raggiungere ed anche oltrepassare il valore della metà del prodotto, così che rimane disponibile solo l'altra metà e anche meno per le neces-

sarie spese di coltivazione e le remunerazioni ai capitali ed al lavoro applicati.

In considerazione, appunto, degli aumentati costi di produzione dell'olio di oliva commestibile, gli acconti da corrispondere ai produttori conferenti di olio di oliva di produzione 1963-64 all'ammasso volontario, disposto con decreto ministeriale 31 ottobre 1963, sono stati, con successivo decreto ministeriale del 7 novembre 1963, aumentati da 60.000 a 68.000 lire al quintale per la prima categoria; da 58.000 a 64.000 lire al quintale per la seconda categoria; da 56.000 a 60.000 lire al quintale per la terza categoria e da 53.000 a 55.000 lire al quintale per la quarta categoria.

Difficilmente il produttore potrebbe realizzare sul libero mercato un prezzo superiore all'acconto che viene corrisposto ai conferenti di olio all'ammasso.

Comunque, se il prezzo realizzato a fine campagna di commercializzazione risultasse superiore, si procederebbe, ovviamente, a corrispondere al conferente la differenza a saldo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Russo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

R U S S O . Mi dichiaro soddisfatto della risposta che l'onorevole Sottosegretario si è compiaciuto di darmi e colgo l'occasione per ringraziare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto finora ha operato per venire incontro alle difficoltà del mercato dell'olio e della olivicoltura.

Sono anche grato per le ammissioni coraggiose del Sottosegretario, il quale ha riconosciuto pienamente il disagio dei nostri agricoltori che traggono dall'olivicoltura uno dei proventi più importanti della loro economia.

Molto opportuno è stato l'ammasso volontario per questo prodotto, e i prezzi di acconto praticati hanno avuto una benefica influenza sul mercato. Io stesso mi resi promotore, con una interrogazione scritta rivolta al Ministro dell'agricoltura, perchè il contingente di ammasso fosse maggiormente esteso. Era un momento molto critico, data la quantità e la bontà del raccolto rea-

lizzato quest'anno e la concorrenza del prodotto straniero.

Il Ministero dell'agricoltura si compiace di aderire al mio invito e così, con un saggio e tempestivo intervento, il mercato dell'olio ritrovò un qualche equilibrio. L'occasione è utile per ricordare al Governo che bisogna difendere sempre più e sempre meglio l'olio di oliva.

Il Ministero ha operato in questo senso, ma molti sono i pericoli e le insidie che circondano l'olio d'oliva. Sono note, infatti, le ben propagate sofisticazioni e forse poco sono apprezzati i mirabili elementi organolettici di cui è ricco il prodotto genuino.

Se l'olio d'oliva fosse meglio conosciuto credo che tornerebbe ad imporsi con una più viva richiesta dei consumatori e con una migliore vigilanza nei confronti di prodotti affini. Ciò avrebbe non solo conseguenze notevoli nel mondo dell'economia, ma anche in quello della salute pubblica.

Si prosegue nella politica della difesa dell'olio salvando i prezzi, vigilando per quanto si riferisce alle importazioni, alle licenze per gli olii di semi; si continui a vigilare con la massima attenzione perchè non si rinnovi il misfatto di olii grassi trasformati in olii commestibili.

Non ho interessi particolari nel settore dell'olio e dell'olivicoltura. Però vivo in mezzo alle popolazioni meridionali, sulla terra di Puglia che è tanto ricca di meravigliosi e antichi olivi, e sono testimone della fedeltà con cui i nostri rurali conservano quel meraviglioso patrimonio.

Onorevole Sottosegretario, convengo con lei che bisognerebbe disporre di mezzi meccanici per la raccolta delle olive; abbiamo letto qua e là notizie di studi e di ricerche. Ma non mi risulta che sia prossimo il traguardo che ci consentirà serie economie.

Ritengo pertanto che sia necessario nell'attesa fare ricorso ancora all'opera delle raccoglitrice cui spetta un giusto salario.

Voglio esprimere la fiducia che il Ministero, fra tutti gli enormi problemi che incombono nel mondo della nostra agricoltura, seguirà con rinnovato interesse le esigenze della nostra olivicoltura.

PRESIDENTE. Seguono nell'ordine del giorno quattro interrogazioni che si riferiscono agli stessi argomenti trattati dalle interpellanze iscritte al secondo punto dell'ordine del giorno. Propongo pertanto che si passi allo svolgimento delle interpellanze e che in tale sede si proceda anche allo svolgimento delle predette interrogazioni.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Luca De Luca al Ministro della sanità. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

« Per conoscere i motivi in base ai quali il Consiglio provinciale di sanità di Cosenza, nella seduta del 10 aprile 1963, non ha voluto esprimere, come doveva per legge, alcun parere circa l'istituzione di una seconda farmacia nel comune di Roggiano Gravina.

Trattasi di una richiesta avanzata nel corso degli ultimi undici anni da tutte le Amministrazioni che dal 1952 in poi si sono succedute alla direzione del predetto Comune. Ciò in quanto l'unica farmacia esistente non assicurava e non assicura l'assistenza necessaria ed indispensabile, anche in conseguenza del fatto che in questi ultimi anni sono sorti in Roggiano Gravina nuovi centri abitati e la popolazione ha subito un incremento costante, tale da raggiungere, alla data dell'ultimo censimento, 7.496 unità. L'urgenza dell'istituzione di una seconda farmacia è comprovata, inoltre, dalla continua pressione che la popolazione interessata ha sempre esercitato nei riguardi del medico provinciale il quale, però, con tattica dilatoria ha impedito, in sostanza, che la seconda farmacia venisse istituita, generando in tal modo l'incresciosa impressione dell'esistenza di oscuri legami fra gli Uffici sanitari ed il farmacista del Comune.

Per conoscere, altresì, come un tale comportamento viene giudicato da parte degli organi responsabili e quale azione si intende svolgere perchè le giuste aspirazioni della popolazione siano alfine ed al più presto soddisfatte » (21).

PRESIDENTE. Il senatore Luca De Luca ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

DE LUCA LUCA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anzitutto sono particolarmente grato all'onorevole Ministro che, con squisita e del resto ben nota sensibilità, ha voluto presenziare allo svolgimento di questa mia interpellanza che, in verità, non avrei certo presentato se l'onorevole Jervolino, predecessore dell'attuale Ministro al Dicastero della sanità, avesse risposto ad una mia interrogazione sullo stesso argomento.

Ma vi è di più. Prima ancora di decidermi a farne oggetto di un'interpellanza, ho cercato in tutti i modi di affrontare e risolvere il problema attraverso interventi personali presso l'onorevole Jervolino e presso il sottosegretario senatore Santero. Di regola io non sono un frequentatore di Ministeri, ma nel caso specifico posso dire di aver quasi assediato quello della Sanità.

Nonostante tutti gli accorgimenti e tutti i miei sforzi, non sono però riuscito ad ottenere nulla di concreto; ecco perchè ad un certo punto mi sono deciso a presentare questa interpellanza che porta il numero 21, il che significa che è una delle prime interpellanze presentate alla Presidenza di questa Assemblea nella IV legislatura.

Si tratta, è vero, di un problema singolo che riguarda un Comune della mia Regione, dove vivono alla men peggio circa 8.000 cittadini; ma per quanto singolo esso sia, penso che si inquadri perfettamente in tutto il disordine materiale e morale che regna sovrano nell'Amministrazione sanitaria del nostro Paese e che purtroppo il mio illustre conterraneo onorevole Giacomo Mancini oggi si trova a dover affrontare.

Non si tratta in questo caso, evidentemente, di vino sofisticato o di olio fatto con le

ossa di balena, delizie queste che gli italiani per tanti anni hanno digerito e che sono state scoperte non perchè avessimo un Ministero della sanità attrezzato, vigile ed operante per la salute pubblica, ma solo perchè le nostre guardie di finanza di tanto in tanto vanno a ficcare il naso in questa o in quella fabbrica, appunto perchè spesso l'odore della frode è così forte e si sente così da lontano che non possono fare a meno di fare qualche passo nei riguardi degli avvelenatori del nostro Paese.

Niente di tutto questo, signor Presidente e onorevoli colleghi. Qui si tratta di una farmacia che doveva essere istituita e che non è sorta, perchè l'unico farmacista del posto, il dottor Antonio Bruno, con i suoi intralazzi e le sue alte protezioni ha impedito fino a oggi che sorgesse; ciò ha acconsentito a questo figuro di tiranneggiare indi-

sturbato con le sue taglie applicate sui medicinali una popolazione di circa ottomila abitanti, la popolazione di Roggiano Gravina.

Onorevoli colleghi, se si andasse a rovistare tra le carte di questo Comune si troverebbe, tra le altre, una deliberazione di quella Amministrazione comunale che porta il numero 37 e la data del 10 novembre 1952. La delibera è di pura marca democristiana; si tratta cioè di una deliberazione votata all'unanimità da un Consiglio comunale democristiano. Fu dunque un'Amministrazione democristiana, che, accogliendo le istanze di tutta la popolazione, pose per la prima volta il problema dell'apertura in quel Comune di una seconda farmacia, e fu la stessa Amministrazione che per quattro anni fece, in verità, tutte le pressioni perchè le giuste istanze della popolazione venissero appagate.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue DE LUCA LUCA). Ma, ad ogni voto, ad ogni pressione, gli organi responsabili provinciali rispondevano che non si poteva dar luogo alla istituzione di una seconda farmacia, perchè il problema, affermavano, doveva essere risolto nel quadro generale della pianta organica di tutte le farmacie esistenti nella provincia di Cosenza, una provincia, si badi, che è tra le più grosse di tutta Italia, perchè conta ben 156 Comuni. Ma così è: la Democrazia cristiana è sempre divisa ed è divisa anche in fatto di farmacie. Sta di fatto che tutte le pressioni di quel Consiglio comunale democristiano non ebbero alcun effetto, nè nei riguardi del medico provinciale, nè nei riguardi del Prefetto, tutti e due consapevoli dell'ingiustizia che commettevano e conniventi, perchè il figuro, il dottor Antonio Bruno, facesse il comodo suo e su ogni medicinale richiesto fuori orario — il suo orario — applicasse una tassa di 300 lire.

Questo dottor Bruno milita nel Partito democristiano, ed oltre ad essere un farmacista protetto, è anche un agrario, un industriale, uno speculatore ed infine un professore, perchè il Provveditorato agli studi della provincia di Cosenza gli ha affidato recentemente anche una cattedra.

Ma andiamo avanti. Nel 1956 il Consiglio comunale di Roggiano Gravina fu conquistato dalle forze socialcomuniste e la mancata istituzione della seconda farmacia fu anche una componente che contribuì a rovesciare l'Amministrazione democristiana. La nuova Amministrazione ritornò con maggior forza sull'argomento con un voto unanime, condiviso quindi anche dalla minoranza consiliare democristiana, ma anche questa volta con esito negativo. Ho qui la delibera votata il 4 agosto 1956 assieme a tutte le altre delibere, che non leggerò per brevità; è certo che l'Amministrazione socialcomunista continuò a premere presso l'autorità con ordini del giorno, manifesta-

zioni, petizioni, delegazioni, interrogazioni al Parlamento, tutte iniziative che non ebbero alcun effetto. Il farmacista era sempre lì, despota assoluto, imperturbabile, di fronte alla pressione popolare. Nel gennaio del 1961 la civica Amministrazione, composta da democristiani dissidenti, ritornò alla carica con una nuova delibera che restò anch'essa senza effetti e nel successivo mese di febbraio 1961 lo stesso Consiglio comunale, visti inutili i suoi sforzi presso le autorità provinciali, inoltrò una nuova deliberazione al Ministero della sanità perchè la seconda farmacia venisse istituita. Anche questo tentativo fallì ed il farmacista dottor Bruno, il protetto, continuò ad applicare la sua legge ferrea: 300 lire in più su ogni prodotto venduto fuori orario. Pensate, onorevoli colleghi, ad una popolazione rurale costretta a subire per lunghi anni una legge di questo genere. Anche su questo argomento, su questa taglia delle 300 lire, connivenza assoluta da parte delle autorità provinciali. Si trattava di un protetto e quando uno è protetto è protetto.

E così arriviamo al 12 agosto del 1962, epoca nella quale l'Amministrazione comunista di Roggiano Gravina richiese, con delibera numero 12, l'istituzione, in via straordinaria, della seconda farmacia, in considerazione del fatto che nel Comune erano sorti nuovi centri abitati. Su tale deliberazione il Consiglio provinciale di sanità non volle decidere nè pro nè contro. Condotta inammissibile, onorevole Ministro; inammissibile, perchè il Consiglio provinciale di sanità era tenuto, per legge, di fronte a tale richiesta, ad esprimere un parere, positivo o negativo che fosse, ma questo parere non è stato mai espresso. E ciò volutamente; ed è qui che la legge viene messa sotto i piedi. Il Prefetto di Cosenza, nella sua qualità di presidente del Consiglio provinciale di sanità, aveva il preciso dovere di applicare la legge, ossia di riunire il Consiglio e di farlo esprimere in modo positivo o in modo negativo; e ciò per dare la possibilità al Comune richiedente di ricorrere al Consiglio di Stato. Ma il Prefetto — non parlo dell'attuale, ma di quello precedente, il dottor De Boni — questo non l'ha fatto, evidentemen-

te avendone i motivi. In primo luogo perchè sapeva che in partenza il comune di Roggiano Gravina aveva ed ha tutti i numeri dal punto di vista legale per ottenere una seconda farmacia, e quindi un parere sfavorevole di un organo competente sarebbe stato oltre modo ingiusto ed assurdo; in secondo luogo perchè, quando il Consiglio di Stato si pronuncia contro il deliberato di un Prefetto, è chiaro che il Prefetto non ci fa certo una bella figura.

Ma andiamo avanti. Il 1º marzo del 1963 abbiamo una nuova deliberazione da parte dell'Amministrazione comunista, questa volta con la richiesta dell'istituzione della seconda farmacia in via ordinaria, dato che dal censimento del 1961, pubblicato il 2 febbraio 1962, il Comune risultava avere aumentato la sua popolazione raggiungendo 7.475 unità. Ma anche questa deliberazione non ebbe seguito, perchè il Consiglio provinciale di sanità, anzichè esprimere parere positivo o negativo nel merito, come per legge era tenuto a fare, girava al largo ed affermava che avrebbe potuto decidere sull'istituzione della seconda farmacia soltanto dopo aver proceduto alla revisione dell'intera pianta organica delle farmacie esistenti in tutta la provincia e dopo aver ricevuto istruzioni al riguardo da parte del Ministero della sanità. E qui si tirano in ballo gli organismi ministeriali che non c'entrano affatto. C'è una legge: in base a questa legge un Comune che ha una popolazione superiore a 5 mila abitanti può chiedere l'istituzione di una seconda farmacia. Qual è l'organo che deve decidere in merito? L'organo che deve decidere in merito è il Consiglio provinciale di sanità. Se decide favorevolmente, viene bandito il concorso; se decide sfavorevolmente, lascia la libertà al Comune richiedente di ricorrere al Consiglio di Stato. Ecco tutto!

Se è così, e non può essere diversamente, perchè si tira in ballo il Ministero? Cosa c'entra il Ministero? Ma è chiaro! Ci si barica dietro il Ministero, perchè non si vuole applicare la legge o perchè si spera che da Roma possa giungere l'ordine in direzione giusta e quindi Prefetto e medico provinciale possano ritenersi liberati dal vincolo dell'obbedienza a certi ordini ricevuti.

È a questo punto, onorevole Ministro, che io ho parlato con il ministro Jervolino, ho parlato con il sottosegretario Santero, ho parlato con la Direzione generale dei servizi farmaceutici. Badate, onorevoli colleghi, io non ho chiesto al ministro Jervolino e al sottosegretario Santero che risolvessero positivamente la questione. Tale richiesta io non l'ho rivolta, naturalmente, neanche quando ho preso contatti diretti con la Direzione generale dei servizi farmaceutici.

Io non ho chiesto cose di questo genere. Ho chiesto semplicemente che, di fronte al sopruso, di fronte alla violenza, gli organismi responsabili preposti al rispetto della legge facessero rispettare le disposizioni vigenti ed intervenissero perchè il Consiglio provinciale di sanità esprimesse un parere — dico « un parere » — qualunque esso fosse. Esercitavo, cioè, un diritto e nell'esercitare questo diritto compivo, nello stesso tempo, un dovere. Ecco tutto.

Che se poi, anche contro la legge, in uno Stato di diritto predominano e trionfano i « bravi » ed i loro protetti, questo è un vecchio discorso che si inquadra perfettamente in quello che è il costume instaurato nel nostro Paese dal Partito della democrazia cristiana.

Ci fu, a un dato momento, un funzionario molto qualificato del Ministero, che per doverosa correttezza non nomino, il quale, convinto delle mie buone ragioni, ma altrettanto della inutilità dei miei sforzi, mi disse chiaramente: « Dia retta a me, non perda tempo al Ministero e provi con una interpellanza ». Ecco perchè sono stato costretto a presentare questa mia interpellanza.

Ma andiamo avanti per qualche altro minuto. L'ultima deliberazione del Consiglio comunale di Roggiano Gravina è del 13 luglio 1963. Siamo al solito risultato: si prende tempo, si prende sempre tempo, e ciò fa comodo. Mai come in questo caso il tempo è denaro. Ogni giorno che passa, ogni mese, ogni anno rappresentano per il nostro farmacista Antonio Bruno molti quattrini. Giorni, mesi e anni che passano rappresentano centinaia e migliaia di taglie da trecento lire l'una applicate sui medicinali

venduti fuori orario, a parte poi la vendita normale dei medicali, che ha sempre fruttato a questo figure una media di oltre dieci milioni all'anno.

Contro quest'uomo non vale neanche il pronunciamento del Consiglio dell'Ordine dei farmacisti, il quale all'unanimità esprime il proprio parere favorevole perchè la seconda farmacia venga istituita nel comune di Roggiano Gravina.

Perchè accade tutto questo? Tutto questo accade perchè si tratta di un protetto.

Dicevo, all'inizio di questa mia breve trattazione, che la Democrazia cristiana è anche divisa in fatto di farmacie. Abbiamo, infatti, da una parte la Democrazia cristiana di Roggiano Gravina, che, si badi, a norma di legge pretende che una seconda farmacia sia istituita in quel Comune; dall'altra parte abbiamo la Democrazia cristiana di Cosenza, che, contro la legge, attraverso i suoi massimi esponenti, vuole che ciò non avvenga. Onorevole Ministro, noi ci conosciamo e non da poco. Ebbene, mi creda: io le dico che, se tutto ciò è accaduto, è perchè tre massimi esponenti della Democrazia cristiana di Cosenza, come i tre bravi di manzoniana memoria, hanno detto al prefetto De Bonis: « Questa farmacia non si ha da fare nè ora nè mai ». Indaghi, parli con il medico provinciale, e così potrà scoprire anche i nomi di questi tre personaggi.

Sono passati undici anni dal 1952 ad oggi e in questi anni tutte le Amministrazioni che si sono succedute al governo di quel Comune, da quella democristiana fino a quella comunista, si sono battute, con più o meno energia, con minore o maggiore mobilitazione della pubblica opinione, affinchè la seconda farmacia venisse istituita. Undici anni di attesa, e si attende ancora.

Tutto questo è accaduto, mentre si sapeva, e lo sapevano sia le autorità provinciali sia quelle governative, che Roggiano Gravina, prima ancora che avesse cinquemila abitanti, e precisamente nel 1910, aveva ben tre farmacie, i cui titolari erano Gaetano Caruso, Giuseppe Antonio Casella e il padre dell'attuale titolare, dottor Antonio Bruno.

Ecco in breve come stanno i fatti.

Ci troviamo di fronte ad una palese, sfacciata tattica dilatoria per impedire che in un Comune una seconda farmacia possa sorgere; palese, sfacciata tattica dilatoria, durata undici anni, per proteggere gli interessi di un privato con grave danno di un'intera popolazione di circa ottomila abitanti, la quale ha avuto forse il torto di sopportare troppo a lungo, oltre ogni umana misura, che l'iniquità si compisse e durasse tanti anni.

Non c'è da meravigliarsi dunque se, in una situazione del genere, si determina nella popolazione, come affermo nella mia interpellanza, l'impressione dell'esistenza di oscuri legami tra il medico provinciale e il farmacista del Comune. Certo, il medico provinciale ha la sua responsabilità, così come l'ha il prefetto De Bonis, ma queste responsabilità valicano i confini della mia regione ed arrivano fino a Roma. Il ministro Jervolino, il sottosegretario Santero, la Direzione dei servizi farmaceutici, nessuno escluso, erano tutti al corrente di questa triste storia. Al fondo della questione stanno i tre illustri personaggi della Democrazia cristiana, che proteggono gli interessi dell'unico farmacista del posto. Sopruso e violenza: anche questa è mafia, con la differenza che nella mafia propriamente detta spesso esplode il colpo di lupara, che abbatte capi, sottocapi e gregari; nel caso nostro ciò non avviene: nel caso dei nostri tre illustri personaggi e del loro protetto, si tratta di una mafia senza pericoli, senza rischi, senza prezzo. L'unico prezzo è quello che è stato pagato dalla popolazione di Roggiano Gravina per ben undici anni.

Certo, il Prefetto di Cosenza, nel ricevere e nell'accettare quell'ordine, era ben lontano dal pensare che un giorno un cosentino, un socialista, l'onorevole Mancini, avrebbe avuto la direzione del Dicastero della sanità pubblica. Ci voleva dunque un Ministro socialista, perchè uno spiraglio di luce si aprisse in questo caso e l'intricata matassa potesse essere sciolta. Dico questo, signor Presidente, perchè ho buoni motivi di ritenere che l'onorevole Ministro, nel rispondermi, vorrà fornire al Senato nel merito qualche buona notizia, la quale possa tran-

quillizzare tutti e dare anche a me la possibilità, una volta tanto, di dichiararmi soddisfatto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro della sanità ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

M A N C I N I , *Ministro della sanità.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il senatore De Luca per le amichevoli e cordiali espressioni che ha avuto nei miei confronti e immediatamente preciso che il Ministero della sanità ha riconosciuto valide le ragioni espresse nella sua interpellanza ed in precedenza più volte manifestate dall'Amministrazione comunale di Roggiano Gravina ed è poi intervenuto nelle forme opportune, presso gli organi competenti provinciali, per l'esame sollecito, senza altri rinvii, della pratica relativa all'istituzione della seconda farmacia di Roggiano Gravina. La pratica nel mese di gennaio, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità, è stata posta all'esame della Giunta provinciale amministrativa che l'ha approvata; è attualmente in corso di emanazione il decreto istitutivo della seconda farmacia, decreto che è di competenza del medico provinciale.

Detto questo, però, debbo affermare di ritenere eccessive le considerazioni che il senatore De Luca ha voluto fare nei confronti dell'Amministrazione sanitaria, che nel caso specifico ha scarse responsabilità. Considero anche eccessiva l'accusa che lo stesso senatore De Luca ha voluto rivolgere anche ad ambienti politici per la vicenda della farmacia. Non escludo che in questo episodio, che è un modesto episodio di vita locale — che peraltro è indice di un costume che ancora in diverse zone del Sud esiste e contro il quale credo sono impegnati tutti i partiti e in modo particolare i partiti che formano l'attuale coalizione di Governo — abbiano pesato anche influenze politiche...

M A C C A R R O N E . In questo caso chi ha interferito per undici anni?

M A N C I N I , *Ministro della sanità.* Escludo che sia stata l'Amministrazione sanitaria, perchè la competenza specifica non era dell'Amministrazione sanitaria.

In ogni caso a me spetta precisare le decisioni adottate, oggi, dal mio Ministero nei confronti del problema della seconda farmacia; d'altra parte lo stesso interpellante ha fatto una distinzione per quanto riguarda il comportamento di appartenenti allo stesso partito. Quando episodi del tipo denunziato si verificano, è importante che siano bloccati, normalizzati e non abbiano a perpetuarsi. Ed è quanto è avvenuto per la farmacia di Roggiano Gravina.

Un'ultima osservazione devo fare per l'accusa di imposizione di sovrapprezzo su i medicinali. Su questa materia, che è certamente di mia competenza, assicuro che verranno immediatamente disposti gli opportuni accertamenti.

P R E S I D E N T E . Il senatore Luca De Luca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

D E L U C A L U C A . Signor Presidente, sono soddisfatto della risposta che l'onorevole Ministro mi ha dato. Ora, si tratta, però, di fare in modo che il bando di concorso si faccia con una certa sollecitudine; non vorrei che per fare questo debbano passare altri undici anni. Mi auguro che sarà fatto presto, perchè ho fiducia nel ministro Mancini.

Infine non vorrei perdere questa occasione — perchè sarebbe da parte mia una imperdonabile trascuratezza — per ricordare al Ministro il vecchio problema dell'ospedale di Roggiano Gravina, al quale sono interessati una decina di Comuni e circa 50-60.000 abitanti, Comuni che distano dal più vicino ospedale, quello di Cosenza, 60-70 chilometri.

M A N C I N I , *Ministro della sanità.* Debbo dirle che anche questo problema è stato risolto, perchè abbiamo deciso di creare l'ospedale in un Comune che è a cinque chilometri da Roggiano Gravina.

D E L U C A L U C A . La ringrazio anche per questa confortevole notizia, come la ringrazio nuovamente della risposta che mi ha dato e per il fatto che ha voluto presenziare allo svolgimento della mia interpellanza.

P R E S I D E N T E . Segue un'interpellanza dei senatori Gomez D'Ayala e Cipolla ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia.

Sullo stesso argomento sono state presentate dal senatore Gomez D'Ayala e dal senatore Stefanelli due interrogazioni al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Si dia lettura dell'interpellanza.

G E N C O , *Segretario:*

« GOMEZ D'AYALA (CIPOLLA). — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia.* — Gli interpellanti chiedono di conoscere gli intendimenti del Governo:

1) sulla costituzione e funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali per l'equo affitto dei fondi rustici con particolare riferimento:

ai criteri adottati per garantire la presenza in esse dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria effettivamente esistenti;

ai criteri adottati nella formazione delle tabelle di equo affitto e nella determinazione delle riduzioni del canone nelle zone danneggiate dalle avversità atmosferiche;

alla posizione assunta a favore degli interessi della proprietà fondiaria da alcuni ispettori agrari provinciali nelle deliberazioni adottate dalle stesse Commissioni;

2) sulla costituzione e funzionamento delle sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti di appello per la decisione delle controversie agrarie con particolare riferimento:

ai criteri di scelta degli esperti;

alla uniformità della prassi adottata presso le diverse circoscrizioni in ordine all'incardinamento e svolgimento dei processi;

alle spese di iscrizione a ruolo;

3) sulle deliberazioni adottate dal Ministero dell'agricoltura e dalla Commissione tecnica centrale in ordine ai termini e modalità di impugnazione delle determinazioni delle Commissioni tecniche provinciali;

4) sulla urgente necessità della adozione di adeguate misure anche in sede legislativa ai fini:

di assicurare le più ampie garanzie di impugnazione delle determinazioni delle Commissioni tecniche;

di adeguare la composizione delle sezioni specializzate allo spirito della norma costituzionale e garantire la piena indipendenza dei giudici togati e non togati, chiamati a farne parte, dagli interessi di categoria, riconoscendo alle organizzazioni delle categorie il diritto di essere paritetica-mente rappresentate nelle sezioni stesse;

di consentire il più agevole funzionamento delle sezioni specializzate agrarie ed il minore e più uniforme costo della giustizia nel delicato settore, secondo lo spirito delle norme tutte che disciplinano la materia delle controversie agrarie, equiparate dalla legge alle controversie individuali di lavoro » (56).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle due interrogazioni.

G E N C O , Segretario:

« GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali fino ad oggi non è stata adottata decisione alcuna sul ricorso prodotto dall'Ispettore compartimentale della agricoltura per la regione campana nell'ottobre 1962, nei modi e termini previsti dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, avverso le determinazioni della Commissione provinciale di Napoli per l'equo affitto relative alle annate agrarie 1961-62 e 1962-63.

L'interrogante chiede di conoscere altresì se il Ministro intenda adottare gli opportuni provvedimenti sia ai fini della sollecita definizione della delicata questione sia ai fini dell'adozione di rigorose sanzioni a carico dei responsabili della grave omissione che si traduce, stanti le numerose sollecita-

zioni da parte di parlamentari, dirigenti sindacali e diretti interessati, in un vero e proprio rifiuto di atti di ufficio » (37);

« STEFANELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che nella provincia di Bari oltre diecimila famiglie di piccoli e medi coltivatori diretti fittavoli si trovano nella impossibilità di continuare a condurre i terreni perchè i canoni di affitto non sono equi rispetto alla grave situazione in cui si trovano i contadini. Infatti, come si rileva dall'ordine del giorno inviato dalla Alleanza provinciale dei contadini di Bari a tutte le autorità provinciali e nazionali competenti, la Commissione tecnica provinciale per l'equo canone (la quale ha deliberato tabelle di « equo » canone sulla base delle colture come da pubblicazione su Foglio annunci legali della Prefettura per i bienni 1961-62 e 1962-63 e per le annate agrarie 1963-64 e 1964-65) non ha tenuto esattamente conto dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962 n. 567 che stabilisce di assicurare allo affittuario una equa remunerazione per il lavoro prestato con la sua famiglia e per la buona conduzione dei fondi, e neanche ha tenuto in buon conto le altre componenti che gravano sull'affittuario: imposta di famiglia, reddito agrario, contributi previdenziali ed assistenziali, costo dei mezzi meccanici, alto costo dei concimi e degli anticrittogamici, basso prezzo dei prodotti agricoli;

2) se il Ministro intenda prendere in considerazione e con quali provvedimenti le proposte contenute nel suddetto ordine del giorno dell'Alleanza provinciale dei contadini, le quali fanno riferimento ai disposti degli articoli 2, 3, 4, 35 e 44 della Costituzione della Repubblica e cioè:

a) riesame da parte della Commissione centrale delle indicazioni generali a suo tempo emanate per le Commissioni tecniche provinciali per quanto attiene all'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 567;

b) riesame con urgenza, da parte della Commissione tecnica provinciale, delle ta-

belle già stabilite concernenti le annate agrarie 1963-1964 e 1964-65;

c) indagine analitica e precisa, da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, delle reali condizioni in cui versa in provincia di Bari l'affittanza agraria, ai fini di stabilire nuove tabelle di «equo canone» (238).

P R E S I D E N T E . Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

G O M E Z D ' A Y A L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero, prima di illustrare l'interpellanza, richiamare l'attenzione del Senato sull'importanza delle questioni poste dal documento. Si tratta del problema dell'affitto dei fondi rustici, che interessa un milione di famiglie di coltivatori diretti che lavorano quattro milioni di ettari di terreno del nostro Paese, di un problema per il quale si erano determinate molte aspettative nelle campagne perchè, durante l'esame della legge cui facciamo riferimento, molte questioni furono lasciate insolute e rinviate alla discussione delle leggi agrarie, affermando che in quella sede si sarebbero affrontati alcuni aspetti di fondo del problema delle affittanze dei fondi rustici.

Oggi, alle aspettative che si erano determinate, seguono le preoccupazioni degli affittuari, dopo che le leggi agrarie sono state presentate dal Governo. Non invaderò questo campo. Avremo modo di approfondire a tempo debito, ma non posso non rilevare che le preoccupazioni cui mi riferisco sono legittime perchè i problemi delle affittanze sono completamente ignorati nei disegni di legge approvati dal Consiglio dei ministri.

Con l'interpellanza e con l'interrogazione abbiamo sollevato un complesso di questioni. La prima riguarda la formazione e il funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali, cioè di quegli organismi che avrebbero dovuto, a norma della legge 12 giugno 1962, n. 567, determinare per ogni provincia, sulla base di indicazioni elaborate da una Commissione centrale, le tabel-

le dei minimi e dei massimi dei canoni di affitto.

A distanza di circa un anno e mezzo, se si fa il bilancio della costituzione di queste Commissioni, dei criteri adottati nella formazione delle tabelle dell'equo fitto e di una serie di questioni che sono emerse in numerose province del nostro Paese, si deve giungere alla conclusione che si è operato per ostacolare il più possibile le aspirazioni dei contadini, per rendere meno operativa la legge.

Per quanto riguarda la costituzione delle Commissioni, è da far presente che esistono alcune organizzazioni rappresentative del mondo dei coltivatori diretti, una delle quali, l'Alleanza nazionale dei contadini, che è riconosciuta come largamente rappresentativa dallo stesso Ministero dell'agricoltura perchè è rappresentata nella Commissione centrale, non è riuscita ad ottenere la rappresentanza in decine e decine di Commissioni tecniche provinciali.

In Piemonte, solo a Torino, l'Alleanza nazionale dei contadini, che ha una forza notevole, in modo particolare in alcune province, che comunque è un'organizzazione nazionale pienamente riconosciuta e che svolge un ruolo ormai non più discutibile da nessuna parte politica, ha la rappresentanza nella Commissione tecnica provinciale. In Lombardia soltanto a Varese è riuscita ad ottenere la presenza del suo rappresentante nella Commissione tecnica provinciale; eppure, tanto per portare un esempio, a Mantova 4.000 famiglie di affittuari coltivatori diretti sono iscritte ad essa. Non parliamo poi del Veneto: nel Veneto è assolutamente vietato alla nostra organizzazione di essere presente in qualsiasi Commissione. Evidentemente le pressioni e la presenza attivissima dell'ex ministro Rumor hanno contribuito a rendere più difficile l'accesso della nostra organizzazione nelle Commissioni. In Puglia soltanto a Bari. E potrei andare avanti, potrei leggere tutto l'elenco delle provincie.

Quale spiegazione si dà al rifiuto opposto dai Prefetti alla istanza legittima formulata da queste organizzazioni per ottenere la rappresentanza? Una spiegazione che oggi di-

venta risibile. Si dice: l'Alleanza dei contadini nelle elezioni per i Consigli direttivi delle mutue contadine non è riuscita ad ottenere l'amministrazione di alcuna mutua.

Ma noi abbiamo discusso qualche giorno addietro una mozione presentata dalla nostra parte politica che ha impegnato tutti i colleghi del Senato in un dibattito polemico, vivace quanto si vuole, ma dal quale è emerso, in modo a mio avviso indiscutibile, un complesso di illegalità, di violazioni delle norme più elementari della democrazia, di fatti che rasentano ed oltrepassano i limiti del codice penale, che mette sotto accusa quella organizzazione la quale ottiene invece in molte provincie la rappresentanza assoluta.

Ed è tanto più valida questa affermazione se è vero che, a conclusione del nostro dibattito, è stata approvata all'unanimità l'ultima parte di un ordine del giorno che impegna il Governo ad intervenire nelle forme opportune per garantire il rispetto dei diritti di libertà, la partecipazione alle elezioni e una serie di cose inerenti proprio alla battaglia elettorale. Messo da parte questo argomento, non rimane altra giustificazione per il rifiuto opposto all'Alleanza dei contadini.

Secondo aspetto: funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali e formazione delle tabelle. Sono state impartite dalla Commissione tecnica centrale alcune direttive relative ai criteri da seguire nella formazione delle tabelle. La legge prescrive, sulla base di queste direttive, che le Commissioni tecniche e provinciali debbano provvedere alla formazione di queste tabelle, entro un termine tassativamente fissato.

Che cosa è accaduto invece? Per quanto riguarda questo primo aspetto, il termine fissato dalla legge non è stato rispettato e ci sono ancora dodici provincie dove le Commissioni tecniche provinciali non hanno elaborato le tabelle. Qualcuna si è addirittura spogliata dei compiti che la legge assegna alle Commissioni tecniche provinciali, come ad esempio quella di Cremona, dove si è giunti a conclusioni veramente straordinarie e direi allarmanti.

« Il Prefetto Presidente — si legge nel verbale di questa Commissione — interviene per richiamare le parti sui termini di scadenza stabiliti inderogabilmente dal Ministero dell'agricoltura per un utile componimento dell'equo canone e invita le parti stesse a presentare, ognuna, proposte concrete in busta chiusa ». Il Prefetto dunque indice un'asta, e dopo aver affermato che il termine è inderogabilmente fissato, fa presente che in mancanza si vedrà costretto a rimettere la questione alla Commissione tecnica centrale. Cioè a dire, la Commissione che dovrebbe funzionare secondo i criteri fissati dalla legge e dal regolamento e procedere alla determinazione dei canoni equi, per invito del Prefetto dovrebbe invece abdicare alla propria funzione e rimettere tutta la questione alla Commissione centrale. Ho ricordato l'esempio di Cremona perchè ho qui il verbale, ma posso ricordare anche Treviso, Salerno, Padova, Rovigo, Messina, Rieti, Roma, Aosta, Bologna, dodici provincie che non hanno le tabelle dell'equo fitto. Ma, in mancanza di decisioni della Commissione tecnica provinciale, la legge prescrive che può e deve intervenire la Commissione centrale appositamente istituita.

Che cosa ha fatto la Commissione centrale per affrontare e risolvere il problema? Anche qui la legge stabilisce alcuni termini di scadenza; il regolamento ministeriale assegna precise responsabilità al Ministro, assegna termini perentori alla Commissione. Nessuno di questi termini e nessuna di queste responsabilità sono stati rispettati dal Ministro e dalla Commissione. Ecco le prove: il regolamento ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1963, n. 6, stabilisce all'articolo 3 che il Ministro dell'agricoltura è responsabile della convocazione della Commissione tecnica centrale. Quando la Commissione tecnica centrale è chiamata a colmare le lacune per le inadempienze delle Commissioni tecniche provinciali, deve, 15 giorni prima della scadenza del termine fissato dalla legge, sollecitare le Commissioni tecniche provinciali ad adempiere ai compiti assegnati dalla legge fissando un termine perentorio entro il quale le Commissioni devono procedere al-

le loro determinazioni. Scaduto questo termine, la Commissione centrale deve richiedere tutti gli atti alle Commissioni tecniche e deve provvedere in sostituzione delle Commissioni tecniche provinciali. Nulla di tutto questo è stato fatto. Sono trascorsi mesi e mesi e le tabelle non sono state elaborate. La Commissione tecnica centrale non si è sostituita come doveva alle Commissioni provinciali. Abbiamo così oggi il diritto di domandare al Ministro dell'agricoltura le ragioni di questo ritardo ed abbiamo anche il diritto di domandare come si qualifica questo atteggiamento negativo.

Ma le cose non finiscono qui. Io desidero richiamare l'attenzione del Senato anche su una questione che può apparire di carattere marginale, ma è invece importante. Alla Commissione tecnica centrale è assegnato anche il compito di decidere sui ricorsi presentati dall'Ispettore compartimentale dell'agricoltura avverso le tabelle. In provincia di Napoli furono elaborate, nei termini fissati dalla legge, le tabelle e, su segnalazione delle organizzazioni delle categorie interessate, l'Ispettore compartimentale dell'agricoltura inoltrò un ricorso alla Commissione centrale. Su questo ricorso non vi è alcuno che abbia provveduto.

Il Ministro dell'agricoltura, ripetutamente interrogato, non ha ritenuto di rispondere e soltanto oggi è iscritta all'ordine del giorno la mia interrogazione, alla quale ella, onorevole Sottosegretario, dovrà dare risposta; e forse sarebbe stato opportuno conoscere la risposta prima dello svolgimento dell'interpellanza.

Comunque, risulta che la Commissione tecnica centrale non è stata investita della questione.

Anche qui devo rinnovare la domanda: ma se si ignorano i ricorsi, se si ignora la istanza presentata dalle organizzazioni interessate o dallo stesso pubblico funzionario, quale garanzia ha il cittadino del rispetto della legge e della tutela dei suoi diritti?

Sempre sull'argomento del funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali, devo aggiungere, per quanto riguarda i criteri fissati dalla legge e dalle direttive im-

partite dalla Commissione tecnica centrale, che quanto meno si è fatto malgoverno delle norme relative alla elaborazione delle tabelle.

Intanto, il principio fondamentale fissato dalla legge, relativo alla finalità stessa della legge, la quale vuole assicurare il corrispettivo pieno del lavoro prestato dall'affittuario e dalla sua famiglia nel terreno, che deve essere l'elemento centrale dal quale devono partire tutte le analisi per giungere poi alla determinazione della rendita spettante al padrone, è stato generalmente ignorato. Non si è proceduto, cioè, ad alcuna analisi dei costi di produzione; non si è proceduto ad alcun accertamento relativamente alle condizioni di lavoro, alle tariffe salariali, alla effettiva remunerazione ottenuta dall'affittuario coltivatore diretto, al bilancio aziendale.

In molte Commissioni non si è tenuto conto delle diverse formule contrattuali. Si è stabilito l'equo canone, per esempio in denaro, in una provincia o per certe zone dove il canone in denaro non era praticato e dove, invece, si corrispondevano canoni in natura, con riferimento a determinati prodotti e a determinate derrate.

Quali sono state le conseguenze? Difficoltà di applicazione della legge e in qualche caso, pare, addirittura da parte delle sezioni specializzate, il rifiuto di applicare le tabelle, sulla base di una argomentazione giuridica: non è possibile, in virtù della legge n. 567, per il magistrato, modificare la formula contrattuale. Quindi, in mancanza del parametro che doveva essere fornito dalla Commissione tecnica provinciale relativamente a quella formula contrattuale, per esempio al contratto in natura, il magistrato ha ritenuto di non poter applicare le tabelle.

E una larga zona di affitto, un numero notevolissimo di affittuari è rimasto privo della possibilità di ottenere l'applicazione della legge.

Ma si sono verificate cose ancora più gravi. In provincia di Modena la Commissione tecnica provinciale ha stabilito tre categorie di affittanza: la grande affittanza, cioè l'affittanza appoderata, per la quale ha

fissato una determinata misura di canone, minima e massima; l'affittanza media, cioè le aziende di dimensioni più modeste, per la quale ha stabilito che al canone base fissato per la grande affittanza deve essere aggiunta una maggiorazione. In tal modo l'azienda di più modeste condizioni economiche deve pagare un tributo alla proprietà fondiaria maggiore di quello che paga l'azienda capitalista; tutto questo, capovolgendo i principi che ispirano la legge sull'equo affitto. La maggiorazione per questi tipi di aziende, va dal 10 al 20 per cento del canone fissato a base.

Come se questo non bastasse, ha infine delineato una categoria di imprese che vanno al di sotto delle dimensioni medie ed ha stabilito che per tali aziende più piccole, perchè appunto sono troppo piccole, non vi deve essere l'applicazione della legge sull'equo canone, escludendole così dalla tabella.

Non voglio discutere qui la legittimità di quelle determinazioni; però è chiaro che le Commissioni tecniche provinciali non stanno adempiendo, come sarebbe loro dovere, al compito che è stato loro assegnato dalla legge; ma desidero porre una domanda: la responsabilità di queste impostazioni abnormi a chi deve essere attribuita? Esistono certo Commissioni dove a queste determinazioni si giunge sulla base di un accordo generale. Sono le Commissioni in cui, per l'assenza della rappresentanza dell'Assemblea, si raggiunge agevolmente il compromesso tra la Confederazione degli agricoltori e la Confederazione dei coltivatori diretti dell'onorevole Bonomi. Dove invece la presenza di altre organizzazioni fa aprire la discussione e fa sollevare i problemi, nel modo come la legge esige che siano posti, quando si arriva ugualmente a tali determinazioni ci si arriva perchè i funzionari dell'Ispettorato agrario e della Prefettura si schierano dalla parte dei padroni. La Commissione decide a maggioranza... (*Cenno di diniego del sottosegretario Antoniozzi*).

Onorevole Sottosegretario, io non comprendo il suo gesto. La Commissione è costituita da rappresentanti di affittuari, da

rappresentanti di proprietari ed io le porterò senz'altro decine di verbali dai quali risulta che la decisione è stata determinata dalla posizione assunta dal rappresentante del Prefetto e dal rappresentante dell'Ispettorato agrario. Ciò significa che nelle direttive date agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, nelle indicazioni fornite alle Prefetture non si è tenuto conto, perchè non si è voluto tener conto, delle vere ragioni che ispirano la legge, delle finalità che la legge vuole perseguire, delle esigenze che si pongono nelle nostre campagne.

Ho detto anche del funzionamento della Commissione tecnica centrale e non desidero insistere ulteriormente sull'argomento. Però dai fatti sui quali richiamavo l'attenzione del Senato emergono alcune esigenze fondamentali. La prima di queste esigenze è che si ritrovi il modo per offrire ai singoli, alle organizzazioni, un minimo di garanzia, di tutela giurisdizionale dei diritti. Secondo la legge, le tabelle sono impugnabili soltanto con ricorso che l'Ispettore compartimentale dell'agricoltura deve proporre entro 15 giorni dall'elaborazione, dalla definizione delle tabelle. Sulla decorrenza di questo termine pare che ci sia una posizione del Governo, illustrata in una certa circolare diramata molti mesi addietro agli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, circolare che si presenta come un complesso di direttive per agevolare gli Ispettorati compartimentali a presentare, a proporre i ricorsi, ma che nella sostanza è servita a suggerire soltanto un criterio per impedire la presentazione dei ricorsi. La circolare dice: il termine di 15 giorni decorre dal momento in cui le Commissioni tecniche provinciali hanno definito il loro lavoro, cioè dal giorno in cui viene sottoscritto l'ultimo verbale; aggiunge che le Commissioni provinciali debbono inviare copia dell'ultimo verbale all'Ispettore compartimentale, copia che deve essere sottoscritta da tutti i componenti la Commissione; cosicchè basta che un solo componente della Commissione non sia d'accordo per la presentazione del ricorso, abbia cioè interesse a tenere ferma quella deliberazione, basta che questo componente si sottragga all'obbligo di sottoscrivere la copia da inol-

trare all'Ispettorato compartimentale della agricoltura perchè il verbale giunga, con alcuni giorni di ritardo, all'Ispettore compartimentale, quanto basta per far scadere infruttuosamente il brevissimo termine fissato dalla legge.

Si impongono perciò alcune garanzie. Noi riteniamo che si debba modificare la legge; anzi ritenevamo che il Governo, presentando un complesso di norme per affrontare ed avviare a soluzione i più grossi problemi contrattuali della nostra agricoltura, volesse tener conto di queste esigenze, ma i testi delle leggi che abbiamo avuto ci hanno deluso.

Ultima questione: istituzione delle sezioni specializzate e loro funzionamento.

Come ella sa, onorevole Sottosegretario, le sezioni specializzate sono di antica costituzione perchè risalgono al periodo tra il 1947 e il 1949. Nel 1962, la Corte costituzionale, investita, mi pare, con un'ordinanza del Tribunale di Chieti, dichiarò costituzionalmente illegittime le norme istitutive delle sezioni specializzate, sulla base di una argomentazione molto ampia. L'argomentazione essenziale riguardava il requisito della indipendenza dei giudici non togati.

Rilevava la Corte costituzionale che il modo come venivano prescelti gli esperti rappresentanti delle categorie nella Commissione, non forniva alcuna garanzia di indipendenza di questi membri estranei alla Magistratura, e sottolineava l'opportunità che si provvedesse a colmare questa lacuna. Ri conosceva che la norma costituzionale, in virtù della quale è possibile l'istituzione di sezioni specializzate, vuole garantire, nell'amministrazione della giustizia, la presenza delle organizzazioni di categoria perchè giunga nello stesso collegio giudicante la voce degli interessi di categoria.

A garanzia dell'indipendenza dei magistrati non togati, diceva la Corte costituzionale, sarà però necessario che il legislatore elabori una organica disciplina.

Quando fu elaborata la legge, in modo affrettato, perchè eravamo alla fine della legislatura, si mise da parte il suggerimento della Corte costituzionale e si giunse invece alla formazione di sezioni specializzate delle

quali furono chiamati a far parte esperti sorteggiati tra una rosa di nomi forniti dagli Ispettorati dell'agricoltura. È evidente che in tal modo si viene ad alterare il rapporto di rappresentanza delle categorie nelle sezioni specializzate perchè, quando gli esperti sono designati dagli organi del ministero, anche se sorteggiati dal Consiglio superiore della magistratura, essi sono espressione dell'Esecutivo e pertanto tutt'altro che indipendenti. Inoltre molti di essi sono proprietari terrieri e come tali appartenenti ad una delle categorie in conflitto. Questo difetto è stato rilevato in numerose provincie ed esige, sulla base, ripeto, della decisione della Corte costituzionale, una modifica alla norma di legge.

Ultima questione che è sorta è che il processo per far valere interessi molto modesti in alcune circoscrizioni è costosissimo perchè, mentre per la materia del lavoro vi sono alcune norme precise che sono applicate in tutto il territorio nazionale e che stabiliscono un certo limite per il deposito per la iscrizione a ruolo della causa, una certa economia in tutta la spesa del procedimento, per il processo dinanzi alle sezioni specializzate agrarie non vi è alcuna di queste garanzie, e in ogni circoscrizione di tribunale si ha una prassi particolare.

Anche qui s'impone un intervento che valga a stabilire un criterio uniforme e che si ispiri alla maggiore economia per consentire a tutti coloro che hanno un diritto da far valere in sede giurisdizionale di poterlo far valere concretamente.

Questi sono i motivi che, nell'ottobre scorso, ci indussero a presentare una interpellanza. Avvicinandosi la discussione delle leggi agrarie, riteniamo che su questi argomenti il Governo abbia motivo di riflessione.

Il problema dell'affitto dei fondi rustici, come ripeto, è uno dei più grossi che esistono nella nostra agricoltura, ed è uno di quei problemi che esigono soluzioni di fondo, non soltanto per la gravità delle condizioni in cui versa l'azienda in affitto, ma anche e soprattutto perchè con l'affitto noi ci troviamo di fronte alla forma di rendita più parassitaria. Occorrono norme atte a promuovere un progresso in questo campo, atte a

far diminuire il peso della rendita fondiaria in misura maggiore di quanto non si sia già ottenuto fino ad oggi a causa dei difetti occorsi nell'applicazione della legge. Devono essere promosse nuove norme atte a consentire questo progresso dell'azienda in affitto, atte a spianare agli affittuari la strada verso la proprietà della terra.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere all'interpellanza e alle due interrogazioni.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori, rispondo all'interpellanza n. 56 presentata dai senatori Gomez D'Ayala e Cipolla e contemporaneamente all'interrogazione n. 37 del senatore Gomez D'Ayala e all'interrogazione numero 238 del senatore Stefanelli.

Come è noto, la materia relativa alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone di affitto dei fondi rustici è regolata dalle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1962, n. 567, e ad esse il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha costantemente informato gli interventi di sua competenza.

Per la scelta dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria da chiamare a far parte delle Commissioni, il Ministero ha suggerito ai Prefetti di tener presente il criterio della rappresentatività, dando la preferenza a quella o a quelle organizzazioni che avessero nella provincia il maggior valore rappresentativo per numero di aderenti.

I criteri per la formazione delle tabelle dell'equo canone sono quelli fissati dall'articolo 3 della legge, integrati dalle istruzioni fornite dalla Commissione tecnica centrale e diramate dal Ministero dell'agricoltura, con circolare 30 marzo 1963. Tali istruzioni si sono dimostrate efficaci nello stabilire un orientamento di massima per le determinazioni degli organi provinciali, senza, peraltro, precludere agli stessi la possibilità di valutare gli elementi ambientali vevoli per

la determinazione dell'equa misura dei canoni.

In linea di massima, le Commissioni si sono attenute agli accennati criteri nella recente determinazione dei canoni per il biennio 1963-1965. Nei rari casi in cui ciò è avvenuto, sono stati mossi i necessari rilievi.

Per quanto concerne la provincia di Bari, alla quale si riferisce in particolare la interrogazione n. 238 dell'onorevole Stefanelli, gli stessi rappresentanti delle associazioni sindacali dei coltivatori affittuari in seno alla Commissione hanno concordato sulle decisioni adottate, senza sollevare pregiudiziali sui criteri che hanno informato le direttive della Commissione centrale.

Per la riduzione dei canoni in seguito ad avversità atmosferiche, le Commissioni tengono presenti i criteri stabiliti nell'articolo 4 della legge. D'altra parte, il Ministero dell'agricoltura ha ricordato ai propri uffici dipendenti, con circolari del 13 luglio 1962 e del 17 giugno 1963, l'esigenza di seguire l'andamento dei fenomeni meteorici e le loro conseguenze sull'andamento produttivo ai fini della eventuale applicazione del richiamato articolo 4, riferendo in proposito al Ministero stesso affinché, se del caso, la Commissione centrale, ai sensi del successivo articolo 5 — lettera c) — della legge, possa sostituirsi alle Commissioni provinciali eventualmente inadempienti.

Non risulta che alcuni Ispettori agrari provinciali abbiano assunto atteggiamenti in contrasto con la linea di obiettiva imparzialità e di equidistanza tra le parti che deve informare la loro azione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la Commissione tecnica centrale non hanno adottato, nè potevano, alcuna deliberazione in ordine ai termini e alle modalità di impugnazione delle deliberazioni delle Commissioni tecniche provinciali. La competenza della Commissione tecnica centrale è, infatti, chiaramente indicata e delimitata dallo articolo 5 della legge e, peraltro, la vigente legislazione già prevede la possibilità di impugnazione da parte dell'Ispettore agrario compartimentale, all'articolo 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321, richiamato nel pre-

detto articolo 5 — lettera *b*) — della legge n. 567.

La possibilità di impugnazione delle deliberazioni delle Commissioni tecniche provinciali garantisce sufficientemente gli interessi delle parti. Comunque, il Ministero ha provveduto, con la ricordata circolare del 17 giugno 1963, a richiamare l'attenzione degli Ispettori agrari compartimentali sull'esercizio della facoltà ad essi attribuita dalla legge.

Nel caso della provincia di Bari, l'espletamento di una indagine da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, chiesto dall'onorevole Stefanelli, per l'accertamento di ulteriori elementi, appare superfluo e ciò in quanto, non avendo l'Ispettore compartimentale agrario ritenuto di presentare ricorso avverso la deliberazione della locale Commissione, attesa l'unanimità con la quale questa era stata adottata, rimane preclusa la possibilità di un riesame della delibera stessa.

Quanto, poi, al ricorso interposto dallo Ispettore compartimentale agrario di Napoli avverso la determinazione della Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici di quella provincia per il biennio 1962-63, di cui si occupa la interrogazione n. 37 dell'onorevole Gomez D'Ayala, preciso che esso, essendo stato trasmesso il 30 ottobre 1962 e cioè dopo più di 15 giorni dalla pronuncia della Commissione avvenuta il 26 settembre 1962, non è stato preso in considerazione perchè irricevibile, a termini delle norme che regolano la materia. Faccio osservare, ad ogni modo, che il ricorso non solo non conteneva alcuna richiesta di riforma di provvedimento della Commissione ma addirittura lo giustificava confutando i motivi di rilievo formulati negli esposti inoltrati all'Ispettorato compartimentale agrario dall'Alleanza provinciale dei contadini e dall'Unione provinciale agricoltori e trasmessi dall'Ispettorato medesimo. Il Ministero tuttavia non ha mancato di prospettare alla Prefettura di Napoli la opportunità di riconvocare la Commissione nella stessa composizione dell'ultima riunione, al fine di chiarire la portata delle deliberazioni, interpretandone i punti contro-

versi. La Prefettura però, nonostante i solleciti, non ha provveduto in proposito.

Per quanto si riferisce, onorevoli senatori, alle osservazioni di fondo sulla legge di cui ci stiamo occupando, io stesso che presiedo la Commissione in sede centrale, ho rilevato, sulla scorta delle esperienze che si vanno facendo, che sarebbe necessaria una rielaborazione della legge per rendere più sollecita l'applicazione delle norme, per far sì che i lavori della Commissione possano essere più aderenti alla realtà e per evitare le lungaggini della stessa Commissione. Noi ci stiamo occupando da parecchi mesi di Cremona; quando vi è una provincia come questa, con un complesso di questioni piuttosto complicate per cui è necessario stabilire con chiarezza determinati punti, nonchè attuare un'indagine approfondita di carattere obiettivo sulle diverse realtà del contesto provinciale, allora si impiegano parecchie settimane. E naturalmente questo fa ritardare sia la trattazione della provincia direttamente interessata sia quella delle altre. Perciò io penso che sia il caso, sulla scorta di questa e delle altre esperienze che si vanno facendo, di approfondire, di esaminare tutta la materia per vedere se si possa trovare una soluzione più sollecita e più aderente alla realtà delle singole situazioni. Io stesso ho intrattenuto l'onorevole Ministro, proprio sulla scorta delle prime esperienze che ho potuto fare alla presidenza della Commissione.

Le sezioni specializzate agrarie sono regolarmente costituite presso tutte le Corti di appello e tutti i Tribunali, essendo state superate le difficoltà inevitabilmente sorte nella prima attuazione della legge 2 marzo 1963, n. 320.

Quanto ai criteri di scelta degli esperti chiamati a comporre le sezioni specializzate a fianco dei componenti togati e alla prospettata necessità di garantire l'indipendenza dei componenti non togati delle sezioni dagli interessi di categoria, non può che farsi richiamo alle disposizioni dell'articolo 3 della menzionata legge 2 marzo 1963, n. 320, ove è stabilito che gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della Magistratura o, per delega, dal Presidente della Corte

d'appello e che essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali ivi indicati. È previsto inoltre che gli esperti siano designati dai capi dagli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli ordini e collegi provinciali competenti. Essendo, perciò, i criteri di scelta degli esperti chiaramente indicati dalla legge, non si è ritenuto di emanare alcuna disposizione particolare. Il Ministero dell'agricoltura, con circolare del 3 maggio 1963, si è soltanto limitato a richiamare l'attenzione degli Ispettorati agrari compartimentali sull'esigenza di provvedere con tempestività agli adempimenti di loro competenza.

Circa l'accenno all'uniformità della prassi adottata dalle varie sezioni specializzate per lo svolgimento dei processi, trattasi di materia che è estranea alla cognizione dell'Esecutivo, poichè investe l'attività giurisdizionale delle sezioni medesime. (*Interruzione del senatore Gomez D'Ayala*).

In merito alle spese processuali, è noto che sono stati conservati dalla ripetuta legge n. 320 del 1963 tutti i benefici fiscali e le agevolazioni economiche di cui alle norme sulle sopresse sezioni specializzate per la proroga dei contratti e l'adeguamento dei canoni.

Atteso il breve tempo trascorso dalla costituzione delle sezioni specializzate, non si è in grado di fornire dati precisi sul loro funzionamento. Non risulta, comunque, che sino ad oggi si siano determinate particolari situazioni di disagio per difficoltà di funzionamento di questi organi giurisdizionali.

Ovviamente, man mano che andremo avanti nel tempo e potremo avere una casistica da cui trarre determinate indicazioni, noi potremo, tutti assieme, regolarci conseguentemente.

PRESIDENTE. Il senatore Stefanelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

STEFANELLI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, io ho qui un esposto presentato in data 20 gennaio

del corrente anno, con protocollo n. 52/64, inviato anche al Presidente della Repubblica, oltre che a tutti i Ministeri competenti, proprio dall'Alleanza provinciale dei contadini, a firma di tre componenti della segreteria, il che vuol dire, secondo me, che non è possibile che i rappresentanti dell'Alleanza dei contadini abbiano accettato le decisioni prese in sede di Commissione.

Infatti le cose stanno così. Nel Mezzogiorno, ma specialmente nella Puglia, le forze più retrive ed i grossi concedenti di terreni (che sono riusciti ad impedire, in alcune province, addirittura la costituzione delle Commissioni tecniche provinciali, mentre in altre hanno impedito che le Commissioni procedessero alla determinazione delle quote di riparto dei canoni, ed in altre ancora — come è il caso di Brindisi, Taranto, Lecce e Foggia — hanno brigato e convinto le Commissioni a non procedere alla determinazione delle quote di ripartizione dei prodotti o dei canoni da considerarsi equi relativamente ai rapporti di miglioria, secondo quanto dispone l'articolo 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 327) non hanno fatto determinare un equo canone per i contadini della provincia di Bari.

Basta citare un esempio. L'equo fitto stabilito per l'uliveto, ad esempio, è di chilogrammi 108 di olio, in media, per ettaro, pari a lire 70.200, ragguagliato al prezzo di mercato di lire 68.000 per quintale. È provato, invece, che le sole spese di aratura, potatura e raccolta delle olive, per ogni ettaro, ammontano a lire 118.000, così ripartite: per quattro arature, lire 48.000; potatura verde, lire 45.000; raccolta olive, lire 25.000. Se poi si aggiunge il canone di fitto, di lire 70.200, si ha un totale di lire 188.200.

Se si aggiungono le imposte e i contributi diversi, le concimazioni e la irrorazione, si superano di molto le 200.000 lire. Di contro si ha una produzione (entrata) di quintali 18 per ettaro in media, al prezzo medio di 10 mila lire al quintale, per un totale di lire 180.000.

Questo esempio, esteso ad altre colture (seminativo, mandorleto, eccetera) dimostra come lo squilibrio fra canone di fitto e co-

sto di produzione da una parte e reddito netto dall'altra si aggrava notevolmente.

È stato inoltre rilevato come le avversità climatiche, le manovre speculative sui mercati, la caduta dei prezzi dei prodotti agricoli, l'aumento del carovita, hanno ulteriormente peggiorato la condizione sociale e produttiva dei contadini.

Si aggiunge a tutto ciò la mancata realizzazione di un moderno sistema di sicurezza sociale e il permanere quindi del divario tra le prestazioni degli altri settori e quello in atto in agricoltura, con tutte le esclusioni a cui sono condannati i contadini coltivatori.

Stando così le cose, non basta solo accusare i grossi proprietari pugliesi di ignoranza crassa dei grandi problemi economici, di attaccamento cieco ai propri privilegi, di disprezzo che essi nutrono per le aspirazioni e i bisogni dei lavoratori, di mancanza di qualsiasi visione sociale, cose che impediscono loro di vedere che essi sono ormai padroni di una proprietà vecchia, morta e che potrà rivivere solo se i contadini potranno utilmente impegnare in essa il proprio lavoro. Occorre che il Governo intervenga con tutti i mezzi a disposizione e che utilizzi e faccia utilizzare al meglio le attuali leggi in vigore, in attesa che altre leggi, che si impongono, facciano diventare i coloni e affittuari proprietari della terra che essi lavorano.

Occorre dare un colpo decisivo alla colonia e alla rapina monopolistica. Ciò significa che una politica volta all'attuazione di una riforma agraria, che dia la terra a chi la lavora, costituisce un parte necessaria ed integrante di una politica di programmazione democratica. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GOMEZ D'AYALA. Signor Presidente, non sono soddisfatto della risposta del Sottosegretario, anche se egli mi dà ragione su alcune questioni di fondo. Quando infatti egli dice che ha conferito con il Ministro ed ha sottolineato l'opportunità

che si giunga alla rielaborazione di tutta la materia, sostanzialmente riconosce che ci sono molte cose da rivedere e da sistemare.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Riferivo alcune mie prime impressioni su come si applicava la legge e su come funzionava la Commissione centrale, che secondo me non è sufficientemente spedita.

GOMEZ D'AYALA. Comunque, ritiene necessaria una rielaborazione. Io confido che le successive impressioni la porteranno al riconoscimento della necessità di una profonda rielaborazione. Anche per quanto riguarda le sezioni specializzate, in fondo ella afferma: noi oggi non possiamo formulare dei giudizi, perchè siamo alle prime esperienze.

Ma anche se vi sono riconoscimenti di questo tipo, io non posso dichiararmi soddisfatto, perchè ai rilievi specifici da noi mossi ella o non risponde o risponde, sulla base delle informazioni ricevute, alterando la realtà.

Non sono stati ammessi i rappresentanti dell'Alleanza nazionale dei contadini in alcune Commissioni tecniche provinciali, perchè è stato adottato il criterio della rappresentatività. Mi consentirà di rilevare che il criterio della rappresentatività significa in un regime democratico che si debba dare di più a chi rappresenta di più e di meno a chi rappresenta di meno. In un regime democratico il rispetto delle minoranze e delle organizzazioni minoritarie rappresenta quanto meno una garanzia elementare; altrimenti di democrazia non possiamo parlare. Ora, nelle provincie piemontesi e nelle provincie pugliesi, dove non siamo rappresentati, come fa a riconoscere per giusto il fatto che il Prefetto abbia escluso tutte le organizzazioni, lasciando la rappresentanza dei fittavoli alla sola « Coltivatori diretti »? Non è più questione di rappresentatività, ma di monopolio della rappresentanza garantito al gruppo di pressione dell'onorevole Bonomi. Non c'è altra spiegazione.

In sede nazionale è stato riconosciuto il diritto di rappresentanza dell'Alleanza na-

zionale dei contadini, nonostante l'andamento delle elezioni nelle mutue, nonostante che l'Alleanza nazionale dei contadini sia considerata una organizzazione minoritaria. Quindi sul primo punto lei dà una risposta che è assolutamente insoddisfacente.

Seconda questione: la Commissione centrale ha sollecitato le Commissioni tecniche provinciali a prendere in esame le situazioni determinatesi a seguito di avversità atmosferiche. Va bene, è un sollecito: ma la legge dice che, quando le Commissioni tecniche provinciali non provvedono, la Commissione centrale si deve sostituire. E siccome di avversità atmosferiche nel primo biennio di applicazione della legge ce ne sono state in abbondanza, la Commissione tecnica centrale avrebbe già da tempo dovuto sostituirsi alle Commissioni provinciali e provvedere in luogo di esse.

Ma quello che più interessa non è il fatto delle avversità atmosferiche; è il compito ordinario assegnato alle Commissioni provinciali. Le ho segnalato 12 provincie nelle quali non sono state fatte le tabelle, per le quali è pendente la procedura di sostituzione da parte della Commissione tecnica centrale.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le abbiamo messe all'ordine del giorno della Commissione centrale...

GOMEZ D'AYALA. Non lo nego.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. ... e seguono la provincia di Cremona. Appena risolta Cremona, passeremo alle altre provincie. Le mie considerazioni circa l'esigenza di modificare il sistema derivano proprio dal fatto che, se ci si ferma troppo a lungo su una provincia, ne vengono a soffrire le altre provincie che seguono nell'ordine del giorno, e che subiscono a volte mesi di ritardo. Si deve quindi trovare qualcosa che migliori il sistema, per consentire contemporaneamente la trattazione di diverse provincie.

GOMEZ D'AYALA. Comprendo, però io sollevavo un'altra questione: con

testavo al Ministro dell'agricoltura e alla Commissione tecnica centrale un inspiegabile, inammissibile ritardo nel sostituirsi alle Commissioni provinciali, perchè le tabelle per il primo biennio sono state completate da oltre un anno e mezzo, e quelle Commissioni tecniche provinciali che non vi hanno provveduto hanno rimesso, almeno alcune di esse, alla Commissione tecnica centrale tutti gli atti, tutti i fascicoli, tutto il materiale affinché la Commissione tecnica centrale potesse provvedere. Non so con precisione quante riunioni abbia avuto fino ad oggi la Commissione tecnica centrale, ma non credo che abbia esagerato, credo che siano state pochissime le riunioni soprattutto nella primissima fase. Mi vorrà dire che c'è anche una responsabilità in chi era Ministro dell'agricoltura al tempo dell'entrata in vigore della legge. Sono pienamente d'accordo con lei, se vuole ricercare questa responsabilità. Il ministro Rumor ha fatto trascorrere i termini fissati dalla legge per emanare il regolamento e così ha ritardato di circa 6 mesi la costituzione della Commissione tecnica centrale. Comunque però la Commissione tecnica centrale è stata istituita ed insediata da oltre un anno e il tempo per provvedere alla definizione delle tabelle per le 12 provincie inadempienti c'è stato, a nostro avviso.

Ma io contestavo al Ministro dell'agricoltura e alla Commissione tecnica centrale altre responsabilità: per esempio in materia di decisione dei ricorsi. Non mi sembra che si possa accogliere la risposta così superficiale secondo la quale il ricorso presentato dall'ispettore compartimentale della regione campana non è stato preso in considerazione perchè è giunto con ritardo. Ma su un ricorso si deve emettere una decisione. Si può dire: questo ricorso è inammissibile perchè è prodotto fuori termine, ma ci deve essere una decisione. Non voglio io esprimere qui nè chiedere a lei un giudizio, una opinione su questa questione, ma contro una decisione emessa in sede amministrativa che abbia carattere definitivo io penso che ci sia almeno la garanzia del ricorso al Consiglio di Stato. Quando il Ministro e la Commissione tecnica centrale si

sottraggono al dovere di emettere la decisione, mettono le parti che avrebbero interesse ad impugnare questa decisione nella materiale impossibilità di proporre le impugnazioni nelle sedi competenti o per lo meno le mettono in difficoltà. Ma la questione qui è molto più complessa e non desidero avviarmi sullo spinoso terreno delle questioni giuridiche.

ANTONIO ZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se il ricorso è fatto fuori termini, non possiamo riceverlo.

GOMEZ D'AYALA. Ma questo non può dirlo un Sottosegretario di Stato: su un ricorso prodotto fuori termini, si emette una decisione con la quale lo si dichiara inammissibile. Non si può dire: lo buttiamo nel cestino. Lasci che lo dica l'usciera dell'ufficio di conciliazione di Rocacannuccia, ma non lo dica lei, Sottosegretario di Stato.

Altre questioni relative alle tabelle. Ella dice che al Ministero dell'agricoltura non risulta niente. Eppure ci sono dodici provincie che non hanno ancora oggi le determinazioni. C'è nel Friuli Venezia Giulia una provincia, quella di Udine, dove è stata fatta una tabella con la quale si modifica perfino la legge. Per il primo biennio erano stati fissati i canoni per l'affitto in generale; per il secondo anno è stata fatta una distinzione tra affitto normale e affitto misto ed è stata esclusa dalla determinazione del canone quella parte di affitto che, invece di essere in danaro o in quantità fissa di prodotto, è corrisposta in una quota di prodotto, che è affitto, secondo il codice civile, ma che da parte della Commissione tecnica provinciale, probabilmente per una fantasia dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, è stata considerata rapporto associativo.

A Modena si fanno delle classificazioni in contrasto con la legge e con il regolamento, in contrasto con le direttive impartite dalla stessa Commissione tecnica provinciale. Risulta al Ministero dell'agricoltura che hanno fatto una specie di tabella progressiva a rovescio, perchè vada a vantaggio del-

le aziende di maggiori dimensioni, a minore vantaggio delle aziende di dimensioni medie e addirittura contro la piccola azienda, con l'esclusione di questa dall'applicazione della legge sull'equo affitto?

Per quanto riguarda l'ultima questione, le sezioni specializzate, anche qui al Ministero non risulta nulla di particolare. Non risulta che le sezioni sono state costituite soltanto verso la fine dello scorso anno? In provincia di Napoli, per esempio, la sezione specializzata è stata insediata con l'anno giudiziario 1964, cioè a distanza di un anno circa dall'emanazione della legge.

Ma le questioni che io sollevavo erano due. La prima riguarda la rappresentanza delle organizzazioni sindacali, e lei su questo non ha dato risposta, perchè io facevo riferimento alla decisione della Corte costituzionale e all'opportunità di rivedere la questione per rendere le sezioni specializzate aderenti al principio fissato dalla Costituzione, secondo il quale le organizzazioni di categoria hanno diritto ad essere rappresentate perchè giunga nel seno del collegio giudicante la voce delle categorie.

La seconda era una richiesta di intervento nei confronti delle sezioni specializzate, non per turbare la serenità dei magistrati nella loro funzione giudicante, ma per regolare questioni amministrative, di cancelleria, perchè oggi è impossibile, quanto meno estremamente difficile, per la parte meno abbiente, di adire il magistrato per ottenere la tutela giurisdizionale dei diritti.

Io le chiedevo un intervento nei confronti delle cancellerie, un intervento forse attraverso il Ministero di grazia e giustizia, perchè si giungesse a stabilire un criterio unico. L'iscrizione a ruolo costi una data cifra: ma che sia stabilito un solo criterio valido per tutto il territorio nazionale.

Se lei ritiene che questo significhi incidere sull'indipendenza della Magistratura, mi permetterà perlomeno di dissentire. Io parlavo di cancellerie, di rilascio di copie; in alcuni tribunali il rilascio di una copia è tanto costoso che diventa motivo per scoraggiare il piccolo contadino dal presentare il ricorso.

Noi chiedevamo un intervento in questa direzione, erano queste le questioni da noi sollevate. Ed io, dichiarandomi insoddisfatto della risposta ricevuta, mi permetto di confidare che ella, onorevole Sottosegretario, che presiede la Commissione centrale, arricchendo attraverso il lavoro nella Commissione la sua esperienza, possa giungere rapidamente alla stessa conclusione alla quale sono giunto io e alla quale è giunta la mia parte politica: che occorre in questo campo intervenire rapidamente, in primo luogo perchè siano adottati provvedimenti di fondo per modificare la situazione nel settore del rapporto contrattuale di affitto, e in secondo luogo, su tali questioni specifiche, per rendere subito operante la legge, per impedire che si continuino a commettere gli arbitri che le ho denunciato, per fare della Commissione tecnica centrale quanto meno uno strumento di controllo, uno strumento che garantisca il rispetto dei diritti degli affittuari e l'applicazione obiettiva della legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Segue un'interpellanza dei senatori Brambilla, Pesenti, Montagnani Marelli, Piovano e Vergani al Ministro del tesoro. Sullo stesso argomento sono state presentate due interrogazioni.

Si dia lettura dell'interpellanza.

PIRASTU, Segretario:

« **BRAMBILLA (PESENTI, MONTAGNANI MARELLI, PIOVANO, VERGANI).** - *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

1) le cause immediate e mediate che hanno portato alla scioglimento del Consiglio di amministrazione della S.F.I. ed alla nomina di 3 commissari straordinari;

2) quali provvedimenti ritiene di assumere:

a) per garantire gli interessi della ingente massa di risparmiatori dalle manovre finanziarie speculative e illegali della S.F.I.;

b) per salvaguardare gli interessi dello Stato nelle eventuali operazioni finanziarie;

c) per colpire i responsabili della crisi che ha leso interessi così ingenti di risparmiatori » (102).

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni.

PIRASTU, Segretario:

« **RODA (SCHIAVETTI).** - *Ai Ministri del tesoro e del bilancio.* — Per conoscere:

1) i motivi per cui i competenti organi di vigilanza della Banca d'Italia hanno tardato ben due anni ad adottare i provvedimenti del caso nei confronti della Società finanziaria italiana (S.F.I.) di Milano, che notoriamente ed ostentatamente raccoglie il risparmio fra il pubblico senza essere munita della indispensabile autorizzazione dell'Istituto di emissione;

2) a quale preciso ammontare ascende il risparmio in tal modo illegalmente raccolto che, da fonti attendibili e notizie di stampa, risulterebbe valutabile addirittura in decine di miliardi;

3) se è vero che la stessa Banca d'Italia in proprio o attraverso istituti di credito da essa controllati sia intervenuta per pagare il debito dalla S.F.I. assunto in borsa, a saldo della liquidazione del gennaio 1964, e, in caso affermativo, per conoscerne l'esatto ammontare (che, da fonte attendibile, risulta essere superiore al miliardo di lire);

4) se è vero che l'Italcasse ha elargito finanziamenti alla S.F.I. (pur conoscendone necessariamente la vera attività), o ad altre Società del gruppo, o ad amministratori in proprio, ed in caso affermativo per quale ammontare;

5) se ritengono ortodossa la procedura posta in atto dagli organi del Tesoro, e cioè in un primo momento lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della S.F.I. e la nomina di commissari straordinari, di poi revocati attraverso la liquidazione coatta della S.F.I. che, per il fatto di non essere nè istituto nè azienda di credito, non poteva essere sottratta all'intervento della Magistratura attraverso le forme

che vanno dall'amministrazione controllata al concordato preventivo e al fallimento; intervento di capitale importanza agli effetti della *par condicio* di tutti i creditori, che sembra essere stata snaturata proprio dagli stessi commissari del Tesoro, attraverso pagamenti assai rilevanti di debiti assunti in borsa dalla S.F.I. a scapito del diritto di tutti gli altri creditori. Tale intervento, se invocato, avrebbe posto in essere automaticamente, se del caso, anche una eventuale procedura di ordine penale » (267);

« PERNA (MAMMUCARI, PESENTI, MARIS). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se non ritengano opportuno, nell'ambito delle rispettive competenze, intervenire affinché l'autorità giudiziaria, cui è devoluta la liquidazione della Società finanziaria italiana (S.F.I.), disponga la continuazione dell'attività delle aziende produttive collegate con la S.F.I. e, in particolare, della Milatex di Roma, nelle forme consentite dalla legge » (273).

P R E S I D E N T E . Il senatore Brambilla ha facoltà di svolgere l'interpellanza.

B R A M B I L L A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo, il Gruppo comunista, ha voluto trasformare in interpellanza un'interrogazione che è stata presentata oltre un mese fa, allo scopo di consentire un'analisi più attenta attorno ad una vicenda veramente sconcertante, quella del *crack* di un importante istituto finanziario, la Società finanziaria italiana, vicenda che si è venuta via via complicando per l'intervento diretto delle autorità bancarie e dello stesso Governo, con atteggiamenti che noi consideriamo per lo meno non conseguenti alle esigenze primarie di difesa di migliaia di piccoli risparmiatori.

È bene ricapitolare i fatti. È lungo il cammino compiuto da questa società, la S.F.I., sorta sotto il segno della speculazione in un'epoca singolarmente propizia a tali imprese. La costituzione della Società finanziaria italiana risale infatti, come ella sa,

signor Ministro, al 1944, con un capitale iniziale di 50.000 lire e con la ragione sociale di « Cifital ». Verrà poi rilevata dal ragioniere Baldini, amministratore della ditta Cartotti, e cambierà ragione in « Istituto finanziario italiano ». Nel 1947 assumerà quella definitiva di « Società finanziaria italiana », capitale 1.000.000, a responsabilità limitata. Infine nel 1947 diverrà società per azioni iniziando un galoppo verso un'espansione avventuristica e illegale.

Nel corso degli anni 50, infatti, la S.F.I. allarga a spron battuto il suo campo di attività, rastrella senza autorizzazione il risparmio di piccoli redditi, contadini, lavoratori delle provincie di Pavia e Vercelli, offrendo un interesse sino all'8 per cento, più del doppio di quello pagato dalle banche per depositi a risparmio vincolati.

Senza che alcuno se ne accorga, e ciò è evidentemente sorprendente, la S.F.I. apre dieci filiali ed una trentina di sportelli per la raccolta del risparmio a Pavia, Pieve Porto Morone, Vigevano, Stradella, Gattinara, Varese, Roma, Bergamo, Bologna, Genova, e sub-filiali a Torino, Napoli e Firenze.

In tal modo paesi interi vengono spogliati dai raccoglitori di risparmio, e i raccoglitori risulterebbero essere in più parti esponenti politici della Democrazia cristiana ed anche della socialdemocrazia. Al l'oscuro non potevano essere le autorità bancarie e governative se, tra l'altro, come risulterebbe, da ben dieci anni i dirigenti delle filiali locali di Gattinara (Vercelli) della Banca popolare di Novara e dalla Banca San Paolo avrebbero fatto presente che la S.F.I. stava svolgendo un'attività di esclusiva competenza di istituti di credito e con tale successo da indurre la « Popolare » a chiudere gli sportelli.

Col risparmio raccolto la S.F.I. si lancia in forti speculazioni di borsa e acquistava partecipazioni in almeno 35 società immobiliari, industriali e finanziarie, senza troppo curarsi dello stato in cui versavano certe aziende. Assumeva il controllo di grosse società quotate in borsa come la Baroni e l'Italgas, impegnandosi molto al di là dei suoi mezzi. Si impegnava in investimenti avventati in aziende che dovevano presto crol-

lare, come ad esempio il caso della Stiria di Settimo Milanese e della azienda Chizzolini di Brescia, che sarebbero costate alla S.F.I. alcuni miliardi, mettendo le mani in imprese, di cui pochissime in buone condizioni, e dalle più svariate attività: produzione di gelati e bibite, aziende tessili, metalmeccaniche e agricole.

In questo ultimo campo emerge l'operazione acquisto di una tenuta di 10 mila ettari nel Costarica, comprensiva di un villaggio di qualche migliaio di anime, senza alcun rendimento. Si dice, e sarebbe necessario precisarlo, che gli allegri finanzieri avrebbero fatto dono alla Democrazia cristiana, nel 1950, della ben attrezzata e funzionante « Agenzia di informazioni Italia ».

Pavia tutta conosce lo scandalo del « palazzo di vetro », costruito in violazione della legge e dei regolamenti edilizi. Persino il Ministro dei lavori pubblici ha dovuto riconoscere gli illegalismi perpetrati. E questo non è che uno degli episodi che hanno portato ad una grave deturpazione del centro storico cittadino.

Per tutto il corso del 1963 la S.F.I. ha dovuto sborsare ingenti somme per sostenere il corso delle Baroni e Italgas al fine di impedire il crollo dei valori e quindi della consistenza dei titoli in portafoglio. La stretta monetaria del 1963 l'ha fatta ruzzolare del tutto. Le azioni della Baroni erano crollate della metà, quelle dell'Italgas discendevano inesorabilmente. Per sostenere il corso delle sue azioni la S.F.I. ha profuso in borsa gli ultimi miliardi di cui disponeva, appropriandosi persino di miliardi di titoli depositati da clienti allo scopo di sfuggire al fisco.

Ma lo stato d'insolvenza della S.F.I. era ormai di dominio pubblico nell'ambiente bancario o borsistico; è il *crack*, alla fine di gennaio: si parla di 30 miliardi di passivo, di cui 13 a danno dei risparmiatori che le avevano affidato i propri risparmi ritenendola una banca.

A questo punto si verifica il fatto nuovo.

Tutti si sarebbero aspettati, trattandosi di una società per azioni travolta da un *crack*, l'intervento della Magistratura attraverso una procedura fallimentare, con tutte

le conseguenti eventuali azioni penali nei confronti degli amministratori.

Invece i fatti, come ben si sa, si sono svolti diversamente, ed in modo davvero sconcertante. Il 29 gennaio abbiamo il decreto di scioglimento della S.F.I. emanato dal Ministero del tesoro e l'applicazione dell'articolo 57 e seguenti della legge bancaria per l'amministrazione straordinaria. Si vengono ad applicare per la S.F.I. gli articoli di una legge che si riferisce esclusivamente ad istituti di credito. Attraverso questa procedura, se non erro, e cioè con lo scioglimento dell'amministrazione della S.F.I. e la conseguente nomina di commissari straordinari, si viene a sospendere arbitrariamente l'adempimento delle obbligazioni bancarie, ma non si sospende l'esecuzione dei contratti in borsa. Ciò significa che i risparmiatori devono stare a guardare, mentre le obbligazioni di borsa vengono via via adempiute attraverso vari interventi, come quello che sarebbe stato effettuato in gennaio dalla Banca d'Italia, intervenuta a pagare un miliardo e mezzo di debiti di borsa della S.F.I. E probabilmente si ritiene di poter superare le scadenze di febbraio e marzo dei pagamenti di debiti, non di borsa, appunto ricorrendo alla legge, arbitrariamente applicata, che consente il rinnovo della moratoria per altri due mesi. La S.F.I. potrà così sciogliersi in tutta tranquillità. L'intervento del Ministro del tesoro avrà pertanto il risultato di lasciare nelle peste i risparmiatori e di gettare l'ancora di salvezza agli speculatori. Interviene infatti il 17 febbraio un secondo provvedimento: la messa in liquidazione coatta della S.F.I., provvedimento che elude ancora il fallimento e prevede limitate ipotesi di reato con penalità assai miti contro coloro che esercitano la raccolta del credito senza autorizzazione. Il Pretore, dottor Martino, ha già risolto, per quanto gli compete, questa vicenda. Il conte Virgilio Condotti e il ragioniere Carlo Baldini, rispettivamente presidente e consigliere delegato della S.F.I., sono stati riconosciuti colpevoli assieme ad altre 13 persone di esercizio abusivo di credito. I 5 milioni di ammenda cui sono stati condannati gli imputati possono essere, co-

me si sa, commutati in una oblazione. Tutto qui, nel rispetto della legge! Ed ora? Come s'intende procedere a tutela degli interessi dei 4.650 risparmiatori e a tutela di quei lavoratori delle aziende coinvolti in questa operazione?

E si ritiene si tratti di oltre tremila dipendenti, di diverse aziende, come ad esempio la Milatex di Roma. Quale via si intende seguire perchè i responsabili di tali vicende siano chiamati a rispondere dei loro reati, quando i termini di tale questione, così posti, in applicazione della legge bancaria, portano di fatto al congelamento del *crack*? In conclusione, quali fini si proponevano il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d'Italia, col loro intervento, avente carattere evidentemente politico, se non la copertura di determinate persone politicamente influenti? E tale intervento ha comportato gravi impegni finanziari a carico dello Stato a mezzo della Banca d'Italia e di istituti di credito quali la Banca Malusardi e l'Italsasse.

È facile prevedere l'obiezione e la spiegazione che il Governo darà del suo comportamento: scongiurare, cioè, il ciclone, che certamente si sarebbe abbattuto sulla borsa dei titoli, ove fosse intervenuto il fallimento della S.F.I., travolgendo decine di agenti di cambio ed un numero ingente di operatori finanziari e certamente anche di risparmiatori.

Tale spiegazione, tuttavia, non potrebbe mai essere accettata come valida giustificazione, in quanto credo sia chiaro per tutti che il Governo avrebbe ben potuto, volendolo, scongiurare il ciclone borsistico senza con ciò erigere, contemporaneamente, uno schermo dietro il quale hanno trovato provvidenziale riparo individui responsabili della rovina economica di un numero elevatissimo di persone, del danno derivato alla collettività da massicci investimenti puramente speculativi, sottratti agli investimenti produttivi, responsabili presumibilmente di gravi reati. Il Governo avrebbe, cioè, potuto benissimo fare, relativamente alla borsa, ciò che ha fatto: intervenire tramite un istituto di credito controllato dalla Banca d'Italia, la Banca Malusardi o altro

istituto, prendere a riporto i titoli di proprietà della S.F.I., soddisfare, con la somma di denaro realizzata dal riporto, le contropartite di borsa. E basta!

L'intervento per evitare i contraccolpi in borsa e la messa in liquidazione della S.F.I., in base alla legge bancaria, sono due provvedimenti che non sono legati e non si condizionano reciprocamente.

Non si dimentichi, infine, che l'applicazione della legge bancaria non porterà alcun beneficio ai creditori della S.F.I., i quali perderanno ciò che avrebbero perduto con una liquidazione in base alla legge fallimentare, con la beffa, per di più, di vedere impuniti i responsabili di gravissimi illeciti civili e penali.

A questo punto desidererei che il Ministro precisasse altresì quali erano i reali impegni di borsa che sono stati soddisfatti tramite l'intervento della Banca Malusardi, per poter valutare se l'intervento si imponeva per la tutela di interessi generali del Paese o non sia stato, piuttosto, un regalo per un ristretto gruppo di speculatori.

Si tratta, comunque, a mio avviso, di un intervento illegittimo, che ha portato il Governo ad avvalersi degli strumenti statali del credito non per compiti di istituto, ma per tutelare interessi privati e particolaristici. Intervento illegittimo, ulteriormente aggravato perchè, tra due gruppi di interessi privati, il Governo ha operato una precisa scelta, assumendosi la tutela di un ristretto gruppo di speculatori senza scrupoli, con danno di vaste masse di piccoli risparmiatori.

Il Governo è perciò, evidentemente, tenuto ad illustrare il suo operato, ma deve abbandonare questa prassi illegittima, che incoraggia il malcostume.

I responsabili di questa triste vicenda devono essere colpiti civilmente e penalmente con misure esemplari. Gli interessi dei cittadini colpiti nella loro buona fede ed ingenuità devono essere salvaguardati.

Lo Stato ha il dovere di fare chiarezza assoluta, respingendo ogni ombra di compiacimenti o paternalistici interventi verso persone o interessi di determinati gruppi che hanno fatto della truffa e del ladroci-

nio una ragione di vita e di arricchimento personale.

La situazione che si è venuta a determinare non consente indugi, signor Ministro. Nei paesi interessati le masse che hanno subito questa truffa sono in fermento. Noi lo sappiamo come vanno queste cose! Gli interessati intervengono, battendo la mano su una spalla e dicendo di stare tranquilli, di star quieti, che qualcuno ci sta pensando, sperando, in tal modo, di far morire d'inedia questa faccenda.

Ma nei Comuni si costituiscono comitati di difesa di questi piccoli risparmiatori. Io voglio leggerle, se permette, signor Ministro, un ordine del giorno votato in una di queste assemblee, presso il comune di Pieve Porto Morone, in provincia di Pavia: « Visto il decreto ministeriale del 29 gennaio 1964, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi della Società finanziaria italiana " allo scopo di provvedere alla tutela dei risparmiatori che hanno affidato la loro disponibilità alla menzionata società " »;

visto che il provvedimento ministeriale, come quello successivo dei Commissari straordinari nominati dalla Banca d'Italia relativo alla sospensione dei pagamenti, ha provocato vivissimo allarme ed enorme apprensione fra le popolazioni dei comuni di Pieve Porto Morone, Badia Pavese, Chignolo Po, Monticelli Pavese e Zerbo, in quanto nella zona opera una filiale della S.F.I. con sede in Pieve Porto Morone;

rilevato che risultano maggiormente colpiti dalla situazione venutasi a creare nella S.F.I. i piccoli risparmiatori e i titolari delle piccole aziende artigianali e commerciali, messi nell'impossibilità, i primi, di avere una garanzia di sicurezza per il loro avvenire, i secondi di poter continuare la propria attività;

ritenuto pertanto doveroso che i Sindaci dei Comuni interessati abbiano ad intervenire nella questione a tutela degli interessi dei loro amministrati, tenuto conto che la zona è stata recentemente riconosciuta depressa ai sensi di legge, per cui è evidente che i fatti lamentati aggravano il già precario andamento dell'economia lo-

cale a detrimento dello sviluppo sociale delle popolazioni;

fanno voti affinché le autorità preposte al controllo e alla gestione della S.F.I. abbiano a tenere presente la grave situazione denunciata in questa riunione, premurandosi di adottare ogni provvedimento che garantisca innanzitutto tutti i piccoli risparmiatori ed operatori economici; deliberano di interessare alla questione tutti i parlamentari della provincia affinché promuovano in sede parlamentare ogni iniziativa da essi ritenuta più opportuna; di dare incarico ad una Commissione composta dai Sindaci dei Comuni interessati, in eventuale coordinazione con analoghe azioni che fossero intraprese dagli altri Comuni in cui opera la S.F.I., affinché siano richieste di viva voce alle autorità competenti le più ampie garanzie atte a tranquillizzare l'opinione pubblica ».

Noi parlamentari del Gruppo comunista abbiamo accolto questo appello, abbiamo inteso portare qui di fronte all'opinione pubblica nazionale tale questione gravissima, nella quale evidentemente il Governo è invischiato in vicende non chiare.

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro del tesoro ha facoltà di rispondere all'interpellanza e alle interrogazioni.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, su questo argomento vi sono, come risulta dall'ordine del giorno, una interpellanza e alcune interrogazioni. Rispondo naturalmente a tutte contemporaneamente.

Le questioni su cui sono chiesti chiariimenti attraverso l'interpellanza dell'onorevole Brambilla e attraverso le interrogazioni dei senatori Roda e Schiavetti e dei senatori Perna, Mammucari ed altri, possono sintetizzarsi nei seguenti punti: 1) anzitutto le cause che hanno portato allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società finanziaria italiana e alla nomina dei commissari straordinari prima e dei liquidatori successivamente, nonché i motivi per cui gli organi di vigilanza competenti avrebbero adottato i provvedimenti del caso nei

confronti della Società finanziaria italiana, si dice da taluno, con ritardo; 2) ammontare del risparmio illegalmente raccolto dalla S.F.I.; 3) interventi che sarebbero stati effettuati da parte di istituti di credito nei riguardi della S.F.I. per il pagamento del debito di questa in borsa a saldo della liquidazione del gennaio 1964 ed ammontare dei finanziamenti che sarebbero stati elargiti alla S.F.I. oppure a società del gruppo o ad amministratori in proprio; 4) se si ritenga ortodossa la procedura posta in atto dagli organi del Tesoro, e cioè in un primo momento lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di commissari straordinari e poi la revoca di questi e la liquidazione coatta della Società, che, per il fatto di non essere nè istituto nè azienda di credito, non poteva essere sottratta allo intervento della Magistratura attraverso le forme che vanno dall'amministrazione controllata al concordato preventivo e al fallimento (intervento di capitale importanza agli effetti della *par condicio* di tutti i creditori, che sembra essere stata snaturata proprio dagli stessi commissari del Tesoro, attraverso pagamenti assai rilevanti di debiti assunti in borsa dalla S.F.I. a scapito del diritto di tutti gli altri creditori; tale intervento, inoltre, se invocato, avrebbe posto in essere automaticamente, se del caso, anche un'eventuale procedura di ordine penale); 5) quali provvedimenti il Ministero del tesoro ritiene di assumere per garantire gli interessi dei risparmiatori che hanno affidato i propri risparmi alla S.F.I. e per salvaguardare gli interessi dello Stato nelle eventuali operazioni finanziarie e per colpire i responsabili della situazione verificatasi; 6) eventuali interventi affinché l'autorità giudiziaria, cui sarebbe devoluta la liquidazione della S.F.I., disponga la continuazione dell'attività delle aziende produttive ad essa collegate e in particolare della Milatex di Roma nelle forme consentite dalla legge.

Vorrei rispondere punto per punto a questi vari argomenti; ma prima di tutto vorrei premettere una breve esposizione dei fatti. Nel corso del mese di gennaio hanno avuto luogo presso la Banca d'Italia delle riunioni allo scopo di esaminare i rapporti della Socie-

tà finanziaria italiana e del gruppo che fa capo ad essa con aziende di credito, nonché i problemi derivanti dall'esecuzione dei contratti di borsa concernenti operazioni effettuate dalla S.F.I. Successivamente, direi anzi nel corso di queste riunioni, da una dichiarazione resa da uno degli amministratori delegati della società, è risultato come l'azienda in questione non si era limitata all'esercizio dell'attività finanziaria a cui statutariamente è abilitata, ma aveva svolto anche l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico prevista dall'articolo 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, senza avere avuto la prescritta autorizzazione dall'organo di vigilanza. Non essendo quindi la società autorizzata alla congiunta attività della raccolta del risparmio fra il pubblico e all'esercizio del credito ai sensi dell'articolo 28 della legge bancaria, tale attività doveva senz'altro considerarsi abusiva, concretando l'illecito penale previsto dall'articolo 96 della legge bancaria.

In data 28 gennaio 1964 la Banca d'Italia, ritenendo applicabile nei confronti della Società finanziaria italiana la disciplina della legge bancaria, ha proposto al Ministero del tesoro lo scioglimento degli organi amministrativi della stessa società. Il 29 gennaio il Ministero del tesoro ha emanato in via di urgenza il relativo decreto e in data 30 gennaio la Banca d'Italia ha nominato i commissari straordinari nelle persone del dottor Giancarlo Elli, dell'avvocato Vincenzo Storoni e del ragioniere Ferdinando Tesi, nonché i membri del Comitato di sorveglianza nelle persone del professor Tancredi Bianchi, del professor Carlo Merlani e del dottor Giuseppe Valetto. Il 1° febbraio la Banca d'Italia provvedeva altresì alla denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 96 e 97 della legge bancaria.

Faccio subito un inciso per rispondere ad alcune affermazioni del senatore Brambilla, cosicché egli vedrà durante tutto il seguito che in realtà si è attuata una procedura che riteniamo valida sul piano giuridico e che, in ogni caso, per le ragioni per cui è stata seguita, non può, come risulta dagli atti che sono stati compiuti, essere assolutamente considerata come tendente o a copri-

re qualcuno o a tener mano a qualcuno; è una procedura che serve a mettere in luce le responsabilità ed a tutelare anche l'interesse del pubblico.

I commissari straordinari si sono insediati presso la società il 1º febbraio ed hanno iniziato la ricognizione delle attività e delle passività della società stessa; in data 14 febbraio 1964, hanno chiesto l'immediata messa in liquidazione coatta della S.F.I. La Banca d'Italia, in data 15 febbraio, ha proposto al Ministero del tesoro la messa in liquidazione della società. In data 17 febbraio il Ministro del tesoro ha emanato in via di urgenza il decreto per la messa in liquidazione coatta della S.F.I. e, nello stesso giorno, la Banca d'Italia, con decreto del Governatore, ha nominato i commissari liquidatori.

Al riguardo è da precisare che la S.F.I. è una società statutariamente abilitata alla attività finanziaria in senso lato, non autorizzata cioè alla raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni (legge bancaria), e, conseguentemente, non sottoposta al controllo dell'organo di vigilanza sulle aziende di credito a norma dell'articolo 2. In merito è noto che nessuna disposizione di legge vieta la raccolta di fondi che avvenga entro la compagine sociale di un'azienda. Sif fatta attività, quindi, ove detto limite non sia valicato, deve considerarsi, allo stato della legislazione, legittima e tale appunto doveva presumersi l'attività di procacciamento dei propri mezzi dispiiegata dalla Società finanziaria italiana finchè non si fossero avuti elementi di prova non contestabili, tali da ingenerare la certezza che la raccolta di fondi da parte della S.F.I. era avvenuta tra il pubblico, venendo così a realizzarsi l'illecito penale previsto dall'articolo 96 della legge bancaria.

D'altro canto, in base alle vigenti disposizioni, l'organo di vigilanza è carente del potere di accertamento ispettivo presso questo tipo di società autorizzate all'attività finanziaria in senso lato, e quindi solo col raggiungimento di una prova indiretta — nella specie costituita dalla espressa ammissione di uno degli amministratori della

S.F.I. — si giustificava, come in effetti è avvenuto, un intervento dell'organo di vigilanza.

In altri termini, poichè la S.F.I. ha di fatto operato, pur senza esserne autorizzata, come un'azienda di credito, ingenerando nel pubblico dei risparmiatori l'opinione di trattare con una regolare azienda di tal genere, si è ritenuto che essa sia soggetta alle disposizioni previste dalla ripetuta legge bancaria per la repressione dell'attività irregolare delle aziende di credito ai fini della tutela degli interessi dei risparmiatori.

Questa è una tesi giuridica che è sembrata corretta al Ministero del tesoro e che noi abbiamo adottato in seguito.

Sottoposta l'azienda a regime di amministrazione straordinaria ed assunto il mandato, i commissari provvedevano a prendere immediatamente contatto con i cessati amministratori dell'azienda stessa, i quali, all'uopo interpellati, dichiaravano l'assoluta impossibilità per la società di far fronte alle prossime scadenze. A seguito di tale dichiarazione, i commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza e muniti dell'autorizzazione della Banca d'Italia, sospendevano, ai sensi dell'articolo 63 della legge bancaria, il pagamento delle passività della S.F.I., e ciò allo scopo di meglio salvaguardare, con un provvedimento che assicurasse la *par condicio*, le ragioni creditorie.

Successivamente i commissari dell'azienda presentavano una prima relazione con la quale segnalavano all'organo di vigilanza che, come poteva desumersi da una situazione contabile fatta loro tenere dagli amministratori dell'azienda, la S.F.I. si trovava completamente priva di mezzi liquidi, con un'attivo di dubbia consistenza e praticamente congelato e con perdite che superavano di molto il capitale sociale.

In tale situazione, i commissari ritenevano inevitabile e improrogabile l'adozione del provvedimento di messa in liquidazione coatta della società e in tal senso, in forza del secondo comma dell'articolo 67 della legge bancaria, avanzavano formale richiesta.

Ciò considerato, l'organo di vigilanza, dividendo le ragioni che avevano indotto i

commissari straordinari della S.F.I. a formulare la richiesta in questione e concordando sull'indifferibilità della misura, inoltrava la relativa proposta al Ministero del tesoro, che l'accoglieva, come ho già detto, con decreto del 17 febbraio. In pari data, con proprio provvedimento, il Governatore della Banca d'Italia nominava i commissari liquidatori e i membri del Comitato di sorveglianza.

Commissari liquidatori sono stati nominati il professor Tancredi Bianchi, l'avvocato Vincenzo Storoni, il ragioniere Ferdinando Tesi e, membri del Comitato di sorveglianza, il dottor Giancarlo Elli, l'avvocato Alfonso Tegami e il dottor Giuseppe Valetto.

Entrambi i richiamati provvedimenti sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 17 febbraio scorso.

Successivamente il Tribunale di Milano, con sentenza in data 28 febbraio, pubblicata lo stesso giorno, su ricorso avanzato dai commissari liquidatori della Società finanziaria italiana e dietro parere favorevole della Banca d'Italia, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stato di insolvenza della « Finanziaria »: declaratoria questa che rende, tra l'altro, applicabili nei confronti dei componenti dei disciolti organi amministrativi della S.F.I. le disposizioni di carattere penale contenute nella citata legge fallimentare.

Questo il punto, che direi chiave, della replica che io debbo al senatore Brambilla, al fine di dimostrare come in realtà la procedura seguita non ha eluso niente che possa, non solo acclarare, ma portare a perseguire le responsabilità, anche di natura penale, che vi possano essere in tutta questa vicenda.

In relazione poi alla denuncia avanzata dalla Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 96 e 97 della legge bancaria, si è ora appreso che l'autorità giudiziaria ha già riconosciuto la colpevolezza degli amministratori e sindaci condannandoli al pagamento dell'ammenda di lire 5 milioni ciascuno.

A parte ciò, gli stessi commissari liquidatori, non appena raccolti i necessari elementi, non mancheranno, ove ne ricorrano gli estremi, di denunciare all'autorità giu-

diziaria tutti quei fatti che rivestano carattere di reato.

Premesso quanto sopra, vorrei dare qualche chiarimento sui punti specifici che sono stati rilevati.

Le società per azioni hanno facoltà di effettuare la raccolta di risparmio nell'ambito dei soci. In questo senso è stata interpretata la legge bancaria dal Comitato interministeriale del credito (deliberazione del 6 novembre 1939) il quale ebbe, tra l'altro, ad affermare che la raccolta di disponibilità monetarie da parte di aziende finanziarie non costituisce di norma raccolta di risparmio tra il pubblico, quando si effettui nei confronti dei propri amministratori, soci e dipendenti, nonché di aziende affiliate e controllate.

La Banca d'Italia non ha il potere di esercitare controlli allo scopo di accertare se la raccolta del risparmio avvenga fra i soci o i non soci. Invero, i poteri di controllo dello stesso organo sono circoscritti alle « aziende di credito ». In questo senso abbiamo avuto un precedente un paio di anni fa. La Commissione parlamentare d'inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della Pubblica Amministrazione in ordine alla cosiddetta « Anonima banchieri », ha affermato: « La legge bancaria (articoli 1 e 2) sottopone ad autorizzazione ed a controllo le "aziende di credito", ossia gli istituti che congiuntamente raccolgono risparmio ed esercitano il credito: la raccolta di risparmio deve avvenire fra il pubblico, in forma indeterminata e indiscriminata... ».

Conseguentemente la Società finanziaria italiana aveva la facoltà di effettuare la raccolta di fondi come innanzi detto. Non aveva invece quella di effettuare la raccolta di risparmio fra il pubblico, in forma indeterminata e indiscriminata. La Banca d'Italia, dal suo canto, non aveva il potere di esercitare il controllo sull'attività svolta dalla Società finanziaria italiana e quindi non aveva la possibilità di accertare in linea diretta se la raccolta del risparmio avvenisse anche fra il pubblico.

Soltanto quando la Banca d'Italia ha acquisito indirettamente la prova che la raccolta del risparmio avveniva anche fra il

pubblico, ha potuto procedere, come ha proceduto, alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 96 e 97 della legge bancaria, e proporre l'adozione dei noti provvedimenti amministrativi.

Allo stato degli atti — passo ora al secondo punto — non si dispone di elementi in base ai quali distinguere quanta parte del risparmio raccolto dalla Società finanziaria italiana sia stata fornita dai soci e quanta parte invece dal pubblico. Conseguentemente non si è in condizioni di fornire notizie sulla quota di risparmio che sia stata illegittimamente raccolta. Comunque vorrei informare che la totalità del risparmio raccolto sotto forma di depositi al 31 dicembre ultimo scorso, secondo la dichiarazione resa da uno dei consiglieri delegati della società, ammontava a lire 14.448.380.433.

Terzo punto. Consta che aziende ed istituti di credito hanno affettuato con la S.F.I. operazioni di riporto e di anticipazione garantite da titoli. Tali operazioni hanno la natura di quelle consuete e rientrano tra le operazioni con le quali il sistema creditizio presta assistenza al mercato finanziario. Nel corso del mese di gennaio consta che è stato accordato un finanziamento alla Società finanziaria italiana da aziende ed istituti di credito, finanziamento assistito da garanzie reali e personali. Il ricavo del finanziamento è stato impiegato dalla Società finanziaria italiana per procedere alla liquidazione di borsa dello stesso mese.

Quarto punto. Circa l'ortodossia dell'intervento del Ministero del tesoro, vorrei osservare, come innanzi detto, che l'organo di vigilanza sulle aziende di credito non ha il potere di sindacare se la raccolta del risparmio da parte di aziende non autorizzate avvenga tra il pubblico, ma tale sindacato viene spiegato non appena si abbia prova dell'attività illegittima, e ciò conformemente al parere che è stato espresso da eminenti giuristi. In questo caso, il potere di vigilanza si estende a tali aziende allo scopo di ricondurle nell'ambito dell'osservanza della legge; ed in merito si provvede mediante l'amministrazione straordinaria (articolo 57 della legge

bancaria) ed eventualmente la liquidazione coatta (articolo 67 della stessa legge).

Invero, poichè l'attuale legislazione si ispira alla facoltà di assicurare la tutela del risparmio in modo effettivo e sostanziale e non meramente formale, non vi è dubbio che i poteri di vigilanza, in via normale esercitati sulle aziende autorizzate, debbano estendersi anche a quelle non autorizzate quando risulta che, di fatto, abbiano esercitato tale attività.

Quanto sopra è indirettamente confermato dal fatto che l'articolo 96 della legge bancaria — che è l'unica disposizione rappresentativa della raccolta non autorizzata del risparmio tra il pubblico — si limita a stabilire solo la pena dell'ammenda. Ora, se fosse esatta la tesi che le aziende non autorizzate si sottraggono ai poteri di vigilanza, questa sanzione avrebbe dovuto essere particolarmente qualificata ed energica, onde assicurare un'efficiente tutela del pubblico risparmio, che costituisce appunto la finalità fondamentale della legge bancaria. Anche la tenuità, diciamo così, dell'ammenda esprime e giustifica l'esercizio dei poteri di vigilanza come se si trattasse di un'azienda di credito, al momento in cui si constata che la raccolta del risparmio è stata esercitata anche al di là della cerchia dei soci. Inoltre è da tener presente che gli articoli 57 (in base al quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della S.F.I.) e 67 (in base al quale è stata disposta la liquidazione coatta) si riferiscono in modo generico alle « aziende di credito » e non contengono alcun particolare accenno all'autorizzazione alla raccolta del risparmio.

Quanto poi all'affermazione che solo l'intervento della Magistratura avrebbe potuto garantire il criterio della *par condicio* di tutti i creditori, si osserva che la liquidazione coatta disposta con il decreto ministeriale 17 febbraio 1964 salvaguarda efficacemente il cennato criterio, giacchè le disposizioni ad essa applicabili si ispirano agli stessi principi ai quali si ispira la procedura fallimentare. Ciò tanto più quando, come nella specie, è stata chiesta ed ottenuta dal

competente Tribunale la dichiarazione giudiziale di insolvenza.

In particolare, la deliberata sottoposizione della Società finanziaria italiana alla procedura di liquidazione coatta, in forza del combinato disposto degli articoli 201 e 194 della legge fallimentare, ha reso immediatamente applicabile alla fattispecie l'articolo 76 dettato dalla stessa legge in tema di fallimento, in forza del quale tutti i contratti di borsa a termine in corso di esecuzione s'intendono risolti *ipso iure* dalla data del provvedimento. Per effetto della risoluzione di tali contratti si doveva procedere, come si è proceduto, alla liquidazione delle differenze a credito o a debito della società, con l'ulteriore conseguenza che le somme a credito dovevano essere versate in contanti nelle casse della liquidazione, mentre quelle a debito sarebbero state insinuate nel passivo fallimentare e quindi a suo tempo pagate in moneta concorsuale.

In proposito, è opportuno rilevare che la liquidazione delle differenze, secondo l'accennato meccanismo, si è risolta, nella generalità dei casi, a credito della S.F.I., nelle casse della quale sono ora affluiti, in dipendenza dei versamenti eseguiti, mezzi liquidi per oltre un miliardo di lire. Si precisa che nessun pagamento di debiti assunti in borsa dalla S.F.I. è stato effettuato dai commissari.

Quinto punto. La procedura di liquidazione coatta conferisce ai commissari liquidatori tutti i poteri per esperire, in conformità alle direttive della Banca d'Italia, quelle azioni giudiziarie che nella procedura di fallimento sono apprestate a tutela dei creditori. Si precisa altresì che è intendimento dei commissari di iniziare un giudizio di responsabilità contro gli ex esponenti della Società finanziaria italiana.

In concreto, non si è ancora ovviamente in grado di prevedere quale sarà la sorte delle ragioni creditorie dei depositanti, nè si può, allo stato, anticipare se e quali provvedimenti potranno essere nel loro interesse adottati. E ciò fino a quando i commissari non avranno portato a termine la complessa opera di accertamento della situazione

patrimoniale della Società finanziaria italiana.

Per ciò che concerne poi i mezzi per colpire i responsabili della situazione venutasi a creare, si richiama quanto già detto in ordine all'intervenuta sentenza di condanna in base all'articolo 96 della legge bancaria e si aggiunge che i commissari hanno già proceduto a denunciare all'autorità giudiziaria un ex direttore e che procederanno, via via che acquisiranno i necessari elementi, alla denuncia di tutti quei fatti che rivestano carattere di reato, sia fallimentare che d'altra natura.

Del resto, che la procedura seguita dia assoluta garanzia in ordine al perseguimento delle responsabilità penali degli ex esponenti della S.F.I., è provato dal fatto che, per legge, l'intervenuta sentenza declaratoria dell'insolvenza deve essere trasmessa alla Procura della Repubblica, alla quale poi i commissari devono rassegnare una relazione sulle cause del dissesto.

In proposito si fa preliminarmente rilevare che la procedura di liquidazione — e parlo del sesto punto, in relazione alla Milatex — non è devoluta all'autorità giudiziaria bensì si svolge secondo le direttive della Banca d'Italia e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 71 della legge bancaria. Un intervento della Magistratura nel corso della procedura è invero possibile, ma esso può attuarsi in un primo momento ove venga dichiarato dal competente Tribunale lo stato di insolvenza dell'azienda (e a tal fine i commissari liquidatori hanno già avanzato ricorso) e successivamente per regolare i rapporti contenziosi che dovessero scaturire nel corso della liquidazione.

Circa la continuazione dell'attività delle aziende collegate alla S.F.I. e in particolare della Milatex di Roma, stante la liquidazione della S.F.I. medesima, si deve rilevare che la procedura di liquidazione cui la S.F.I. è sottoposta non può avere giuridica rilevanza sulle aziende ad essa collegate. Anche se, in effetti, vincoli più o meno stretti legano economicamente alla « Finanziaria » le aziende del suo gruppo, è d'altra parte in discutibilmente vero che esse godono di una

autonomia giuridica e funzionale che consente loro di continuare la propria attività in quanto e fin quando dispongano dei mezzi necessari ad assicurare tale prosieguito.

Da ultimo, dopo aver precisato quanto sopra relativamente ai singoli punti dell'interpellanza e delle interrogazioni presentate, reputo opportuno ricordare che, allo scopo di circoscrivere le conseguenze nocive derivanti dalla raccolta di risparmio che eventualmente società finanziarie compissero senza esservi state facoltizzate, il Governo ebbe a presentare al Parlamento nella decorsa legislatura apposito disegno di legge (atto del Senato n. 1931) che non ebbe corso per sopravvenuta fine della legislatura stessa. Peraltro il Consiglio dei ministri, nella seduta del 22 febbraio scorso, ha già approvato uno schema di disegno di legge, che è in corso di presentazione al Parlamento, col quale si riproduce sostanzialmente il vecchio testo, con talune modifiche suggerite dalla riflessione ulteriore e dall'esperienza.

P R E S I D E N T E Il senatore Roda ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

* **R O D A.** Mi corre l'obbligo, onorevole Ministro, di ringraziarla per due considerazioni. Innanzi tutto perchè il suo intervento diretto, da me personalmente giudicato prezioso, consente al Parlamento di rendersi conto della situazione, attraverso la viva voce del responsabile diretto del Ministero che ha adottato tutta quella congerie di provvedimenti e soprattutto di interventi così discussi, che evidentemente hanno messo a soqquadro non soltanto l'ambiente economico e finanziario milanese, ma altresì, come ha dichiarato e puntualizzato con chiarezza il collega Brambilla, un numero notevole di risparmiatori lombardi, i quali sono caduti nella rete di questo pseudo istituto finanziario, o bancario, che non si sa con precisione cosa sia, indipendentemente dagli scopi sociali che vengono denunciati negli atti costitutivi e che in questo caso — lo stesso Ministro ce ne ha dato la prova — sono stati abbondantemente e largamente travalicati.

Secondo motivo di ringraziamento, se non di compiacimento, è la larga messe di citazioni della legge bancaria, di assicurazioni in merito alle eventuali possibilità di sviluppi di carattere penale, che ci interessano molto, se è vero, come è vero, che al fondo di tutta questa faccenda non ci sta soltanto la guarentigia, la salvaguardia di incauti risparmiatori che hanno affidato i loro sudati risparmi a una banca di questo tipo, cioè di tipo Giuffrè, oserei dire, quanto una questione di costume, il che nel nostro Paese, che del suo costume non può vantarsi ed erigere bandiera e vessillo, è di una certa importanza.

Ma, onorevole Ministro, a me sembra di averlo colto in due palesi contraddizioni, che stanno un po' all'origine dell'interpellanza dei colleghi Brambilla ed altri e della mia interrogazione.

Lei, in base ai diversi articoli della legge bancaria, ci ha detto che il sindacato della Banca d'Italia si esplica soltanto quando si ha la prova dell'illecito, vale a dire quando una società finanziaria — e non un istituto bancario — travalichi i limiti statuari e si metta a raccogliere quattrini. La prova! Ma, onorevole Ministro, la prova voi l'avete ottenuta, e ce l'ha dichiarato lei, allorchè un amministratore — e qui non facciamo questione di nomi — si è recato alla sede della Banca d'Italia. E di solito ci si reca alle banche, in condizione di cessazione dei pagamenti, come lei ha riconosciuto, non per offrire depositi ma per chiedere quattrini. La S.F.I. del resto ha amministrato i denari dei risparmiatori molto male, con delle operazioni azzardate in borsa, attraverso le quali non si è limitata a comperare i titoli, ma invece, andando al di là del rischio che è insito nell'acquisto di titoli a reddito variabile, che società di questo tipo possono fare, anche se fino a un certo limite, ha fatto delle operazioni che addirittura rientrano nei rischi dei giochi di borsa, di quei giochi che gli operatori economici in borsa chiamano giochi dei premi o dei doni, e che vengono attuati allorchè, non avendo più a disposizione delle garanzie reali — nel nostro caso, titoli azionari da dare in riporto o da fornir-

re a pegno — si gioca in borsa così come si gioca al lotto o al totocalcio.

È questo l'elemento principale di accusa che noi formuliamo. A un certo momento, la Società finanziaria italiana si è imbarcata non già semplicemente nell'acquisto di azioni o nelle operazioni — che rientravano, del resto, nel suo statuto — di riporto o di accensione di crediti con pegno, ma ha fatto di più, ha comprato a premio.

E, come lei, signor Ministro, ben sa, se non altro per dovere di ufficio, comprare a premio significa acquistare a scadenza, senza avere i quattrini in cassa — e in questo caso sono stati acquistati per decine di miliardi — con l'obbligo di pagare il cosiddetto *dont*, se disgraziatamente i titoli dovessero cadere in basso, ed invece ritirando i titoli stessi se essi subiranno la sorte inversa. È l'operazione speculativa più pericolosa, la quale, stando alle nostre informazioni, è costata miliardi alla S.F.I. e, di riverbero, al Tesoro.

Prima contraddizione: lei afferma che gli organi bancari esplicano il sindacato soltanto quando hanno la prova dell'irregolarità di una situazione. Perdinci! Gli organi bancari aspettano dunque ad assumere questa prova quando l'amministrazione delle società è in stato di bancarotta fraudolenta e, attraverso compiacenti presentazioni, per non dire di più, uno degli amministratori ottiene entrata alla Banca d'Italia, a quella Banca cui molti impresari galantuomini del nostro Paese, anche di una certa levatura, non osano rivolgersi perchè si vedrebbero sbattere l'uscio in faccia; ebbene soltanto quando uno di questi amministratori bancarottieri si reca alla Banca d'Italia, non per portarvi depositi ma per invocare soccorsi, ed è obbligato a dire la verità sulla reale situazione della propria società, la Banca d'Italia si accorge che la S.F.I. ha travalicato i limiti statutari e si è messa addirittura nella posizione di una impresa bancaria o di un istituto di credito!

Onorevole Ministro, mi perdoni la « *boutade* ». Se si agisse nel settore penale nello stesso modo come si agisce in quello finanziario, e, nella fattispecie, in questo, che involge interessi a miliardi, le patrie galere re-

sterebbero costantemente vuote. Infatti non si arresterebbero i furfanti perchè colti sul fatto o perchè attraverso indagini si avrebbero le prove dei loro reati, ma si arresterebbero soltanto quando essi, spontaneamente, per un pentimento di natura evangelica, si recassero dal magistrato e si confessassero colpevoli di un reato. Noi siamo quindi arrivati al punto — mi si passi la trasposizione dall'ambiente penale all'ambiente finanziario — che gli istituti che hanno l'obbligo di esercitare il controllo chiudono sistematicamente gli occhi, non vedono che per anni una società, la quale non aveva la possibilità di raccogliere il credito perchè non vi era stata autorizzata, ha tuttavia agenzie nelle principali città d'Italia, ha succursali in alcune zone, in cui si è esercitato il credito, che ostentatamente sono aperte al pubblico. Inoltre essa ha degli emissari, e il collega Brambilla ha specificato di quale natura e importanza. E quando egli ha detto che tali emissari sono di parte democristiana e socialdemocratica, io penso che egli non abbia voluto porre in stato di accusa un partito o l'altro, ma abbia voluto soltanto rilevare che, poichè questi emissari appartengono a partiti governativi, attraverso di essi, attraverso questi « notabili », che godono di largo prestigio appunto per il fatto di appartenere a partiti governativi, si è riusciti ad intrappolare tante persone dabbene che hanno dato miliardi alla S.F.I. Non sappiamo quanti, si dice 10, 12, 13. Noi aspettiamo che in un secondo momento i commissari nominati dal Tesoro ci dicano o dicano al magistrato o rendano di pubblico dominio queste cifre che hanno un certo interesse.

Prima stortura, quindi. Voi, per iniziare una reazione del tipo che abbiamo conosciuto, aspettate che venga un amministratore a dichiararvi che sono stati superati i limiti dello statuto della propria società per azioni, la quale si è addentrata abusivamente in operazioni speculative e, soprattutto, in una illecita raccolta di risparmio.

Seconda contraddizione, e questo è il punto centrale della mia interrogazione. Quando lei, onorevole Ministro, tenta di assicurare l'interrogante che la parità di condizioni tra i creditori è stata rispettata, le faccio

osservare che lei stesso ci è venuto a dire che ad un certo momento istituti bancari hanno prestato quattrini e li hanno prestati proprio durante l'amministrazione coatta o precedentemente ad essa, durante l'amministrazione dei commissari nominati dal Tesoro. Ora, onorevole Ministro, non le sembra grave il fatto che proprio durante la amministrazione del Ministero del tesoro i denari dello Stato, e quindi del contribuente, siano stati prestati a questa società, sia pure attraverso le dovute cautele personali o reali? A me piacerebbe sapere quali garanzie reali sono state fornite e soprattutto di quale importo; se le garanzie reali sono state fornite dalla società o non piuttosto dagli amministratori della società, di che tipo sono queste garanzie reali e a quanto esse ammontano. E, in subordine, a quanto ammontano le garanzie personali, se per garanzie personali si debbono intendere le garanzie prestate dagli amministratori, i quali, presi con le mani nel sacco, hanno dovuto prestare delle garanzie personali in proprio. L'ammontare di queste garanzie prestate dagli amministratori della Società finanziaria italiana è di capitale importanza conoscitiva agli effetti della mia interrogazione.

Onorevole Ministro, la contraddizione è proprio nella sua dichiarazione, quando lei ci dice: nel periodo in cui la società è stata controllata attraverso l'amministrazione della Banca d'Italia, noi, attraverso i nostri Istituti finanziari, abbiamo anticipato dei denari per pagare le scadenze, i debiti di borsa della S.F.I. Dunque gli istituti bancari li hanno prestati questi miliardi, di cui lei del resto sottace l'entità, il che fa credito alle mie informazioni. Mi si dice infatti dagli ambienti milanesi che soltanto per le speculazioni in borsa del mese di gennaio (del mese di febbraio elementi conoscitivi non ne abbiamo) gli interventi della Banca d'Italia attraverso banche emissarie sarebbero dell'ordine di 1300-1500 milioni. Onorevole Ministro, devo sottolineare che vengono erogati ben 1300-1500 milioni per una sola scadenza borsistica, quella del mese di gennaio, per salvare soltanto alcune responsabilità personali, quando nel nostro Paese, che si trova in uno stato che oserei definire di co-

ma finanziario, non si trovano neanche i 50 milioni necessari per riparare la frana della Caprazoppa, che ha colpito un'arteria di primaria importanza qual è la via Aurelia, cioè l'unica strada che unisce l'Italia al Mezzogiorno francese!

Dicevo, onorevole Ministro, che la parità di condizione è stata turbata proprio per il fatto che le banche hanno prestato questi quattrini, ovviamente attraverso garanzia, perchè le banche, senza garanzie reali o personali (che tuttavia in questo caso non conosciamo) non prestano ovviamente niente. Ma è chiaro che proprio attraverso le garanzie che giustamente gli istituti di credito hanno richiesto per muoversi dopo l'intervento della Banca d'Italia, avete turbato e violato la parità di condizioni. Questi miliardi delle banche sono entrati nelle casse della S.F.I. per pagare i debiti bancari, i cosiddetti debiti premio, i debiti della più volgare e infau- sta speculazione in cui ci si possa mettere nel nostro Paese. Questi debiti, in un processo di fallimento, non avrebbero goduto di privilegio poziore di nessun tipo e sarebbero stati allineati con tutti i crediti di altro tipo.

Ebbene, onorevole Ministro, per il fatto stesso che voi avete pagato dei creditori comuni a scapito di altri creditori, con dei miliardi su cui avete acceso delle ipoteche, avete veramente violato la parità di condizione ed avete messo gli altri creditori, gli « allocchi » che hanno avuto fiducia in questa banca di masnadieri (se le parole hanno un significato debbono essere usate appropriatamente, e « masnadieri » è parola appropriata in questo momento), in condizione di non avere più garanzie, perchè le attività della S.F.I. sono ormai ipotecate, non sappiamo per quanta parte. E lei avrebbe forse avuto la possibilità di dirci quanta parte delle attività di quella società è stata sottratta al riparto per gli altri creditori, dopo che il Tesoro è intervenuto attraverso determinate banche con un certo numero di miliardi, ovviamente assumendo le cautele del caso che però sono andate a scapito degli altri creditori.

I due punti focali della mia interrogazione erano questi: come mai la Banca d'Italia,

dopo l'esperienza Giuffrè, che dette luogo ad un'inchiesta parlamentare, anche se tale inchiesta fu minimizzata dalla carenza di un'effettiva volontà popolare di approfondire i problemi (non c'è stata solo colpa del Parlamento e dell'Esecutivo, lo ammetto), ha consentito che un istituto finanziario condotto com'era condotta la S.F.I., che ha accumulato passività che lo stesso Ministro del tesoro fa ammontare a miliardi (il capitale sociale essendo di un miliardo ed avendo lei detto, onorevole Colombo, che le passività sono di gran lunga superiori al capitale sociale) abbia potuto tenere aperti sportelli ostensibili al pubblico, e si è resa conto dell'irregolarità della situazione solo quando uno degli amministratori, con l'acqua alla gola, è andato alla stessa Banca d'Italia a far presente che non era più in grado di far fronte ai suoi impegni e che, se si volevano salvare i componenti del Consiglio di amministrazione, occorrevano miliardi, che in effetti sono stati richiesti al governatore della Banca d'Italia?

Seconda osservazione. La *par condicio creditorum* veramente è stata da voi offesa. Del resto se la S.F.I. fosse stata veramente un istituto di credito, come tale avrebbe dovuto soggiacere ad un diretto e continuo controllo da parte degli organi di vigilanza della Banca d'Italia. Se la Società finanziaria italiana fosse stata un istituto di credito, è chiaro che non avrebbe avuto senso la denuncia all'autorità giudiziaria penale di Milano, con conseguente sentenza del pretore, il quale si è limitato ad una condanna a carico degli amministratori e dei sindaci di 5 milioni; e si sa che queste condanne del pretore possono essere condonate fino a due terzi, per cui gli amministratori se la caveranno per il rotto della cuffia, pagando 1.666.000 lire. Una furfanteria di questo genere, che è continuata per anni, costerà agli amministratori, che hanno totalizzato miliardi di passivo e che hanno levato dalle tasche dei risparmiatori decine di miliardi, soltanto un'oblazione — questo è il termine — di 1.666.000 lire, e tutto sarà a posto: la Magistratura penale e la coscienza degli amministratori.

Ma, onorevole Ministro, la coscienza della pubblica opinione può essere soddisfatta di ciò? È un interrogativo che un parlamentare si può permettere di porre. Ed io me lo sono posto, ma automaticamente ho dato una risposta negativa: la coscienza dell'opinione pubblica non può certamente essere soddisfatta dei vostri provvedimenti.

Se si fosse trattato di un istituto bancario, non si spiegherebbe la denuncia fatta dai commissari del tesoro all'autorità giudiziaria penale. Se, invece, non si trattava — come in realtà non si trattava — di un istituto bancario, allora con quale facoltà, onorevole Ministro, voi applicate la legge bancaria a una società di speculazione, ad una società per azioni nella fattispecie, la quale, non essendo stata autorizzata ad esercitare il credito, evidentemente non può e non deve essere sottratta alla procedura ordinaria?

La procedura concorsuale ha poi una gamma di interventi che va dall'amministrazione controllata al fallimento, che viene attuato nella peggiore delle ipotesi e che apre due procedure parallele. La prima procedura consiste nel soddisfacimento dei creditori nella moneta percentuale, in una parità di condizioni che voi, il che è grave, avete violato dopo il dichiarato stato di decozione della S.F.I. L'altra procedura consiste nell'intervento della Magistratura penale, attraverso la relazione del curatore. E se c'è la bancarotta fraudolenta — come c'è in questo caso — non sta a me ricordare, onorevole Ministro, che il massimo della pena nel nostro Paese è di dieci anni di reclusione, anche se, tuttavia, il minimo è soltanto di tre anni.

Ma con la vostra procedura addomesticata, con la procedura « in famiglia » dell'intervento bancario, saranno applicabili le disposizioni penali che riguardano il reato di bancarotta, semplice o fraudolenta, che sono invece proprie della procedura concorsuale, alla quale voi, senza una giustificazione che convinca, avete sottratto una società, la quale, per non essere istituto di credito, doveva cadere sotto le sanzioni della Magistratura? (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Mammucari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

M A M M U C A R I . Io non posso dichiararmi nè soddisfatto nè insoddisfatto, perchè, non essendo competente per la parte concernente il diritto commerciale o finanziario, non posso dichiarare la mia soddisfazione in merito alla questione giuridica che ha trattato il Ministro anche per l'interrogazione sulla Milatex. Sarei grato al Presidente se fosse concesso al senatore Maris di sviluppare nella risposta il tema giuridico...

P R E S I D E N T E . Lei sa che non è possibile.

M A M M U C A R I . Trattandosi di argomento unico posto nell'interpellanza e nell'interrogazione, e dovendo io insistere sul problema, che interessa 380 operai della Milatex, penso che la parte giuridica potrebbe essere efficacemente svolta dal senatore Maris.

Dalla risposta dell'onorevole Ministro comunque non si riesce a sapere se la Milatex potrà continuare ad esistere e se i dirigenti dell'azienda possano continuare a portare avanti l'attività produttiva, oppure no. Non si tratta, però, della volontà solo dei dirigenti della Milatex, si tratta innanzitutto della fiducia che questa azienda può avere nell'ambiente bancario per ottenere il credito che le è necessario per potere acquistare la materia prima necessaria alla produzione.

Abbiamo fatto un passo anche presso il Governatore della Banca d'Italia e presso il Ministro del bilancio per vedere se era possibile allontanare l'atmosfera di dubbio e di sospetto da parte dei fornitori della Milatex.

Ci sono state date alcune assicurazioni; però non sono sufficienti. Teniamo presente che questa azienda ha una sua particolare vitalità, espressa da un ordinativo di 800 mila chili di filato di lana. È un'azienda che ha, o che per lo meno aveva prima, una sua saldezza, che viene messa in pericolo non perchè il mercato non risponde alle possi-

bilità di assorbimento della produzione dell'azienda, ma per questa atmosfera di dubbio, di perplessità, che si è creata attorno alla Milatex nel quadro del fallimento della S.F.I.

La questione che noi poniamo è quella di esaminare quali vie si debbano seguire affinchè la fiducia, che precedentemente si aveva nei confronti di questa azienda da parte dei fornitori, possa ritornare; se questa fiducia non dovesse tornare, i fornitori non darebbero più la materia prima necessaria allo svolgimento dell'attività produttiva. Noi sappiamo che a Genova sono state bloccate partite di lana ordinate dalla Milatex. Il fatto è alquanto strano, perchè non si sa bene quale sia la linea che si vuole seguire anche in difesa degli interessi dei risparmiatori. Se questa azienda chiude, il pacchetto azionario si annulla, il che porterebbe i risparmiatori a perdere tutto quello che hanno investito nell'operazione S.F.I. Se invece questa azienda può continuare a lavorare, si può realizzare il pacchetto azionario perchè avrebbe un valore, e si potrebbero soddisfare le richieste dei risparmiatori.

Vi è un problema di altra natura che affiora. Lo riferisco perchè mi è stato accennato. Dato che la Milatex occupa alcune migliaia di metri quadrati in una zona a forte espansione residenziale, al Casilino, dove non vi è semplicemente un'intensa attività edilizia, ma dove, in base al programma del Comune di Roma, dovrebbe sorgere anche la città annonaria e uno dei due stabilimenti della Centrale del latte, noi non vorremmo, stando alle voci che cominciano ad affiorare, sia nell'ambiente dei lavoratori che in altri ambienti, che si realizzasse un altro tipo di operazione: liquidare la Milatex con la giustificazione che, dopo il fallimento della S.F.I., questa azienda non può continuare a vivere, perchè non si possono assicurarle i crediti. La Milatex di per sé non ha i crediti e il Credito industriale e commerciale, che ha in pegno il pacchetto azionario dell'azienda, non vorrebbe fare i crediti. L'azienda deve, allora, chiudere e, dopo, si possono realizzare quelle operazioni speculative che, purtroppo, si

sono realizzate nella capitale: smobilitazione dell'azienda e vendita del macchinario, nonché, operazione conclusiva, molto più lucrosa, non certamente per i risparmiatori ma per chi intende lucrare i miliardi, vendita dell'area sulla quale sorge la Milatex. In questo modo si realizzerebbe da un lato il danno dei risparmiatori e, dall'altro, l'interesse di un gruppo di speculatori.

Io riferisco quanto mi si è detto nell'ambiente dei lavoratori. Per questo, onorevole Ministro, vorrei avere da lei, se fosse possibile, l'assicurazione che, nell'ambito dei poteri che spettano a lei e al Governatore della Banca d'Italia, possa essere evitata la iattura della chiusura.

I dirigenti della Milatex, in un documento consegnato al Prefetto, hanno dimostrato che l'azienda ha possibilità di sviluppare la sua attività produttiva, perchè il mercato richiede la produzione della Milatex. Alla Milatex venga assicurato ciò che i dirigenti chiedono: cioè la fiducia, per ottenere il credito, affinché i fornitori possano fornire la materia prima necessaria per lo sviluppo dell'attività aziendale. Ecco la questione che noi poniamo con insistenza; anche perchè i 380 lavoratori attendono una risposta in merito a questo quesito, risposta che deve decidere del loro futuro.

P R E S I D E N T E . Il senatore Brambilla ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

B R A M B I L L A . Signor Ministro, è evidente che noi non possiamo ritenerci soddisfatti della sua illustrazione di così complessa materia. Ella ha voluto porre in luce, direi con ancora maggior rilievo, la gravità dei fatti che noi abbiamo denunciato, che del resto erano esattamente a sua conoscenza. Ciò che veramente stupisce è la conferma di un fatto incomprensibile: da dieci anni questa società aveva aperto gli sportelli, aveva determinato anche una situazione concorrenziale con altre banche che avevano fatto presente l'illiceità dell'intervento della S.F.I. Nessuno se ne è accorto! Quando scoppia il *crack*, si corre al salvataggio e — ciò che stupisce ancor più —

si dice: non abbiamo altri mezzi di intervento. Soltanto a cose avvenute la legge ci consente di poter intervenire. Ebbene io credo che da tutto ciò scaturisca anche una chiara responsabilità degli organi e delle autorità bancarie, che hanno il dovere di vigilare su queste vicende. Credo che sia opportuna una chiara inchiesta e che essa venga illustrata agli interessati e al Paese.

Lei ha fatto riferimento ad una legge che avrebbe lo scopo di perfezionare il sistema di controllo e di vigilanza. In questo momento io non sono in grado di esprimere nessuna opinione al riguardo. Ci riserviamo di esaminare meglio tale questione. Per quanto riguarda il fondo del problema, ritengo che il collega Roda abbia posto in luce le questioni essenziali, l'esigenza cioè del riconoscimento della competenza e quindi dell'intervento dell'autorità giudiziaria, subordinato non già all'opinione di questo o di quel commissario, ma determinato dai fatti stessi, dalla loro gravità ed urgenza. Intervento che, del resto, si è già verificato, ma nei modi che sono stati indicati dal Governo, in applicazione della legge bancaria.

Ci riserviamo quindi, data l'importanza di questa materia e degli sviluppi inevitabili che essa potrà avere nel Paese, di riportarla all'esame del Parlamento nelle forme che più riterremo opportune — e crediamo a breve scadenza — in modo da poter definire una più chiara responsabilità dei vari settori del Parlamento, per il giudizio che essi devono dare sull'operato degli istituti preposti alla vigilanza in una materia così delicata e, conseguentemente, anche sull'operato del Governo.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Se mi consente, signor Presidente, avrei, brevemente, qualche osservazione da fare.

Mi riferisco alla prima questione che è stata posta dal senatore Roda, ma anche, adesso, dal senatore Brambilla, cioè la que-

stione in ordine all'accertamento della raccolta di denaro al di fuori dei soci delle finanziarie; a tale proposito, sono stati posti dei quesiti circa le modalità seguite dal Governo per accertare le anomalie che eventualmente si verificano in tale settore.

Ma proprio per tale settore, in altro momento, fu sottolineata la carenza della vigente legge e fu presentato un apposito disegno di legge. Io non vorrei, adesso, rindicare alle varie difficoltà che sono state fraposte a quel disegno di legge.

Perchè ci vuole una norma particolare ed anche, direi, una competenza specifica? Perchè, se si trattasse di un divieto assoluto di raccogliere risparmio, allora sarebbe facile individuare la responsabilità e colpirla. Ma essendo la raccolta del risparmio consentita tra i soci e proibita tra i non soci, è difficile fare l'accertamento nei confronti di soggetti che vanno a fare questi depositi.

RODA. No, signor Ministro, è una cosa semplicissima e banale! Basta farsi dare il libro dei soci, dove devono essere registrati tutti i nomi dei soci che, nel nostro caso, sono soltanto cinque o sei.

BRAMBILLA. Ho qui la fotografia di un manifesto affisso dalla S.F.I. per la raccolta di un prestito.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Non conosco questo manifesto; ad ogni modo lo esamineremo. Indubbiamente è questo fatto, cioè l'ammissibilità per taluni e la non ammissibilità per altri, che rende molto difficile il controllo.

D'altra parte, la Banca d'Italia e gli organi di vigilanza non possono andare a fare un controllo nelle società. Ho già detto che lo stesso Parlamento, in sede di Commissione d'inchiesta parlamentare, ha negato che gli organi di vigilanza del credito abbiano la possibilità di andare presso una società per azioni, una società finanziaria in senso lato, a fare il controllo specifico, del tipo di quello che si fa per le aziende di credito. È questo il punto giuridico che rappresenta una difficoltà all'esercizio di tale controllo.

MARIS. Guardi che a Milano si dice che l'anno scorso lo abbiano fatto!

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Io questo non lo so; ad ogni modo sono cose che possono essere sempre ulteriormente accertate.

Aggiungo poi un'altra considerazione. Quel disegno di legge che avevamo presentato davanti al Parlamento assoggettava queste società finanziarie, per questo tipo di accertamenti, al controllo degli organi di polizia; ma nel corso della discussione di quel progetto furono opposte varie difficoltà a tutto questo. Adesso noi ripresentiamo quel disegno di legge, dando determinati poteri alla polizia tributaria, e ciò proprio per evitare questa carenza che impedisce di fare gli opportuni accertamenti.

Circa la seconda questione che è stata sollevata a proposito della responsabilità degli amministratori, lei, senatore Roda, ha detto che gli amministratori se la cavano con l'ammenda, per la violazione degli articoli 96 e 97 della legge bancaria. No, in realtà le cose non stanno in questi termini, ed io ho dato delle informazioni che mi sembrano anche notevolmente pesanti e gravi. Ho detto che il Tribunale di Milano, con sentenza in data 28 febbraio, pubblicata lo stesso giorno, su ricorso avanzato dai commissari liquidatori della S.F.I. e dietro parere favorevole della Banca d'Italia, ha dichiarato lo stato di insolvenza della « Finanziaria »; e questa declaratoria rende, fra l'altro, applicabili nei confronti dei componenti dei disciolti organi amministrativi della S.F.I. le disposizioni di carattere penale contenute nella citata legge fallimentare. Costoro pertanto soggiacciono alla legge fallimentare anche per quanto riguarda le conseguenze penali.

Vorrei infine aggiungere un'altra piccola considerazione a proposito della *par condicio*, alla quale lei, senatore Roda, si riferisce. Per quanto riguarda la liquidazione coatta disposta con decreto del 17 febbraio 1964, poichè le disposizioni applicabili a tale liquidazione si ispirano agli stessi principi della procedura fallimentare, tanto più in quanto è avvenuta la dichiarazione uf-

ficiale di insolvenza, sussistono le stesse condizioni che si sarebbero verificate in sede di procedura fallimentare. (*Interruzione del senatore Roda*). Vorrei aggiungere che, da quando sono stati sciolti gli organi amministrativi della S.F.I., cioè da quando è intervenuta l'amministrazione straordinaria, nessun rapporto di finanziamento tra aziende di credito e S.F.I. è stato più posto in essere. Se rapporti di credito sono intervenuti tra S.F.I. ed istituti di credito, ciò è avvenuto prima che intervenisse il nostro provvedimento e la nomina dei commissari. Da quando è entrato in vigore il nostro provvedimento per la realtà che abbiamo trovato innanzi a noi, attraverso la procedura adottata viene garantita la *par condicio* di cui lei, senatore Roda, si è fatto paladino.

R O D A . I commissari sono intervenuti prima della scadenza borsistica di gennaio. Ma lei poc'anzi ha affermato che le banche sono intervenute appunto per assolvere alla scadenza di gennaio, e questo per cifre dell'ordine di miliardi. È chiaro allora che le banche sono intervenute dopo l'insediamento dei commissari.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Non è vero. Come farei io a dirle qui una cosa diversa dalla realtà? Ci sono le date dei provvedimenti e le date di instaurazione di questi rapporti. Lei in qualsiasi momento può accertare che l'intervento degli istituti di credito precede la nomina, l'insediamento e quindi l'entrata in funzione dei commissari. Questa è la realtà.

R O D A . Grazie.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni è esaurito.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

P I R A S T U , *Segretario*:

Al Ministro della sanità, per conoscere:

1) se ritenga conforme all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 — il quale stabilisce che i compensi fissi mutualistici sono determinati per branca di assistenza e dalle Amministrazioni ospedaliere devoluti interamente ai sanitari « curanti » — le norme di cui al decreto ministeriale sopraccitato, le quali prevedono invece un cumulo generale di detti compensi per essere distribuiti ai vari livelli uniformemente a tutti i sanitari, compresi anche quelli non curanti;

2) se sia a conoscenza del gravoso stato di disagio che viene a determinarsi nell'ambiente medico ospedaliero e conseguentemente nella funzionalità degli Ospedali (110).

PERRINO

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P I R A S T U , *Segretario*:

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza dei seguenti fatti, riguardanti l'elezione dei Consigli di amministrazione delle Casse mutue comunali malattia dei coltivatori diretti in provincia di Foggia:

1) le operazioni di voto avranno luogo nella sede delle Casse mutue comunali, alligate nelle sedi delle associazioni coltivatori diretti, cioè di associazioni che aspirano a vedere loro iscritti eletti alla direzione delle stesse Casse mutue;

2) che gli avvisi di convocazione agli elettori vengono spediti con enorme ritardo (il 3-4 marzo solo parte di essi aveva ricevuto l'avviso relativo alle elezioni dell'8 febbraio 1964);

3) che negli importanti comuni di Lucera e di S. Severo i commissari ricevono solo per un'ora al giorno, nel primo comune

dalle 12 alle 13 e nel secondo dalle 18 alle 19;

4) che le liste elettorali, malgrado le disposizioni date dal Ministero da lui presieduto, saranno rese pubbliche soltanto il giorno delle elezioni, e che presidenti e commissari rifiutano anche la loro consultazione agli interessati (elettori, presentatori di liste, eventuali candidati, eccetera);

5) che funzionari delle Mutue raccolgono con attività personale, nella stessa sede della mutua o addirittura girando per le campagne, deleghe, che a volte vengono carpite perfino nel corso dell'esplicazione di pratiche di assistenza, e che tali deleghe, comunque ottenute, vengono sempre autenticate dai Commissari e dai presidenti;

6) che commissari e presidenti, con atteggiamento fazioso, antidemocratico e addirittura villano, cercano di scoraggiare chiunque abbia intenzione di presentare altra lista di candidati, diversa da quella patrocinata dall'associazione dei coltivatori diretti: il commissario della Cassa mutua di Lucera, ad un dirigente, coltivatore diretto, dell'Alleanza dei contadini, che lamentava questi metodi, ha risposto: « Chi comanda fa legge ».

Gli interroganti chiedono altresì di sapere se il Ministro interrogato, di fronte a tale situazione non ritenga di:

a) prendere seri provvedimenti per garantire la democraticità di tali elezioni, sospendendo intanto quelle in corso;

b) di dare disposizioni perchè le elezioni si svolgano a cura dei Comuni e sotto la loro sorveglianza (306).

CONTE, KUNTZE

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, per sapere se siano a conoscenza che il Consiglio di amministrazione della gestione Case per lavoratori, contrariamente a quanto disposto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, istitutiva di detto Ente ed agli ordini del giorno presentati dagli interroganti in sede di discussione di detta legge ed accettati dal Governo come raccomandazione, ha proceduto all'inserimento

del personale dell'I.N.A. comandato presso la ex gestione I.N.A.-Casa, disconoscendo i diritti acquisiti di detto personale.

Tale inserimento, infatti, è stato predisposto senza tenere conto dei gradi e delle qualifiche finora ricoperti da detto personale con conseguenti danni morali ed economici dello stesso.

Poichè tale lesione di diritti acquisiti è in contrasto anche con il parere espresso al riguardo dalla Commissione giustizia del Senato durante la discussione della già citata legge, si chiede ai Ministri stessi di volere adottare gli opportuni provvedimenti in sede di ratifica del progetto predisposto dalla Gescal, a salvaguardia dei diritti del personale di cui trattasi (307).

MOLTISANTI, NENCIONI, BARBARO,
CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA,
GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, PACE, PICARDO, PINNA,
PONTE, TURCHI.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno intervenire perchè sia risolta la vertenza del personale I.N.A.-Casa, attuale Gescal, il quale è stato costretto a scendere in sciopero per ottenere il rispetto del disposto dell'articolo 39 della legge 14 febbraio 1963, n. 60. Il Consiglio di amministrazione della Gescal, infatti, si è rifiutato non solo di rivedere i criteri informativi del progetto di inserimento del personale medesimo nei ruoli dell'Ente, ma ha ulteriormente appesantito la situazione con il rifiuto opposto alla richiesta di un colloquio chiarificatore avanzata dai rappresentanti dei lavoratori (1310).

TORTORA

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza della situazione che è venuta a crearsi alle Fornaci Cremonesi di Agoiolo (Cremona) nella

fase di applicazione dell'accordo stipulato il 27 dicembre 1963 e di cui lo stesso Ministro conosce i precedenti.

L'accordo prevede la riassunzione di 130 operai, dei 236 licenziati, entro il 15 febbraio « scelti tra le suddette maestranze secondo l'ordine di bisogno nel senso di assicurare senz'altro l'occupazione di coloro (uomini e donne) che garantiscono nella famiglia lo unico cespite di lavoro assicurando inoltre l'occupazione di almeno un lavoratore nel caso fossero stati precedentemente occupati più membri della stessa famiglia », eccetera.

Appare dagli stessi verbali, stesi in sede di trattativa presso l'Ufficio provinciale del Lavoro di Cremona, che « per i casi in cui fossero stati precedentemente occupati più membri della stessa famiglia » deve intendersi la riassunzione del capo famiglia.

Invece il nuovo titolare dell'azienda, signor Cova, solo ed esclusivamente per il caso Vezzosi Costante, capo famiglia, già presidente della Commissione interna nella precedente gestione, ne rifiuta la riassunzione proponendo di riassumere in sua vece la moglie, già dipendente della stessa azienda.

Se si considera poi che la legge che regola il collocamento, fatte salve le esigenze di carattere tecnico, prevede che le assunzioni debbano essere fatte sulla base di richieste numeriche e non nominative, appare chiaro che si è davanti ad una grossolana violazione oltre che dell'accordo della stessa legge sul collocamento per cui è palese l'intenzione padronale di voler colpire attraverso una pesante discriminazione la stessa Commissione interna aziendale.

Considerando tra l'altro che nella stessa risposta del Ministro del 3 febbraio 1964, G. 126-132, ad una precedente interrogazione, riguardante sempre la situazione delle Fornaci Cremonesi, l'accordo stipulato veniva dallo stesso Ministro richiamato come elemento decisivo per la « normalizzazione della situazione », gli interroganti chiedono, dal momento che proprio la applicazione discriminatoria dell'accordo è la causa dell'agitazione e della lotta sindacale in corso, quali misure intenda prendere per impedire un nuovo grave attacco padronale teso a colpire i diritti dei lavoratori e a

impedire di fatto la presenza e l'attività della stessa Commissione interna. Simili fatti ormai si ripetono sempre nella stessa zona — vedi il licenziamento del presidente della Commissione interna della ditta Invernizzi di Gussola, Schiaffini Dante — e non possono essere oltre tollerati senza pregiudicare la sostanza delle conquiste democratiche realizzate nel nostro Paese grazie alla lotta antifascista di cui ricorre il ventesimo anniversario (1311).

BERA, BITOSSÌ, SAMARITANI, BRAMBILLA, FERRARI Giacomo

Al Ministro del tesoro, per conoscere:

1) i motivi per i quali il Consiglio di amministrazione della Ragioneria Generale dello Stato che, per le promozioni alle qualifiche di ispettore generale e direttore di divisione, avrebbe dovuto essere presieduto dal Ministro del tesoro, è stato invece inaspettatamente presieduto dal sottosegretario onorevole Natali.

Risulta agli interroganti che fino al 27 dicembre 1963, data sotto la quale il Consiglio d'amministrazione s'è riunito, non era stata concessa formale delega in tal senso al Sottosegretario da parte del Ministro;

2) i criteri di valutazione seguiti dalla Ragioneria Generale e fatti propri dal Consiglio d'amministrazione, nella formazione della graduatoria e nell'attribuzione del punteggio agli scrutinati alle qualifiche di ispettore generale;

3) in particolare, le ragioni della preferenza accordata a due giovanissimi funzionari in servizio presso la Segreteria del Ragioniere Generale dello Stato, promossi al grado di direttore di divisione da meno di due anni; e se non sia da ravvisare in ciò eccesso di potere, tenuto conto che in relazione alle norme vigenti e alla prassi acquisita (vedasi la giurisprudenza del Consiglio di Stato) non può prescindersi — nell'attribuzione del punteggio — dalla anzianità di servizio e di grado (1312).

PERNA, MAMMUCARI, GIGLIOTTI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere:

1) come mai su circa 1.300 centralinisti ciechi iscritti all'albo previsto dalla legge n. 778 del 28 luglio 1960, solo alcune centinaia sono stati occupati, ai sensi della predetta legge, mentre circa un migliaio continuano a restare disoccupati;

2) se sia a conoscenza che enti pubblici rifiutano di prendere in considerazione le domande di assunzione di centralinisti ciechi, pur essendo dotati dei centralini previsti dalla legge suddetta, con la scusa che il posto di centralinista non è previsto in organico, e quali provvedimenti intenda prendere per fare in maniera che anche tali enti rientrino nella legalità;

3) se sia a conoscenza che fra i ciechi iscritti all'albo suddetto si è diffusa l'impressione che solo chi gode di protezioni, comunque accertate, può aspirare ad ottenere la sistemazione quale centralinista, e quali provvedimenti intenda prendere perchè questi lavoratori minorati possano riacquistare fiducia nelle leggi, nello Stato e nelle pubbliche istituzioni (1313).

CONTE

Ai Ministri dell'interno e della difesa, per sapere se non intendano intervenire per far sospendere la decisione del comando del genio militare di Trieste in base alla quale verrebbero espropriate alcune decine di ettari destinati dalle Amministrazioni comunali di Romans e Villesse allo sviluppo industriale della zona.

Risulta all'interrogante che parte dei terreni soggetti ad esproprio erano già stati ceduti a società industriali per la costruzione di stabilimenti; per questo motivo il proposito del Genio militare ha provocato deliberazioni di protesta unanimi dei Consigli comunali dei comuni interessati.

L'interrogante alla luce delle continue proteste che le « servitù militari » suscitano nell'isontino chiede ai Ministri interessati che l'intera questione venga riconsiderata tenendo conto anche degli interessi e dei pareri delle popolazioni della regione (1314).

ALBARELLO

Al Ministro della difesa, per conoscere lo elenco preciso degli obiettori di coscienza che attualmente si trovano in carcere sia per condanna sia in attesa di giudizio (1315).

ALBARELLO

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare lo stato di crisi in cui è venuto a trovarsi tutto il settore del commercio delle pelli grezze in Sardegna, gravitante attorno al centro di Thiesi, per l'improvvisa riduzione del numero dei vagoni assegnati dalle Ferrovie dello Stato al trasporto di detta merce.

Risulta all'interrogante che non più di uno-due vagoni ogni quindici giorni vengono posti a disposizione degli operatori economici della zona, presso la vicina stazione ferroviaria di Torralba o presso quella di Giave, in luogo dei 3-4 alla settimana che, antecedentemente, erano disponibili per questo redditizio commercio. E poichè trattasi di merce deperibile, che ha bisogno di essere immediatamente inoltrata negli stabilimenti della Penisola per i successivi trattamenti e le utilizzazioni industriali ed artigianali, s'impongono gli adeguati urgenti provvedimenti (1316).

PINNA

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia, per sapere se siano a conoscenza delle conclusioni cui è giunta la Commissione europea di studio sui problemi della mezzadria, costituita in sede C.E.E. a seguito della decisione della Conferenza sociale di Roma nell'ottobre 1961.

Gli interroganti intendono inoltre conoscere se, nella formulazione del recente disegno di legge governativo in materia mezzadrile, si sia tenuto conto di dette conclusioni (1317).

VERONESI, CATALDO, GRASSI, ROVERE

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 10 marzo 1964**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 10 marzo, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Elezione contestata nella Regione della Lombardia (Bruno Amoletti) (*Doc. 31*).

II. votazione del disegno di legge:

Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino (294).

III. Seguito della discussione della richiesta di modificazione all'articolo 16 del Regolamento del Senato della Repubblica in

tema di costituzione di Gruppi parlamentari (*Doc. 32*).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 1 marzo 1953, n. 1 (201).

V. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (*ore 13,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

BATTAGLIA (736)	Pag. 5363
CAPONI (1098)	5365
CREPELLANI (1035)	5366
DE LUCA Luca (738)	5366
DI PRISCO (694, 776, 814)	5367
DOMINEDÒ (893)	5368
IORE (903)	5370
GIGLIOTTI (1039, 1041)	5371, 5372
KUNTZE (CONTE) (1024)	5373
LIMONI (1082)	5373
MAMMUCARI (COMPAGNONI) (1046)	5374
MENCARAGLIA (402, 408)	5375
MILILLO (1072)	5376
PERRINO (1004)	5377
PUGLIESE (1019)	5377
ROSELLI (927)	5378
TEDESCHI (746, 929, 1010)	5378, 5379
TORTORA (GIANCANE, STIRATI) (671)	5380
VERONESI (BERGAMASCO) (485)	5381
VIDALI (516, 923)	5381, 5382
BOSCO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	5366 e passim
JERVOLINO, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>	5366, 5374
LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	5368, 5382
MANCINI, <i>Ministro della sanità</i>	5377, 5379, 5380
MEDICI, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	5381
PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i>	5377
RUSSO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	5376
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	5364, 5365, 5378
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	5371 e passim

BATTAGLIA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che gli agricoltori della provincia di Palermo, anche a mezzo della loro organizzazione, hanno segnalato tempestivamente al Prefetto, all'Intendenza di finanza e all'Ispettorato agrario provinciale che il raccolto dell'annata agraria testè decorsa è rimasto gravemente danneggiato, tanto nella qualità che nella quantità, in proporzioni molto superiori al 50 per cento, chiedendo nel contempo l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739;

premessi ancora che analoga denuncia e richiesta sono state fatte dai Comuni interessati;

ritenuto che la fondatezza di tali denunce è stata tempestivamente accertata dallo Ispettorato agrario provinciale su richiesta del Ministero e dell'Assessorato per l'agricoltura della Regione siciliana e che le relative deduzioni sono state con tutta immediatezza trasmesse all'Intendenza di finanza di Palermo;

ritenuto, di contro, che gli accertamenti anche essi tempestivamente richiesti e sollecitati all'Ufficio tecnico erariale sono stati inoltre eseguiti quando i prodotti non erano più sul terreno e non hanno potuto, pertanto, dare la reale consistenza del grave danno subito dagli agricoltori;

ritenuto, inoltre, che l'Ufficio tecnico erariale ha proceduto agli accertamenti de-

mandatigli senza l'ausilio dell'Ispettorato agrario provinciale — che già li aveva opportunamente eseguiti — e senza alcun contraddittorio con gli enti interessati, i Comuni danneggiati e con le condotte agrarie esistenti in talune zone;

ritenuto che da un accertamento così fatto, accompagnato, peraltro, dal tanto noto quanto miope fiscalismo, l'Ufficio tecnico erariale è pervenuto a conclusioni diverse da quelle cui era pervenuto l'Ispettorato agrario provinciale;

ritenuto, infine, e per conseguenza, che dal duplice difforme accertamento e dalle altrettanto difformi conclusioni gli agricoltori della provincia di Palermo si avranno, come suol dirsi, « i danni e le beffe », in quanto alla stregua degli accertamenti dell'Ispettorato agrario provinciale, saranno tenuti alla diminuzione degli estagii loro dovuti dagli affittuari dei fondi; mentre di contro per gli accertamenti eseguiti dall'Ufficio tecnico erariale non potranno godere dei benefici previsti dalla legge n. 739,

si chiede di conoscere:

se ritengono compatibile con l'attuale stato di disagio e di profonda depressione in cui si dibattono le aziende agricole della provincia di Palermo la prassi adottata dagli organi competenti per l'accertamento dei danni causati dalle avversità atmosferiche nella decorsa annata agraria per la quale, a causa della tardività dei sopralluoghi e della clandestinità di essi, i risultati sono stati assolutamente difformi dall'evidente realtà e dalle conclusioni cui era pervenuto in precedenza l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; il tutto con conseguenze d'ordine morale ed economico assai rilevanti;

e se non ritengono, invece, opportuno far procedere ad una nuova inchiesta, tenendo presenti i risultati degli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato agrario provinciale nonchè gli elementi che potranno fornire tutti i Comuni interessati e le condotte agrarie esistenti in Sicilia (736).

RISPOSTA. — Si scioglie la riserva contenuta nella nota n. 00/822 Gab. Int. in data

15 gennaio 1964 e si forniscono, sulla base degli accertamenti e controlli svolti, gli elementi relativi alle questioni rappresentate nella interrogazione cui si risponde.

Sulla base dei risultati dei sopralluoghi effettuati, l'Ufficio tecnico erariale di Palermo ha proposto all'Intendenza di finanza di quella sede la concessione dello sgravio di imposte a favore dei possessori dei fondi rustici compresi nelle zone appositamente delimitate, appartenenti al territorio di dodici comuni della provincia di Palermo (Balestrate, Camporeale, Montelepre, Partinico, Sancipirrello, Santa Cristina Gela, San Giuseppe Iato e Trappeto). Trattasi di zone in cui è prevalente la coltura del vigneto, che ha subito rilevanti perdite di prodotto dovute ai violenti attacchi di peronospora dipendenti dalle continue piogge. Per i rimanenti comuni della provincia non sono state riscontrate dall'Ufficio stesso zone nelle quali le perdite di prodotti abbiano raggiunto l'entità voluta dalla legge.

Atteso il divario esistente tra il parere espresso dall'Ispettorato provinciale della agricoltura di Palermo ed i risultati degli accertamenti dell'Ufficio tecnico erariale anzidetto, relativamente ai Comuni della provincia di Palermo esclusi dal beneficio in parola, è stato provveduto a far svolgere sul posto appositi controlli da un ispettore generale della Direzione generale competente del Ministero delle finanze; i risultati cui era pervenuto l'Ufficio tecnico erariale di Palermo hanno trovato conferma dalla visita ispettiva effettuata, oltre al sussidio dei dati ufficiali ricavati al riguardo dai bollettini ufficiali dell'Istituto centrale di statistica e delle notizie raccolte presso altre fonti locali.

È stato confermato, peraltro, in ordine agli accorgimenti adottati dall'Ufficio tecnico erariale nel corso degli accertamenti a suo tempo svolti che questi sono avvenuti (per quanto attiene ai danni conseguenti agli eventi avversi verificatisi nell'inverno e fino ai mesi di maggio e giugno 1963) previ contatti diretti e spesso con l'intervento di rappresentanti locali qualificati (dei Comuni, di Organizzazioni ed Enti interessati). Soltanto per i danni conseguenti alle

piogge insistenti a carattere temporalesco del periodo luglio agosto 1963, che hanno investito in modo non uniforme l'intero territorio della provincia, l'estensione degli accertamenti ha reso impossibile la perlustrazione sistematica di tutto il territorio **previ contatti diretti con interessati ed enti.** In ogni caso si ritiene che possa escludersi l'intempestività dei sopraluoghi, avuto anche riguardo alla circostanza per cui proprio nei territori montani in cui si sono registrate le perdite maggiori del prodotto (grano), come è affermato in una relazione riepilogativa dei danni dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di Palermo (datata 23 agosto 1963) i tecnici erariali hanno operato in campagna per i lavori di perlustrazione dal 15 maggio al 15 settembre 1963, e quindi hanno potuto acquisire con continuità i dati concernenti l'entità delle perdite del prodotto dei fondi.

Per gli accertamenti svolti comunque è stato anche richiesto e ottenuto dall'Ufficio tecnico erariale il parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, riservando però alla propria specifica responsabilità e competenza ogni decisione circa la valutazione dei danni, come disposto dalla legge n. 739 del 21 luglio 1960.

Nel riferire quanto precede per la provincia di Palermo, si prende riserva di fornire ulteriori notizie circa i danni subiti dalle aziende agricole delle provincie di Agrigento ed Enna, come da segnalazione aggiuntiva dell'onorevole interrogante inviata direttamente al Ministero delle finanze in data 7 febbraio 1964, in ordine alla eventuale applicazione della richiamata legge n. 739 del 1960.

Il Sottosegretario di Stato

VALSECCHI

CAPONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in base a quali valutazioni è stato disposto di non riassumere per la corrente campagna di lavorazione il personale stagionale da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adibito alla cernita della foglia di tabacco allo stato secco.

Risulta che presso l'Agenzia coltivazione tabacchi di Perugia esistono migliaia di quintali di tabacco « kentuky » da lavorare con prontezza allo scopo di evitare il rischio di deterioramento. Pertanto l'interrogante chiede di sapere perchè non vengono richiamate al lavoro le 40 operaie stagionali per un periodo sia pure limitato, onde mantenerle legate all'Agenzia in previsione di un ritorno alla normale produzione di « manifesto » e per permettere alle medesime di usufruire del sussidio straordinario che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dispone annualmente a favore delle maestranze adibite alla lavorazione della foglia del tabacco allo stato secco (1098).

RISPOSTA. — La mancata assunzione di personale stagionale presso l'Agenzia coltivazioni di Perugia trova la sua origine nella situazione che è venuta a determinarsi nell'ambito del compartimento di Perugia, a seguito del crescente numero di coltivatori che di anno in anno disertano il manifesto per coltivare a favore delle concessioni speciali, provocando così una continua riduzione del quantitativo di tabacco che affluisce alla Agenzia del monopolio.

A tale situazione purtroppo si è giunti con il sistema della sanatoria con diffida adottato nei confronti di quei coltivatori che abusivamente, in violazione cioè delle vigenti disposizioni di legge, hanno coltivato per concessioni speciali invece che per quelle di manifesto.

Già nel 1962, infatti, si dovette ricorrere, per 40 coltivatori, e sempre in via eccezionale, a sanare altrettante anomale situazioni attraverso concessioni speciali.

È da riconoscere che l'eccezionale provvedimento adottato nel 1962 anzichè normalizzare la situazione ha incoraggiato il verificarsi di altre situazioni anormali che ancora una volta si sono dovute sanare.

Assicuro che è fermo intendimento del Ministro delle finanze, in base all'esperienza negativa fatta, di non più ricorrere ad una misura del genere.

Comunque, in ordine all'attuale situazione venuta a determinarsi nell'ambito del compartimento di Perugia, si fa presente che l'abbandono del manifesto da parte di

ben 87 coltivatori nella campagna 1963 ha portato alla conseguenza che il quantitativo di tabacco consegnato all'Agenzia di Perugia è appena sufficiente ad assicurare il lavoro al personale permanente in forza all'Agenzia stessa, per cui è venuta a mancare ogni possibilità di assumere personale stagionale.

Pertanto spiace dover riconoscere l'impossibilità di un'assunzione di operaie stagionali (sia pure per un periodo di tempo limitato, come invocato dall'onorevole interrogante) da effettuarsi al solo scopo di consentire alle interessate la riscossione del sussidio di disoccupazione una volta terminato il periodo di lavorazione, in quanto le assunzioni della specie, non giustificate da esigenze di servizio, si risolverebbero in una palese violazione della legge.

Si conclude col fare presente che nessun rischio di deterioramento, come temuto nell'interrogazione cui si risponde, sussiste per il tabacco Kentucky introdotto presso l'Agenzia di Perugia dato che le moderne attrezzature di detto stabilimento consentono la lavorazione del prodotto anche nella stagione estiva senza che il tabacco venga a subire alcun danno.

Il Sottosegretario di Stato
Valsecchi

CRESPELLANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali interventi intenda svolgere per rendere possibile a Cagliari il trasferimento della stazione delle Ferrovie complementari dall'attuale sede a quella delle Ferrovie statali, trasferimento che ha formato oggetto di studio tra l'Amministrazione delle ferrovie suddette, il Comune di Cagliari e la Regione sarda.

Da tempo è stata segnalata la incongruenza di una linea ferroviaria che, per far capo alla stazione di partenza o di arrivo, deve attraversare la parte più popolosa della città, disturbando il traffico ordinario, creando occasioni di pericolo, ostacolando la sistemazione urbanistica della parte della città di Cagliari che si è sviluppata attorno al Palazzo di Giustizia (1035).

RISPOSTA. — Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile si è vivamente interessato e si interessa tuttora per il trasferimento della stazione e del deposito-officina di Cagliari delle ferrovie complementari della Sardegna dall'attuale sede alla zona industriale, con raccordo alla stazione delle ferrovie dello Stato.

Il relativo, complesso progetto è ormai in corso di esame e si spera di portarlo quanto prima in fase di attuazione.

Il Ministro
Jervolino

DE LUCA LUCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione che si è venuta a creare per i mutuati dell'I.N.A.M. residenti nel comune di Melissa; detti mutuati, infatti, specie per le ricerche radiografiche, sono sempre costretti a rivolgersi alla Sezione territoriale I.N.A.M. di Crotone, la quale, a differenza di quella di Cirò Marina da cui gli stessi dipendono, è fornita di attrezzature adeguate.

Risulta all'interrogante che a tale proposito il comune di Melissa ha inoltrato una istanza alla Direzione generale di detto Istituto, senza ottenere una risposta plausibile; e per sapere altresì se non ritenga opportuno e giusto intervenire presso l'Istituto in parola perchè i mutuati del comune di Melissa siano distaccati presso la Sezione territoriale I.N.A.M. di Crotone (738).

RISPOSTA. — Secondo l'ordinamento territoriale dell'I.N.A.M. gli assistibili residenti nel comune di Melissa sono compresi nell'unità distaccata di Cirò Marina, che dipende dalla sezione territoriale di Crotone.

In favore degli stessi non occorre svolgere alcun intervento perchè siano distaccati presso la Sezione territoriale I.N.A.M. di Crotone, in quanto essi possono accedere all'uno od all'altro presidio.

L'istituzione del presidio di Cirò Marina ha inteso agevolare la situazione assistenziale dei mutuati del comune di Melissa, i quali, per le prestazioni più ricorrenti, possono far capo al presidio in parola, che si

trova meno distante dalla sezione territoriale di base di Crotone.

Il Ministro
Bosco

DI PRISCO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è stato provveduto alla sistemazione del personale distaccato dall'I.N.A. presso l'ex gestione I.N.A.-Casa, garantendo al personale stesso i diritti e le aspettative di diritto contrattualmente acquisiti, nonchè, per i lavoratori che lo desiderassero, il diritto di essere trasferiti presso altri servizi della Direzione generale dell'I.N.A.

Quanto sopra in relazione all'ordine del giorno presentato dall'interrogante in sede di discussione e approvazione del disegno di legge « Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori », ordine del giorno accettato dal Ministro dei lavori pubblici nella seduta del Senato del 6 febbraio 1963 (694).

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro dei lavori pubblici.

La Gestione case per lavoratori ha da tempo posto allo studio il problema relativo alla sistemazione del personale distaccato dall'I.N.A.

Detto problema, che investe aspetti giuridici di notevole complessità, ha già formato oggetto di ripetuti esami sia in sede di Commissione del personale, sia in sede di contatti intercorsi con i rappresentanti sindacali.

Si assicura tuttavia che il Ministero del lavoro ha provveduto recentemente a richiamare la particolare attenzione della G.E.S.C.A.L. sulla necessità di procedere al più presto all'adozione del Regolamento organico di cui all'articolo 39 della legge istitutiva dell'Ente, anche in rapporto all'esigenza di definire, nel quadro di tale normativa, la specifica questione di cui sopra.

Il Ministro
Bosco

DI PRISCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere in base a quale interpretazione dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, l'I.N.A.M., contrariamente a quanto precisato nella sua circolare del 28 marzo 1959, n. 22, al punto c) dove recita « Per tutti i settori, le figlie nubili hanno diritto all'assistenza senza limiti di età purchè viventi a completo carico del lavoratore assicurato » e al punto d) « ...la madre in qualsiasi età se vedova e vivente a carico... », ha revocato a tutti i lavoratori e particolarmente a quelli dei settori industria e commercio le prestazioni di assistenza malattia per i familiari so praticati quando ricorrano determinati limiti di età, peggiorando in tal modo la situazione precedentemente in atto.

Si chiede che il Ministro intervenga con urgenza, con i mezzi più opportuni, perchè sia provveduto al ripristino da parte dello I.N.A.M. dell'iscrizione nell'assicurazione malattia dei soggetti sopraprecisati (776).

RISPOSTA. — L'articolo 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, nel disporre che « per la determinazione dei familiari a carico dei lavoratori iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni », ha superato le disposizioni di carattere amministrativo contenute nella circolare dell'I.N.A.M. del 28 marzo 1959, che stabilivano criteri diversi per la determinazione del nucleo familiare degli assicurati, aventi diritto all'assistenza di malattia.

Risulta evidente, quindi, che l'Istituto assicuratore non può che applicare il predetto articolo 2 che, per la determinazione del nucleo familiare avente diritto all'assistenza di malattia, rinvia espressamente alle norme sugli assegni familiari.

Il Ministro
Bosco

DI PRISCO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni*

statali. — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per far cessare ogni forma di pressione da parte di alcuni dirigenti della sede provinciale di Verona del Credito italiano che, abusando dell'autorità derivantegli dal grado, tendono a limitare l'esercizio del diritto costituzionale di sciopero ai lavoratori bancari dipendenti impedendo in tal modo il libero manifestarsi secondo coscienza dei propri reali convinimenti.

Considerato che il ripetersi e l'estendersi di simili episodi non potrebbe che acuire i termini della vertenza sindacale in corso, l'interrogante chiede ai Ministri in parola un energico sollecito intervento con i mezzi più opportuni per far cessare ogni forma di ingerenza contraria al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori costituzionalmente sanciti (814).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro delle partecipazioni statali.

Dagli accertamenti eseguiti è risultato che in occasione dello sciopero nazionale dei dipendenti bancari del 22 novembre scorso anno, la Direzione della filiale del Credito italiano di Verona, nell'intento di assicurare il funzionamento di emergenza di taluni servizi interni, rivolse, qualche giorno prima, ad alcuni dipendenti un generico e non impegnativo invito a valutare l'opportunità di astenersi dalla partecipazione allo sciopero.

Non è risultato che analoghi inviti siano stati ripetuti dalla predetta Direzione in occasione dei due successivi scioperi della categoria.

L'accoglimento delle rivendicazioni economiche del settore, attraverso l'accordo raggiunto presso il Ministero del lavoro il 19 dicembre scorso anno, ha riportato serenità fra il personale di detto istituto bancario.

*Il Ministro
Bosco*

DOMINEDO'. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — In relazio-

ne all'atto di violenza jugoslava che ha costato la vita del comandante del motopeschereccio « Francesco II » nelle acque adriatiche, chiede di conoscere:

a) come si siano svolti precisamente i fatti;

b) se e quale passo diplomatico sia stato compiuto per rappresentare al Governo jugoslavo che, persino nell'estrema ipotesi in cui si creda di legittimare il così detto atto di cattura, le norme internazionali, scritte e consuetudinarie, impongono comunque una prudenza e una gradualità tali da preservare la vita umana;

c) se, infine, nel quadro della solidarietà internazionale, non si ritenga doveroso — anche in corrispondenza di quanto l'Italia già dignitosamente fece per i casi pur meno gravi occorsi con la Tunisia — una pronta e attiva tutela delle ragioni nazionali, secondo le norme generalmente riconosciute che reggono la convivenza fra i popoli civili (893).

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del Ministro della marina mercantile. Le prime notizie circa il luttuoso incidente in cui perdette la vita il Comandante Recchi del motopeschereccio « Francesco II » vennero date dalle stesse autorità jugoslave il 16 dicembre 1963 (e cioè tre giorni dopo l'incidente) al nostro ambasciatore a Belgrado.

In tale occasione il Sottosegretario agli esteri Kveder esprime il più vivo rammarico per l'avvenuto, sottolineando che la cosa era tanto più incresciosa in considerazione della cordialità dei rapporti fra i due Paesi.

L'Ambasciatore replicava immediatamente ponendo in rilievo come, quale che fosse stato l'effettivo svolgimento dei fatti, la reazione dell'unità jugoslava fosse stata eccessiva rispetto all'asserita infrazione. Lamentava altresì il ritardo nell'informare l'Ambasciata dell'accaduto e insisteva per l'apertura di una immediata inchiesta sull'atteggiamento della vedetta jugoslava.

Lo stesso giorno l'Agenzia jugoslava Tanjug diramava la notizia dando la nota versione dell'incidente, e cioè che il nostro pe-

schereccio era stato sorpreso a pescare in acque territoriali jugoslave (che, come noto, si estendono a tali effetti per una fascia larga 10 miglia dalla costa) e che all'invito rivoltogli dalla vedetta jugoslava aveva reagito con un tentativo di fuga e anzi con un tentativo di speronamento della vedetta stessa, ciò che aveva determinato un'azione a fuoco da parte di quest'ultima.

Il 17 dicembre il Ministero degli esteri inviava immediate istruzioni all'ambasciatore a Belgrado intese ad esprimere la più ferma riprovazione per l'azione armata contro il nostro battello da pesca, ed ottenere:

1) la comunicazione dettagliata delle risultanze dell'inchiesta aperta da parte delle autorità jugoslave;

2) che un nostro funzionario fosse autorizzato a recarsi direttamente a Zara onde porsi in contatto con l'equipaggio del « Francesco II » colà trovantesi e potesse svolgere per proprio conto tutti gli accertamenti del caso;

3) che si facesse riserva di chiedere un adeguato risarcimento nell'interesse della famiglia del Comandante Recchi e di ogni altro avente diritto.

Il nostro Ambasciatore effettuava immediatamente il passo e le Autorità jugoslave, nell'assicurare di aver già aperto una inchiesta sull'accaduto e di aver aperto una istruttoria penale a carico del Comandante della vedetta, autorizzavano il nostro Console generale a Zagabria a recarsi a Zara.

Anche le Autorità jugoslave di quella città si mostravano effettivamente conscie della gravità dell'accaduto e accordavano al nostro funzionario ogni più ampia facilitazione sia per seguire direttamente l'inchiesta sia per condurne una per conto proprio, ciò che gli consentiva sia di interrogare separatamente i membri dell'equipaggio del « Francesco II » sia di ispezionare il motopeschereccio.

L'Autorità giudiziaria jugoslava procedeva intanto per direttissima nella sua istruttoria sull'incidente, sia interrogando gli equipaggi italiano e jugoslavo, sia procedendo ad una ricostruzione dell'incidente nelle acque del Porto di Zara, ad una peri-

zia balistica, a rilevazioni cinefotografiche, a registrazione su un nastro sonoro delle deposizioni dei testi, eccetera. Di tale materiale veniva data diretta visione al nostro Console generale.

Il giorno 20 dicembre, terminati gli accertamenti, l'equipaggio italiano e il motopeschereccio potevano rientrare in Italia dove le nostre autorità marittime procedevano a loro volta ad adeguati accertamenti.

Da tale complesso di inchieste appare accertato quanto segue:

1) il « Francesco II » aveva iniziato a pescare nella mattina del 13 dicembre fuori delle acque territoriali jugoslave ma, per effetto delle cattive condizioni del mare, si era poi accostato alla costa jugoslava onde trovare acque più calme e aveva ripreso la pesca: la distanza dalla costa al momento dell'incidente si aggirava fra le 8 e le 4 miglia;

2) il Comandante Recchi decise e cominciò ad attuare, azionando personalmente motore e timone, la fuga verso il mare aperto, dove il vento e i più forti marosi non avrebbero consentito alla vedetta jugoslava di continuare l'inseguimento; il resto dell'equipaggio prese posizioni di riparo a scanso della reazione che poi purtroppo si verificò;

3) è stata esclusa la deliberata intenzione da parte italiana di tentare uno speronamento. Non si è escluso però che sia le condizioni del mare sia l'orgasmo della manovra abbia provocato uno sbandamento involontario del motopeschereccio italiano.

Sulla base delle risultanze dell'inchiesta da loro condotta le autorità inquirenti jugoslave concludevano di non poter continuare un'azione d'ufficio a carico del comandante della motovedetta ritenendo che egli potesse avere ragionevole impressione di correre il rischio di speronamento e che, date le oscillazioni impresse dal mare alle due imbarcazioni e quindi al tiro delle armi da fuoco, non fosse sufficientemente provata la sua intenzione di ferire anzichè intimidire.

Veniva nel contempo sottolineata la piena facoltà, in conformità dell'articolo 60 del-

la legge jugoslava sulla procedura penale, per gli eredi del Comandante Recchi di chiedere la prosecuzione del procedimento penale sia per la condanna dell'imputato sia per il risarcimento dei danni.

Gli atti relativi all'inchiesta venivano poi inviati a Belgrado e posti a disposizione della nostra Ambasciata.

In data 21 corrente la nostra Ambasciata a Belgrado è stata informata che le Autorità jugoslave hanno deciso l'erogazione alla famiglia del comandante Recchi della somma di 5 milioni di lire.

Il Governo italiano ha ricevuto in questa dolorosa occasione reiterate assicurazioni da parte delle autorità jugoslave che si cercherà nel modo più rigoroso di evitare in futuro di dover far ricorso alla forza. Non si è mancato tuttavia di rilevare da parte jugoslava come i pericoli di incidenti del genere, per quanto deprecati, non sono attenuati dall'alto numero di fermi di motoscafi italiani per infrazioni alle norme di quello Stato che sono ammontati a più di 60 nel 1962 e a 69 nel 1963.

Le nostre Autorità marittime del litorale adriatico hanno cercato di dare ogni possibile pubblicità nei confronti delle categorie degli armatori e dei pescatori sia dei dati relativi alle acque jugoslave sia alla necessità di non spingersi a pescare entro tali acque, salvo che nelle zone previste dal vigente Accordo di pesca e nei limiti consentiti dall'accordo stesso.

Una unità della nostra Marina militare nel corso del 1963 ha cercato con ripetute crociere di vigilare alla sicurezza dei nostri pescatori, ponendoli in guardia contro ogni sconfinamento in acque jugoslave.

Dato l'approssimarsi della data di scadenza dell'accordo italo-jugoslavo sulla pesca non si mancherà da parte italiana nel corso dei contatti per il rinnovo di rappresentare nel modo più pressante le aspettative dei pescatori italiani di vedere facilitate le loro possibilità di operare in quelle zone che, anche se soggette alla legislazione jugoslava, costituiscono per loro tradizionale campo d'attività; si rappresenterà altresì la necessità di ottenere ogni possibile

garanzia nei casi di fermo da parte delle motovedette jugoslave.

Il Sottosegretario di Stato

LUPIS

—
FIORE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* — Per conoscere:

1) quali provvedimenti si sono presi o s'intendano prendere per ovviare alla grave situazione creatasi nel comune di Valle Agricola (Caserta) dove, per mancanza di Esattoria comunale, i coltivatori diretti non hanno potuto versare i contributi assicurativi;

2) quali misure intendano prendere a favore dei pensionati (coltivatori diretti) di detto Comune a cui l'I.N.P.S. ha sospeso il pagamento delle pensioni in conseguenza del non versamento dei contributi per l'inesistenza dell'esattoria comunale e se non credano disporre con immediatezza sia il pagamento dei contributi che delle pensioni (903).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro delle finanze.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, i contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia possono essere riscossi soltanto mediante la procedura esattoriale.

La mancata riscossione dei contributi medesimi comporta, per effetto degli articoli 11, penultimo comma, e 24 della legge suddetta, l'impossibilità, per l'Istituto assicuratore, di costituire le relative posizioni assicurative nei confronti dei coltivatori diretti, dato che nel vigente sistema previdenziale le pensioni e le altre prestazioni sono correlative alle contribuzioni degli interessati.

Il Ministero delle finanze, dal suo canto, ha comunicato che nel comune di Valle Agricola, sin dal 1934, non è stato possibile ristabilire il servizio di riscossione dei pubblici tributi, dato che i continui tentativi

per ripristinare il servizio sono stati sempre accompagnati da costanti perturbative dell'ordine pubblico da parte della popolazione.

Il predetto Ministero ha tuttavia assicurato di avere impartito direttive ai propri Uffici periferici perchè sia al più presto normalizzato il servizio esattoriale, tanto più che la popolazione si è ora resa conto della necessità dell'Ufficio.

Non appena detto servizio sarà stato normalizzato ed i coltivatori diretti avranno provveduto al pagamento dei contributi dovuti, questo Ministero avrà cura di disporre perchè, con la massima tempestività, vengano costituite le posizioni assicurative degli interessati e messe in pagamento le pensioni sospese.

Il Ministro
Bosco

GIGLIOTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se in considerazione:

a) che la legge 5 marzo 1963, n. 246, attribuisce la competenza a provvedere sui ricorsi relativi alle due imposte in detta legge previste (sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e sui contributi di miglioria specifica), in prima istanza alla Commissione comunale per i tributi locali ed in secondo grado alla G.P.A., sezione speciale tributi locali;

b) che, per le grandi città, le Commissioni comunali di prima istanza — pur essendo formate da 90 membri — e la G.P.A. sezione speciale per i tributi locali — che ha competenza per tutta la Provincia — non sono nella condizione di potere esaminare e decidere i ricorsi che i contribuenti propongono relativamente alle imposte attualmente vigenti, cosicchè quasi sempre le Amministrazioni comunali, onde eliminare le centinaia di migliaia di ricorsi pendenti, sono costrette ad accettare concordati tributari rovinosi,

non ritenga opportuno, in attesa della riforma generale del contenzioso tributario,

di sottoporre al Parlamento gli opportuni provvedimenti legislativi (1039).

RISPOSTA. — In ordine alla questione rappresentata, si fa presente all'onorevole interrogante che, per quanto concerne l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, non sembra che l'applicazione del tributo possa almeno per ora dare origine ad un contenzioso tale da rappresentare per le Commissioni comunali per i tributi locali e per le Giunte provinciali amministrative un onere difficilmente sostenibile.

Ed, invero, il meccanismo della legge 5 marzo 1963, n. 246, specie per i Comuni che si gioveranno dell'applicazione retroattiva dell'imposta ai sensi dell'articolo 25 della legge medesima, è tale da far ritenere che solo in casi particolari verranno aditi i cennati organi contenziosi. In proposito è appena il caso di rammentare che l'incremento imponibile ai fini dell'imposta in questione è dato dalla differenza fra due valori dell'area, e precisamente: dal valore di mercato che l'area aveva alla data di riferimento del tributo o del successivo acquisto da parte del contribuente (valore iniziale) e quello che l'area stessa ha nel momento dell'alienazione o della sua utilizzazione a scopo edificatorio (valore finale).

Relativamente al valore iniziale dell'area, l'articolo 2 della legge stabilisce, al comma primo ed al quarto, che:

1) in sede di prima applicazione dell'imposta tale valore è determinato sulla base di coefficienti automatici (reddito dominicale del terreno valutato ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, moltiplicato per nove);

2) nella successiva applicazione dell'imposta il cennato valore è quello accertato in occasione dell'ultima applicazione della imposta medesima.

L'articolo 4, secondo comma, prevede poi che, se il valore di un'area sia stato determinato in via definitiva mediante l'accertamento dell'imposta sui trasferimenti, tale valore si assume anche come accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.

In tutte le ipotesi sopra indicate si tratta di valutazioni dalle quali non si può prescindere se non in casi particolari; la legge stessa prevede infatti che:

a) dalla valutazione sulla base del reddito dominicale del terreno il soggetto passivo si possa discostare soltanto dimostrando che l'area stessa aveva alla data di riferimento per l'applicazione del tributo un valore superiore di almeno un terzo a quello calcolato con i criteri automatici cui sopra si è accennato (articolo 2, secondo comma);

b) la valutazione effettuata ai fini dell'imposta sui trasferimenti può essere disattesa, tanto dal contribuente quanto dall'ente impositore, soltanto se venga dimostrato che siano stati trascurati elementi influenti sulla valutazione stessa in misura non inferiore ad un terzo.

Come è evidente, si tratta di norme che costituiscono una remora effettiva alla litigiosità, atteso che esse pongono a carico, sia dei contribuenti, sia dei Comuni, l'onere di fornire una dimostrazione assolutamente probante, in base a documenti, della diversa valutazione dell'area.

Per quanto concerne il contributo di miglìoria specifica, non sembra che le disposizioni contenute nell'articolo 36, quinto comma, della legge 5 marzo 1963, n. 246, possano costituire per le Commissioni comunali per i tributi locali e per le Giunte provinciali amministrative — Sezioni speciali per i tributi locali — un onere più gravoso di quello rappresentato dalla risoluzione delle vertenze, che secondo le precedenti disposizioni di legge regolavano la materia.

Infatti, anche in passato tali organi erano competenti a decidere delle questioni inerenti all'applicazione del predetto contributo (articolo 240, quinto comma).

Se a quanto sopra esposto si aggiunge che, nei Comuni appartenenti alle prime cinque classi, la Commissione comunale per i tributi locali può suddividersi in sottocommissioni, composte ciascuna di almeno cinque membri, sembra potersi concludere che la questione cortesemente rappresentata nella interrogazione cui si risponde non si

ponga almeno con l'urgenza prospettata, atteso soprattutto il fatto che, come si auspica, sarà provveduto alla attesa riforma generale del contenzioso tributario.

Il Sottosegretario di Stato

VETRONE

GIGLIOTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

1) quanti sono i Comuni che hanno deliberato di istituire l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e sui contributi di miglìoria specifica, in applicazione della legge 5 marzo 1963, n. 246;

2) quante di dette deliberazioni sono esecutive, per essere state approvate dalle competenti G.P.A.;

3) qual'è l'ammontare degli introiti che i Comuni che hanno istituito l'imposta prevedono di potere riscuotere, con iscrizione nel bilancio preventivo del 1964 (1041).

RISPOSTA. — In ordine ai punti 1 e 2 della interrogazione cui si risponde, si fa presente che il Ministero delle finanze, in mancanza di una disposizione legislativa la quale stabilisca l'invio allo stesso delle deliberazioni istitutive dei tributi locali, viene a conoscenza dell'applicazione da parte di un determinato Ente dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili o del contributo di miglìoria specifica, soltanto quando gli perviene — per l'esame di legittimità ai sensi dell'articolo 273 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e dell'articolo 102 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 — la copia della tariffa o del regolamento di applicazione del tributo. E tali atti, come è noto, possono essere adottati sia congiuntamente, sia separatamente alla delibera istitutiva dell'imposta o del contributo in questione.

Inoltre, poichè le richiamate disposizioni del testo unico per la finanza locale e del testo unico della legge comunale e provinciale non stabiliscono alcun termine per l'inoltro al Ministero delle finanze delle ta-

riffe e dei regolamenti in parola, appare evidente che gli elementi in possesso non consentono di stabilire con esattezza quanti Comuni abbiano a tutt'oggi istituito i due menzionati tributi.

Peraltro, dagli atti finora pervenuti, per gli adempimenti di cui sopra è cenno, risulta che alla data odierna n. 176 Comuni hanno deliberato l'istituzione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ed uno solo — quello di Trento — ha istituito anche il contributo di miglione specifica; tali deliberazioni sono tutte esecutive, per essere state debitamente approvate dalle competenti Giunte provinciali amministrative e dai corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale.

Per quanto concerne il terzo punto della interrogazione in oggetto, non si è in grado di fornire elementi di risposta, trattandosi di dati di cui possono essere in possesso soltanto gli organi di tutela delle Amministrazioni locali.

Ciò stante, ed allo scopo di poter riferire più compiutamente su tutti i punti all'onorevole interrogante, si è ritenuto di invitare le Prefetture competenti a fornire, con la massima possibile urgenza, i dati necessari.

Si prende riserva, pertanto, di ulteriori notizie in merito, appena in grado.

Il Sottosegretario di Stato
VETRONE

KUNTZE (CONTE). — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati in favore dei geometri catasto-erariali risultati idonei nel concorso per merito distinto e nell'esame di idoneità banditi con decreto ministeriale 22 dicembre 1960, la cui riconosciuta idoneità ad esercitare le funzioni della qualifica superiore, pur costituendo indubbiamente criterio di valutazione ai fini della promozione, venne completamente ignorata dal Consiglio di amministrazione nella designazione fatta, nella seduta del 28 dicembre 1962, di 275 promovibili, con manifesta violazione dei criteri dettati dagli articoli 176 e 177 del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (1024).

RISPOSTA. — In ordine alla questione rappresentata, premesso che gli articoli 176 e 177 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non contengono alcuna norma sulla preminenza in sede valutativa da dare o meno all'idoneità riportata nei concorsi per merito distinto e per esame di idoneità per la promozione alla qualifica di primo segretario o qualifica equiparata, ai fini delle promozioni per merito comparativo alla qualifica stessa, e considerato che tale valutabilità non risulta al momento attuale espressamente sancita in altre norme, si deve convenire che la valutazione o meno dei titoli in questione resta affidata alla specifica competenza del Consiglio di amministrazione.

Questi, infatti, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 169 del citato testo unico, nel procedere allo scrutinio per merito comparativo deve preliminarmente determinare, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli.

Si deve concludere, pertanto, che l'idoneità riportata nei concorsi di cui sopra costituisce un valido, ma non determinante, elemento fra i precedenti di carriera del valutando che unitamente agli altri risultanti dal fascicolo personale serve a giudicare la personalità dell'impiegato ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'attitudine di assolvere le funzioni della qualifica superiore, così come stabilito dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il Sottosegretario di Stato
VETRONE

LIMONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno precisare con sua autorevole interpretazione se i benefici previsti dall'articolo 13 della legge 27 giugno 1961, n. 551, per le famiglie numerose in materia di imposte di consumo sui materiali di costruzione siano o no ap-

plicabili, oltrechè alle case di « tipo popolare », anche a quelle di « tipo medio », nella cui categoria sono da classificare, a sensi del 2° comma dell'articolo 36 della legge 30 aprile 1936, n. 1138, le « case economiche ».

È noto infatti che la contraddittorietà dei testi legislativi in materia, nonchè il superamento e la conseguente inadeguatezza di alcuni di essi rispetto alla realtà e alle legittime esigenze sociali odierne sono fonti di difformi decisioni degli enti impositori e di un frequente contenzioso che non giova alle finanze comunali e tanto meno alla serenità dei rapporti fra i cittadini e la propria amministrazione (1082).

RISPOSTA. — In ordine alla questione rappresentata, necessita premettere che la differenza tra « casa popolare » e « casa economica », la cui definizione è rispettivamente contenuta negli articoli 48 e 49 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 (sostituito il primo dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408), si basa sostanzialmente sull'elemento quantitativo « superficie »: quella popolare non deve avere più di cinque vani abitabili ed una superficie utile non superiore a metri quadrati 110 esclusi i vani accessori, quella economica non deve invece avere più di dieci vani utili esclusi sempre i locali accessori.

Devesi inoltre tenere presente che il 5° comma del citato articolo 5 della legge numero 408, sostitutivo, come si è detto, dell'articolo 48 del testo unico n. 1165, ha introdotto una disposizione di particolare favore per le famiglie numerose.

Esso infatti dispone che per le famiglie composte da più di sette membri che costruiscono case popolari può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette.

La consentita eccezione al limite dei 110 metri quadrati, stabilito per le case popolari in genere, priva praticamente di contenuto, nei soli confronti beninteso delle famiglie numerose, la distinzione tra casa economica e popolare basata essenzialmente, come si è accennato, sul menzionato limite quantitativo.

Tutto ciò premesso e considerato, si può concludere che, se è vero che l'esenzione in parola ex articolo 13 della legge 27 giugno 1961, n. 551, riguarda solamente le case popolari e non anche quelle economiche, è pur vero che, nei confronti delle famiglie numerose, la distinzione viene praticamente a cessare in quanto le case popolari medesime possono acquistare una diversa dimensione, tipica di quelle economiche, senza perdere la propria qualifica.

Il Sottosegretario di Stato

VETRONE

MAMMUCARI (COMPAGNONI). — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali siano le cause, che impediscano ancora la soluzione della nota vertenza Marozzi, che interessa ben 13 Comuni della Valle dell'Aniene, tra i quali Tivoli e Subiaco;

e quali sono gli ostacoli che si frappongono alla assegnazione della concessione del servizio, già attuato dalla Marozzi, alla S.T.E.F.E.R. e all'A.T.A.C., rispettivamente per la rete interurbana della Valle dell'Aniene e per la rete urbana in Subiaco e in Tivoli, così come ripetutamente sollecitato dai Sindaci dei Comuni interessati. Si fa presente che il perdurare del disservizio, dovuto a responsabilità della Marozzi, crea un diffuso e crescente stato di agitazione tra le popolazioni della zona in parola (1046).

RISPOSTA. — A seguito del dissesto finanziario della società ferroviaria Mandela-Subiaco, con la conseguente sospensione delle linee gestite e la mancata corresponsione degli assegni al personale dipendente, lo Ispettorato compartimentale M.C.T.C., con provvedimento in data 29 gennaio c. a., ha interessato l'A.T.A.C. ad assicurare, in via precaria, il complesso dei servizi in precedenza svolti dalla predetta impresa.

Per l'espletamento di tali servizi l'A.T.A.C. dovrà avvalersi di tutto il personale dipendente dalla società ferrovia Mandela-Subiaco.

La sistemazione definitiva dei servizi, a suo tempo assentiti alla società ferroviaria, forma ora oggetto di attento esame, tenendo presenti le finalità di pubblico interesse delle singole linee e la situazione concessionale dei servizi di pubblico trasporto di tutta la zona interessata.

Il Ministro

JERVOLINO

MENCARAGLIA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se intende disporre affinché il diritto ai benefici della legge 4 luglio 1959, n. 463, « Estensione della assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia e ai superstiti agli artigiani e ai loro familiari », venga riconosciuto agli artigiani iscritti all'albo delle imprese artigiane a norma del secondo comma dell'articolo 10 della legge 25 luglio 1956, n. 860 « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ».

Risulta all'interrogante che la Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha da tempo sollecitato in questo senso il competente Ministero.

Il ritardo nella emanazione di una norma interpretativa che venga incontro alle aspettative degli interessati reca da oltre quattro anni grave danno a quegli artigiani che, per essere anziani ed invalidi, maggiormente sentono la necessità e l'urgenza dell'auspicato provvedimento (402).

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro per l'industria e commercio.

La legge 4 luglio 1959, n. 463, ha esteso la assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani stabilendo che, in quanto non sia diversamente disposto dalla legge stessa, l'assicurazione di cui trattasi è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, decreto che disciplina l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori subordinati.

Secondo i principi fondamentali di questa ultima forma previdenziale, il rapporto assicurativo ha come suo presupposto lo svol-

gimento di una attività lavorativa e viene a cessare quando l'evento protetto si è verificato, sorgendo in tal caso per l'Istituto assicuratore l'obbligo di corrispondere le prestazioni, ove sussistano i requisiti di iscrizione e contribuzione.

Ciò posto, se si considera che l'artigiano colpito da invalidità totale non può continuare a svolgere la propria attività lavorativa, è incontestabile che per esso — essendosi verificato l'evento protetto che comporta la cessazione del rapporto assicurativo — è esclusa la possibilità dell'inclusione negli elenchi degli artigiani soggetti all'obbligo dell'assicurazione (legge 29 dicembre 1956, n. 1533).

Evidentemente, ciò vale tanto per gli artigiani totalmente invalidi ancora prima della loro iscrizione negli elenchi degli assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, quanto per coloro nei cui confronti l'invalidità assoluta sia sopravvenuta alla iscrizione medesima.

In favore di questi ultimi, peraltro, ove faccia difetto il requisito della contribuzione minima ai fini del diritto alle prestazioni, possono trovare applicazione le norme della prosecuzione volontaria.

Non v'è questione, invece, per l'artigiano che si trovi in uno stato di parziale invalidità in quanto, conformemente alla disciplina in vigore per la generalità dei lavoratori subordinati, ove egli abbia la possibilità di partecipare nei modi prescritti all'esercizio dell'impresa, continua ad essere parte del rapporto assicurativo.

In tal senso questo Ministero ha già avuto occasione di esprimere il proprio avviso all'I.N.P.S.

Il Ministro

Bosco

MENCARAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intende provvedere a che vengano emanate in via definitiva disposizioni normative per il recupero dei contributi assicurativi omessi dalla cessata Gestione raggruppamento autotracchi (G.R.A.).

I ricorsi individuali dei singoli interessati giacciono da molti anni presso gli Ispettorati provinciali del lavoro, mancando le attese disposizioni.

L'omissione del versamento dei contributi ed il successivo ritardo nella determinazione di adeguati provvedimenti vengono a privare i lavoratori interessati del diritto ad una pensione corrispondente al servizio effettivamente prestato (408).

RISPOSTA. — Come sarà certamente noto alla S. V. onorevole, la Gestione raggruppamento autocarri (G.R.A.), con la legge numero 1122 del 16 novembre 1957, è stata posta in liquidazione. Pertanto, i rapporti di lavoro esistenti tra la G.R.A. ed i suoi dipendenti sono stati tutti dichiarati risolti *ope legis* con decorrenza 31 marzo 1958.

Il Ministero del tesoro, incaricato della liquidazione della G.R.A. nonché il competente organo ispettivo ebbero ad accertare che detto ente aveva quasi sempre omesso il versamento dei contributi I.N.P.S. a favore dei propri dipendenti per un importo complessivo di lire 834.335.131.

L'importo di cui sopra venne immediatamente corrisposto all'I.N.P.S. dal Ministero del tesoro con mandati emessi nel maggio 1958, di modo che vennero regolarizzate contestualmente e globalmente le posizioni assicurative di tutti gli ex dipendenti della G.R.A.

In seguito ad ulteriori più accurati accertamenti effettuati dall'I.N.P.S., il Ministero del tesoro ha provveduto al versamento di altre quote integrative per l'importo complessivo di lire 16 milioni circa.

Per quanto riguarda l'esame di eventuali ricorsi degli interessati per attribuzione di contributi assicurativi, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente a decidere su tale materia, ha fatto presente che non risultano pendenti ricorsi del genere, per cui tornerebbe gradito ricevere dalla signoria vostra onorevole segnalazioni di nominativi di lavoratori che, contrariamente a quanto risulta, avrebbero prodotto ricorso.

Il Ministro

Bosco

MILILLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per chiedere se sia a conoscenza del provvedimento con cui il Direttore generale del suo Ministero, dottor Parsiglione, ha inopinatamente dispensato circa 70 impiegati del Ministero stesso dal servizio straordinario a cottimo da essi prestato da 15-20 anni presso gli uffici principali o locali dell'Azienda telefonica, con la grave conseguenza di una decurtazione delle loro già magre retribuzioni, che arriva fino a 25 mila lire mensili; e ciò mentre da ogni parte si lamenta l'insufficienza del personale e il grave disservizio che ne deriva, e se non ritenga giusto e necessario revocare il provvedimento stesso (1072).

RISPOSTA. — Premesso che la Direzione generale delle poste e telecomunicazioni non ha adottato il provvedimento cui si accenna nella sopra riportata interrogazione e ritenendosi che la segnalazione della signoria vostra onorevole voglia riferirsi alle disposizioni emanate in data 21 novembre 1963 dalla Direzione generale stessa circa la revisione dei criteri di ammissione del personale postelegrafonico all'esecuzione di lavori straordinari a cottimo, si precisa quanto segue.

Il riesame della questione, ripetutamente richiesto dalle Organizzazioni sindacali, è stato imposto dal numero crescente di domande avanzate da nuovi aspiranti, per cui si è reso necessario procedere ad una selezione, tenendo conto della situazione economica e familiare dei dipendenti.

I criteri sono stati fissati in esito ad apposite riunioni, cui hanno partecipato anche le Organizzazioni sindacali.

Le esclusioni cui sembra riferirsi la signoria vostra onorevole riguardano gli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e gli impiegati postelegrafonici che prestano servizio in uffici principali o locali.

La prima esclusione è stata deliberata sia per il fatto che il personale dell'A.S.S.T. percepisce un trattamento economico complessivo superiore a quello del personale postelegrafonico sia perchè è sembrato equo soddisfare con precedenza le richieste di questo

ultimo personale, trattandosi di lavoro relativo ai servizi postali.

La seconda esclusione è stata invece di sposta per la incompatibilità fra i compiti che vengono assolti con i lavori a cottimo e quelli eseguiti nel normale orario di lavoro presso gli uffici principali e locali. Infatti le prestazioni straordinarie effettuate a cottimo presso l'Amministrazione consistono nel controllo e nella contabilizzazione di titoli e documenti accettati o emessi negli uffici anzidetti (principali o locali).

Detta incompatibilità è del resto sancita, per quanto riguarda il servizio « Risparmi », dall'articolo 54 del Regolamento organico del personale postelegrafonico approvato con regio decreto 16 maggio 1909, n. 341. Per gli altri servizi di bancoposta, sussistendo identiche ragioni, non potevasi adottare ovviamente un criterio diverso.

Poichè, peraltro, le due esclusioni hanno suscitato rimozioni da parte degli interessati, sull'argomento si ritornerà in una prossima riunione.

Il Ministro
RUSSO

PERRINO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che la laurea in chimica e farmacia è stata soppressa sin dal 1935 e sostituita dalla laurea in farmacia,

l'interrogante chiede di conoscere il motivo per il quale nel concorso bandito, con decreto ministeriale, per titoli ed esami a 32 posti di ispettore sanitario nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità sia stata richiesta, per i farmacisti, la soppressa laurea e non quella che viene, da circa un trentennio, rilasciata dalle Facoltà di farmacia.

Premesso anche che la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti da tempo ha precisato i termini della questione agli uffici del Ministero della sanità, si chiede se non sia il caso di disporre che il concorso venga nuovamente bandito o, in subordine, d'invitare la Commissione giudicatrice ad accogliere le domande di ammis-

sione presentate dai laureati in farmacia (1004).

RISPOSTA. — In attesa del completamento dell'iter della proposta di legge presentata dall'onorevole Cengarle (Atto Camera n. 343) questo Ministero, mentre ha provveduto ad ammettere con riserva al concorso a posti di ispettore sanitario i candidati laureati in farmacia, ha ritenuto opportuno sentire in proposito il parere del Consiglio di Stato.

Il Ministro
MANCINI

PUGLIESE. — *Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie pubblicate dai giornali a seguito dell'assassinio del giovane egiziano Farouk El Chourbagi, secondo le quali l'El Chourbagi sarebbe stato interessato in cinque Società (Tricotex, Italmatch, Investur, Mit, Simsud), che avrebbero avuto cospicui finanziamenti dall'ISVEIMER per attività in gran parte inesistenti; e, ove le notizie risultino fondate, quali provvedimenti intenda adottare per evitare che un Istituto di credito creato per finanziare iniziative industriali nel Mezzogiorno d'Italia possa frustrarne le finalità (1019).

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, ritengo opportuno chiarire preliminarmente che l'Isveimer, in base alle proprie norme regolatrici (legge 11 aprile 1953, n. 298), è unicamente abilitato alla concessione di mutui a medio termine per l'impianto o l'ampliamento di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno continentale.

L'importo dei mutui concessi viene erogato esclusivamente sulla base di stati di avanzamento dei lavori e delle forniture, accertamenti mediante sopralluoghi dal servizio tecnico dell'Istituto, e previa esibizione delle fatture quietanzate da parte delle ditte esecutrici delle opere e delle forniture, debitamente controllate. Il saldo del mutuo viene corrisposto soltanto previo collaudo

dell'impianto e dopo constatata l'entrata in funzione del medesimo.

Ciò premesso, si precisa che dagli atti in possesso dell'Isveimer non risulta che alcun mutuo sia stato concesso alla persona del signor El Chourbagi, nè a società che siano state dal medesimo amministrate.

Delle cinque società indicate dall'onorevole interrogante soltanto una, e precisamente la Italmatch and Timber Co., ha ottenuto dall'Isveimer, in data 31 luglio 1962, un mutuo di lire 150 milioni per la realizzazione di uno stabilimento in Latina per la produzione di fuscelli e scatole per fiammiferi.

Tengo ad assicurare l'onorevole interrogante che tale mutuo è assistito da garanzie ipotecarie di 1° grado regolarmente iscritte su immobili e macchinari cauzionalmente valutati in lire 165 milioni, cui si aggiunge una ipoteca di 1° grado su di un appezzamento di terreno sito in Latina, località Borgo Isonzo, della estensione di Ha. 8.72.80 di proprietà dell'anzidetta Società.

Preciso, da ultimo, che, sull'accennato finanziamento di 150 milioni, le effettive erogazioni ammontano a tutt'oggi a lire 105 milioni, a fronte dei quali stanno opere murarie costruite e macchinari introdotti nello stabilimento per un valore, debitamente accertato, di lire 226 milioni.

Il Ministro
PASTORE

ROSELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, anche in relazione a recenti disposizioni legislative, non intenda considerare, con particolare cura e riguardo, locali serie esigenze e richieste correlative degli Uffici, onde provvedere il più rapidamente possibile alle operazioni riguardanti le pratiche relative a numerose imprese della provincia di Brescia (927).

RISPOSTA. — L'Intendenza di finanza di Brescia, in ordine alla situazione delle pratiche di restituzione I.G.E. interessanti gli operatori della sede, ha comunicato in data 10 gennaio 1964 che delle 4.714 domande in

carico nel trimestre ottobre-dicembre 1963 (2.893 giacenti alla fine del trimestre precedente e 1.821 pervenute nel trimestre stesso) ne sono state liquidate e trasmesse alla Ragioneria provinciale di Brescia n. 2.051, istruite n. 97 e respinte 1. Nell'ultimo trimestre 1963, pertanto, si è provveduto a definire un numero di richieste superiore al nuovo carico del trimestre medesimo, con conseguente riduzione dell'arretrato di numero 328 pratiche.

Così precisata la situazione del carico delle pratiche di rimborso I.G.E. all'esportazione presso l'Intendenza di finanza di Brescia, si aggiunge che presso la Ragioneria provinciale di quella sede non risultano giacenze di rimborsi già liquidati dall'Intendenza.

In ordine a quanto rappresentato nella interrogazione in oggetto, si conclude fornendo assicurazione alla signoria vostra onorevole che il Ministero delle finanze pone la dovuta attenzione alla questione esposta: a favore dell'Intendenza di Brescia, a saldo delle pratiche liquidate al 30 giugno 1963, è stata accreditata, a carico del capitolo 170/1/R del corrente esercizio finanziario, la somma di lire 380.941.967; per quanto riguarda, invece, le pratiche liquidate dal 1° luglio 1963, riferite alla competenza dello esercizio in corso, è stata messa a favore dell'Intendenza medesima la complessiva somma di lire 2.500.000.000.

Si è provveduto inoltre ad aumentare di una unità il numero dei funzionari dell'Intendenza e, in attuazione del disposto dell'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, numero 959, che consente l'ammissione in servizio di personale straordinario, è stata prevista l'assunzione presso l'Intendenza medesima di un contingente di tre elementi.

Il Sottosegretario di Stato
VASECCHI

TEDESCHI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risulta loro che nel Sanatorio di Castelnuovo Monti (Reggio Emilia) vengano ricoverati numerosissimi malati dello

I.N.P.S. con forme negative, mentre gli ospedali restano vuoti, e la direzione lascia liberi i malati stessi, che si assentano come e quando vogliono con beneficio economico del sanatorio e danno della salute (746).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'Ospedale S. Anna di Castelnuovo Monti (Reggio Emilia) è utilizzato da molti anni dall'I.N.P.S. per il ricovero dei tbc., assistiti in regime assicurativo, portatori di forme chiuse.

La favorevole posizione climatica (700 metri sul livello del mare, nell'Appennino emiliano) e il funzionamento nel complesso efficiente hanno permesso a quell'Istituto di avvalersi con profitto della collaborazione di tale casa di cura che, oltretutto, ricoverando forme polmonari chiuse, ha rappresentato un utile complemento della rete sanatoriale in gestione diretta destinata alle forme polmonari aperte di tbc. Attualmente su una capacità ricettiva di 300 posti letto, risultano occupati 202 posti dei quali 84 assistiti dall'I.N.P.S.

Dai frequenti sopralluoghi ispettivi, cui l'I.N.P.S. non manca di sottoporre le case di cura in convenzione, non sono mai state rilevate manchevolezze o disorganizzazioni disciplinari.

La situazione della casa di cura in questione, come del resto quella delle altre case di cura private convenzionate con l'I.N.P.S., è attualmente oggetto di revisione da parte di una apposita Commissione, costituita da rappresentanti qualificati in seno al Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. stesso.

Il Ministro
MANCINI

TEDESCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se, con riferimento ai lavori inerenti alla costruzione di un bacino in località Starza a servizio della centrale idroelettrica di Capriati al Volturno, in provincia di Caserta, per i quali le imprese appaltatrici non assumono mano

d'opera locale, non intenda intervenire nelle forme e modi reputati più opportuni e compatibili con la vigente legislazione in materia, onde sollecitare le medesime imprese ad assumere lavoratori iscritti nelle liste di collocamento degli uffici comunali, di guisa che possa risulterne mitigata la perdurante disoccupazione (929).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati è risultato che alla costruzione del bacino LETE-SAVA e della centrale idroelettrica nella zona compresa fra i comuni di Capriati al Volturno, Fontegreca, Gallo e Letino sono attualmente adibiti complessivamente 320 lavoratori, di cui 162 iscritti nelle liste di collocamento di tali comuni, 56 provenienti da altre località della stessa provincia e 102 da altre provincie.

Trattasi, per il personale non del posto, di manodopera qualificata e specializzata — in particolar modo minatori, armatori e carpentieri — occorrente in misura preminente e peraltro irreperibile *in loco*, di personale di fiducia e, in modesta misura, di personale trasferito da altri cantieri, ai sensi delle vigenti disposizioni.

La situazione prospettata pare non sia per il momento suscettibile di modifiche; tuttavia, poichè è previsto un incremento dei lavori specialmente per la costruzione dell'edificio della centrale, le aziende interessate dovranno necessariamente far ricorso, almeno per la maestranza non qualificata, a quella disponibile *in loco*.

Comunque, la questione è stata ed è costantemente seguita dall'Ufficio provinciale del lavoro di Caserta, che non mancherà di intervenire, ove il caso lo richieda, nei modi consentiti.

Il Ministro
Bosco

TEDESCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre una indispensabile inchiesta per determinare se il farmaco con il quale il dottor Antonino Gugliotta cura attualmente i tumori maligni produce realmente esiti benefici, po-

sto che in una materia così delicata e che tanto interessa la pubblica opinione non è opportuno accreditare sentenze sbrigative che potrebbero eventualmente essere del tutto ingiustificate (1010).

RISPOSTA. — Il dottor Antonino Gugliotta venne diffidato, fin dal 1958, dal propagandare ed impiegare in campo umano un suo ritrovato, non registrato, al quale attribuiva efficacia anticancerosa.

Malgrado tale diffida, alla quale seguì, nel febbraio 1961, una denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del Medico provinciale di Palermo, il dottor Gugliotta, di recente, ha ripreso la propaganda del suo ritrovato e la vendita ad ammalati di cancro, dietro elevati compensi.

Per tale motivo, questo Ministero ha provveduto, in data 10 gennaio scorso, ad inviare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo un dettagliato rapporto sull'attività svolta dal predetto.

Tuttavia, questo Ministero, appena potrà riuscire ad ottenere alcuni campioni del prodotto, ne effettuerà le necessarie analisi, ove nulla osti da parte dell'Autorità giudiziaria, per potersi pronunciare sulle vantate proprietà terapeutiche del ritrovato.

Il Ministro
MANCINI

TORTORA (GIANCANE, STIRATI). — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti straordinari il Governo intenda adottare per fronteggiare, sul piano assistenziale, la grave situazione relativa ai lavoratori agricoli addetti alla raccolta delle olive.

Infatti, anche per la campagna in corso, che interessa circa 300.000 unità, i mezzi ordinari che il Ministero del tesoro ha messo a disposizione del Dicastero del lavoro e della previdenza sociale risultano assolutamente inadeguati ad attuare un programma assistenziale tale da far fronte alle più elementari necessità espresse da una situa-

zione che vede ancora condizioni di vita e di lavoro semifeudali.

Si rendono perciò indispensabili urgenti misure, che l'intervento ordinario non può soddisfare, per assicurare indumenti capaci di difendere i lavoratori dai rigori invernali, per aprire asili nido e scuole materne ecc., per assicurare contributi agli Enti locali onde metterli in grado di far fronte ai loro compiti di assistenza (671).

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e per conto dei Ministri del tesoro e dell'interno.

Nell'intento di poter praticare più adeguati interventi assistenziali a favore dei lavoratori agricoli addetti alla raccolta delle olive, è stato iscritto per il corrente esercizio nel bilancio di questo Ministero un fondo più congruo che per i precedenti.

Da parte degli Organi a ciò preposti si è assiduamente controllata, sulla base dei combinati disposti dagli articoli 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e 25 del relativo regolamento di attuazione, la istituzione degli asili nido, così come si è provveduto a predisporre tempestivamente quanto occorreva per la distribuzione di indumenti e di pacchi di assistenza agli addetti alla campagna olearia.

In ogni modo il Ministero dell'agricoltura sottolinea che si riscontra una accentuata e progressiva riduzione numerica delle lavoratrici che si dedicano alla campagna olearia, riduzione causata da spostamenti territoriali e settoriali.

Connessa a questa riduzione numerica è da considerare non solo la sensibile rivalutazione verificatasi nell'ultimo biennio delle retribuzioni di dette lavoratrici, ma anche la possibilità di una più avvertita assistenza *pro capite*.

Risulta, altresì, che da parte del Ministero della sanità non si è mancato di accertare che gli Organi a ciò demandati (O.N.M.I.) assumessero i provvedimenti idonei a formulare e ad attuare una valida programmazione assistenziale in favore dei figli delle raccogliatrici di olive.

Il Ministero dell'interno, dal canto suo, ha fatto presente di aver disposto come per gli anni trascorsi vari interventi assistenziali.

Si può pertanto assicurare le signorie loro onorevoli che sono stati adottati tutti i possibili accorgimenti con tempestività per impedire, nei limiti del possibile, ogni disagio e garantire ogni assistenza agli addetti al raccolto oleario.

Il Ministro
Bosco

VERONESI (BERGAMASCO). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali sono state le osservazioni fatte dal Collegio dei revisori del C.N.E.N. in sede di approvazione dei bilanci negli esercizi 1960-1961, 1961-62, 1962-63 (485).

RISPOSTA. — Si risponde per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

I Revisori dei conti del C.N.E.N. nelle loro osservazioni rilevarono la mancata comunicazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente prima dell'approvazione degli stessi da parte della Commissione direttiva.

Fecero inoltre alcuni rilievi sulla impostazione dei capitoli di spesa redatti in modo poco chiaro dal punto di vista contabile e sulla mancata indicazione delle quote di ammortamento del patrimonio dell'ente.

Le osservazioni dei Revisori dei conti sono state tenute presenti dalla Commissione di indagine, i cui risultati sono stati comunicati al Parlamento.

È, comunque, certamente noto alle onorevoli signorie loro che, con decreto ministeriale 31 ottobre 1963, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 dell'11 novembre successivo, è stato emanato il regolamento per l'amministrazione e il funzionamento interno del C.N.E.N., nel quale sono fissate, tra l'altro, norme precise in materia di bilancio.

Il Ministro
MEDICI

VIDALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali difficoltà sussistano per la liquidazione della pensione in convenzione italo-jugoslava in favore del signor Luigi Peteani, residente a Trieste ed usufruttuario della pensione di vecchiaia per assicurazione obbligatoria con libretto numero 2068952/V.O. L'interessato ha presentato la sua domanda all'I.N.P.S., sede provinciale di Trieste, in data 29 novembre 1960 (516).

RISPOSTA. — In proposito, si fa presente quanto segue:

1) il signor Peteani ha conseguito il diritto alla pensione italiana in virtù di periodi contributivi e di assicurazione afferenti prestazioni di lavoro effettuate in Italia;

2) l'interessato può far valere anche un periodo di assicurazione per prestazione di opera effettuata in territorio jugoslavo (ex provincia italiana di Pola) dal 6 maggio 1948 al 16 gennaio 1950;

3) il competente *Zavod za Socijalno Osiguranje* di Zagabria, pur operando il cumulo dei periodi di assicurazione e di contribuzione maturati in Italia e in Jugoslavia, ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione cui si riferisce la signoria vostra onorevole, non ha potuto concedere al Peteani la pensione richiesta, non risultando soddisfatti i requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione previsti dalla legislazione jugoslava.

Si precisa, altresì, che il cumulo dei periodi promiscui di assicurazione, relativi cioè a prestazioni d'opera effettuate volta a volta in territorio jugoslavo e italiano, previsto dal citato articolo 18, può essere praticato, se necessario, solo per far raggiungere agli interessati, in Italia o in Jugoslavia o in entrambi i Paesi, i requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione e non anche per aumentare l'importo delle prestazioni liquidate o liquidabili in regime autonomo a carico dell'una o dell'altra assicurazione.

Pertanto, non è possibile neanche procedere ad un aumento, in dipendenza della assicurazione presso organismi jugoslavi, del-

la pensione di cui il signor Peteani in atto beneficia a carico dell'assicurazione italiana.

Il Ministro
Bosco

VIDALI. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— In relazione all'incidente verificatosi il 13 dicembre 1963 nell'Adriatico, fra un motopeschereccio italiano ed una vedetta della polizia marittima jugoslava, nel corso del quale ha perduto la vita il comandante Giuseppe Recchi del motopeschereccio « Francesco II » di Civitanova nelle Marche;

per conoscere i passi fatti e le misure adottate per accertare la verità sull'incidente e per evitare per l'avvenire il ripetersi di simili dolorose circostanze che vanno a discapito delle relazioni amichevoli che devono esistere tra i popoli dei due Paesi (923).

RISPOSTA. — Le prime notizie circa il luttuoso incidente in cui perdette la vita il Comandante Recchi del motopeschereccio « Francesco II » vennero date dalle stesse autorità jugoslave il 16 dicembre 1963 (e cioè tre giorni dopo l'incidente) al nostro Ambasciatore a Belgrado.

In tale occasione il Sottosegretario agli Esteri Kveder espresse il più vivo rammarico per l'avvenuto, sottolineando che la cosa era tanto più incresciosa in considerazione della cordialità dei rapporti fra i due Paesi.

L'Ambasciatore replicava immediatamente ponendo in rilievo come, quale che fosse stato l'effettivo svolgimento dei fatti, la reazione dell'unità jugoslava fosse stata eccessiva rispetto alla asserita infrazione. Lamentava altresì il ritardo nell'informare l'Ambasciata dell'accaduto e insisteva per l'apertura di una immediata inchiesta sull'atteggiamento della vedetta jugoslava.

Lo stesso giorno l'Agenzia jugoslava TANJUG diramava la notizia dando la nota versione dell'incidente, e cioè che il nostro peschereccio era stato sorpreso a pescare in acque territoriali jugoslave (che, come noto, si estendono a tali effetti per una fascia larga 10 miglia dalla costa) e che all'invito

rivoltogli dalla vedetta jugoslava aveva reagito con un tentativo di fuga e anzi con un tentativo di speronamento della vedetta stessa, ciò che aveva determinato un'azione a fuoco da parte di quest'ultima.

Il 17 dicembre il Ministero degli esteri inviava immediatamente istruzioni all'Ambasciatore a Belgrado intese ad esprimere la più ferma riprovazione per l'azione armata contro il nostro battello da pesca, e ad ottenere:

1) la comunicazione dettagliata delle risultanze dell'inchiesta aperta da parte delle autorità jugoslave;

2) che un nostro funzionario fosse autorizzato a recarsi direttamente a Zara onde porsi in contatto con l'equipaggio del « Francesco II » colà trovantesi e potesse svolgere per proprio conto tutti gli accertamenti del caso;

3) che si facesse riserva di chiedere un adeguato risarcimento nell'interesse della famiglia del comandante Recchi e di ogni altro avente diritto.

Il nostro Ambasciatore effettuava immediatamente il passo e le Autorità jugoslave, nell'assicurare di aver già aperto una inchiesta sull'accaduto e di aver aperto una istruttoria penale a carico del comandante della vedetta, autorizzavano il nostro Console generale a Zagabria a recarsi a Zara.

Anche le Autorità jugoslave di quella città si mostravano effettivamente conscie della gravità dell'accaduto e accordavano al nostro funzionario ogni più ampia facilitazione sia per seguire direttamente l'inchiesta sia per condurne una per conto proprio, ciò che gli consentiva sia di interrogare separatamente i membri dell'equipaggio del « Francesco II » sia di ispezionare il motopeschereccio.

L'Autorità giudiziaria jugoslava procede va intanto per direttissima nella sua istruttoria sull'incidente, sia interrogando gli equipaggi italiano e jugoslavo, sia procedendo ad una ricostruzione dell'incidente nelle acque del porto di Zara, ad una perizia balistica, a rilevazioni cine-fotografiche, a registrazione su un nastro sonoro delle deposizioni dei testi, eccetera. Di tale materiale

veniva data diretta visione al nostro Console generale.

Il giorno 20 dicembre, terminati gli accertamenti, l'equipaggio italiano e il moto peschereccio potevano rientrare in Italia dove le nostre autorità marittime procedevano a loro volta ad adeguati accertamenti.

Da tale complesso di inchieste appare accertato quanto segue:

1) il « Francesco II » aveva iniziato a pescare nella mattina del 13 dicembre fuori delle acque territoriali jugoslave ma, per effetto delle cattive condizioni del mare, si era poi accostato alla costa jugoslava onde trovare acque più calme e aveva ripreso la pesca: la distanza dalla costa al momento dell'incidente si aggirava fra le 8 e le 4 miglia;

2) il comandante Recchi decise e cominciò ad attuare, azionando personalmente motore e timone, la fuga verso il mare aperto, dove il vento e i più forti marosi non avrebbero consentito alla vedetta jugoslava di continuare l'inseguimento; il resto dell'equipaggio prese posizioni di riparo a scanso della reazione che poi purtroppo si verificò;

3) è stata esclusa la deliberata intenzione da parte italiana di tentare uno speronamento. Non si è escluso però che sia le condizioni del mare sia l'orgasmo della manovra abbiano provocato uno sbandamento involontario del motopeschereccio italiano.

Sulla base delle risultanze dell'inchiesta da loro condotta le autorità inquirenti jugoslave concludevano di non poter continuare un'azione d'ufficio a carico del comandante della motovedetta ritenendo che egli potesse avere ragionevole impressione di correre il rischio di speronamento e che, date le oscillazioni impresse dal mare alle due imbarcazioni e quindi al tiro delle armi da fuoco, non fosse sufficientemente provata la sua intenzione di ferire anzichè intimidire.

Veniva nel contempo sottolineato la piena facoltà, in conformità dell'articolo 60 della legge jugoslava sulla procedura penale, per gli eredi del comandante Recchi di chiedere la prosecuzione del procedimento pe-

nale sia per la condanna dell'imputato sia per il risarcimento dei danni.

Gli atti relativi all'inchiesta venivano poi inviati a Belgrado e posti a disposizione della nostra Ambasciata.

In data 21 corrente la nostra Ambasciata a Belgrado è stata informata che le Autorità jugoslave hanno deciso l'erogazione alla famiglia del comandante Recchi della somma di 5 milioni di lire.

Il Governo italiano ha ricevuto in questa dolorosa occasione reiterate assicurazioni da parte delle Autorità jugoslave che si cercherà nel modo più rigoroso di evitare in futuro di dover far ricorso alla forza. Non si è mancato tuttavia di rilevare da parte jugoslava come i pericoli di incidenti del genere, per quanto deprecati, non sono attenuati dall'alto numero di fermi di motopescherecci italiani per infrazioni alle norme di quello Stato che sono ammontati a più di 60 nel 1962 e a 69 nel 1963.

Le nostre Autorità marittime del litorale adriatico hanno cercato di dare ogni possibile pubblicità nei confronti delle categorie degli armatori e dei pescatori sia dei dati relativi alle acque jugoslave sia alla necessità di non spingersi a pescare entro tali acque, salvo che nelle zone previste dal vigente accordo di pesca nei limiti consentiti dall'accordo stesso.

Una unità della nostra Marina militare nel corso del 1963 ha cercato con ripetute crociere di vigilare sulla sicurezza dei nostri pescatori, ponendoli in guardia contro ogni sconfinamento in acque jugoslave.

Dato l'approssimarsi della data di scadenza dell'accordo italo-jugoslavo sulla pesca, non si mancherà da parte italiana, nel corso di contatti per il rinnovo, di rappresentare nel modo più pressante le aspettative dei pescatori italiani di vedere facilitate le loro possibilità di operare in quelle zone che, anche se soggette alla legislazione jugoslava, costituiscono per loro tradizionale campo d'attività; si rappresenterà altresì la necessità di ottenere ogni possibile garanzia nei casi di fermo da parte delle motovedette jugoslave.

Il Sottosegretario di Stato

LUPIS